



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 19 LUGLIO 2007

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2007 - N. 15	(4.6.4)	
Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo		2
LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2007 - N. 16	(5.3.1)	
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi		26

Anno XXXVII - N. 146 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2007021)

Legge regionale 16 luglio 2007 - n. 15
Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

(4.6.4)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

INDICE**TITOLO I – OGGETTO DEL TESTO UNICO**

Art. 1 – Oggetto

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE**CAPO I – SISTEMA TURISTICO REGIONALE**

- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Linee di intervento
- Art. 4 – Sistema turistico
- Art. 5 – Politiche integrate per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio
- Art. 6 – Interventi della Regione per la promozione turistica
- Art. 7 – Competenze del comune
- Art. 8 – Competenze della provincia
- Art. 9 – Strutture di informazione e di accoglienza turistica – IAT
- Art. 10 – Misure di incentivazione e sostegno alle imprese
- Art. 11 – Ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- Art. 12 – Contributi alle province
- Art. 13 – Disposizioni transitorie

CAPO II – ASSOCIAZIONI PRO LOCO

- Art. 14 – Finalità
- Art. 15 – Associazioni pro loco
- Art. 16 – Albo regionale delle associazioni pro loco
- Art. 17 – Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale
- Art. 18 – Statuto delle associazioni pro loco
- Art. 19 – Unioni di associazioni pro loco
- Art. 20 – Contributi

TITOLO III – STRUTTURE RICETTIVE**CAPO I – ATTIVITÀ RICETTIVA ALBERGHIERA**

- Art. 21 – Finalità
- Art. 22 – Aziende alberghiere – Definizione
- Art. 23 – Tipologie alberghiere
- Art. 24 – Classificazione
- Art. 25 – Durata della classificazione
- Art. 26 – Procedure per l'attribuzione della classificazione
- Art. 27 – Pubblicità della classe e dei provvedimenti di classificazione
- Art. 28 – Rilascio della licenza d'esercizio
- Art. 29 – Funzioni delle province
- Art. 30 – Ricorsi
- Art. 31 – Sanzioni

CAPO II – ATTIVITÀ RICETTIVA NON ALBERGHIERA

Art. 32 – Finalità

SEZIONE I – Case per ferie e ostelli per la gioventù

- Art. 33 – Definizione di case per ferie
- Art. 34 – Caratteristiche funzionali delle case per ferie
- Art. 35 – Definizione di ostelli per la gioventù
- Art. 36 – Caratteristiche funzionali degli ostelli

SEZIONE II – Rifugi alpini e rifugi escursionistici

- Art. 37 – Definizione di rifugi alpini
- Art. 38 – Caratteristiche funzionali dei rifugi alpini
- Art. 39 – Definizione di rifugi escursionistici
- Art. 40 – Caratteristiche funzionali dei rifugi escursionistici

SEZIONE III – Esercizi di affittacamere

- Art. 41 – Definizione di affittacamere
- Art. 42 – Caratteristiche funzionali

SEZIONE IV – Case ed appartamenti per vacanze

- Art. 43 – Definizione di case ed appartamenti per vacanze
- Art. 44 – Caratteristiche funzionali

SEZIONE V – Bed & Breakfast

- Art. 45 – Servizio di ospitalità turistica Bed & Breakfast

SEZIONE VI – Disposizioni comuni alle attività ricettive non alberghiere

- Art. 46 – Denuncia di inizio attività
- Art. 47 – Pubblicità dei prezzi
- Art. 48 – Cessazione temporanea dell'attività ricettiva
- Art. 49 – Vigilanza e sanzioni

SEZIONE VII – Bivacchi fissi

- Art. 50 – Definizione di bivacchi fissi

CAPO III – ATTIVITÀ RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

- Art. 51 – Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta
- Art. 52 – Norme comuni
- Art. 53 – Funzioni delle province
- Art. 54 – Aree destinate ad aziende ricettive all'aria aperta
- Art. 55 – Titolo abilitativo edilizio
- Art. 56 – Classificazione, criteri, validità e revisione
- Art. 57 – Procedura per l'attribuzione della classificazione, ricorsi e pubblicità
- Art. 58 – Attrezzature, impianti ed arredi
- Art. 59 – Autorizzazione all'esercizio
- Art. 60 – Obblighi dei titolari dell'autorizzazione all'esercizio
- Art. 61 – Disciplina delle tariffe e obbligo di comunicazione
- Art. 62 – Vigilanza, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Art. 63 – Sanzioni
- Art. 64 – Autorizzazione per campeggi temporanei. Deroghe ed esclusioni
- Art. 65 – Regolamento di attuazione

TITOLO IV – ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO

- Art. 66 – Figure professionali
- Art. 67 – Accesso alle professioni turistiche
- Art. 68 – Esami per il rilascio dell'abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico
- Art. 69 – Composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici d'esame
- Art. 70 – Requisiti di ammissione all'esame
- Art. 71 – Presentazione delle domande
- Art. 72 – Materie d'esame
- Art. 73 – Esame suppletivo
- Art. 74 – Elenchi regionali delle guide turistiche e accompagnatori turistici
- Art. 75 – Divieti
- Art. 76 – Agevolazioni per le guide turistiche
- Art. 77 – Sanzioni
- Art. 78 – Vigilanza e controllo

TITOLO V – AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

- Art. 79 – Finalità
- Art. 80 – Funzioni delle province
- Art. 81 – Agenzie di viaggio e turismo
- Art. 82 – Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo
- Art. 83 – Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 84 – Istruttoria
- Art. 85 – Contenuto dell'autorizzazione
- Art. 86 – Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione
- Art. 87 – Chiusura temporanea delle agenzie
- Art. 88 – Programmi di viaggio
- Art. 89 – Assicurazione
- Art. 90 – Cauzione
- Art. 91 – Requisiti professionali del direttore tecnico

- Art. 92 - Esame di idoneità e commissione d'esame
- Art. 93 - Registro regionale dei direttori tecnici
- Art. 94 - Uffici di biglietteria
- Art. 95 - Associazioni senza scopo di lucro, enti locali e istituti scolastici
- Art. 96 - Sodalizi, gruppi sociali e comunità
- Art. 97 - Vigilanza
- Art. 98 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Art. 99 - Sanzioni pecuniarie

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 100 - Abrogazioni
- Art. 101 - Norma finanziaria

ALLEGATO A - Standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi, distinti per classe

ALLEGATO B - Standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione delle residenze turistico-alberghiere, distinti per classe

ALLEGATO C - Standard minimi obbligatori per case ed appartamenti per vacanze

ALLEGATO D - Disposizioni legislative che rimangono in vigore

TITOLO I OGGETTO DEL TESTO UNICO

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici) riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di turismo riguardanti:

- a) organizzazione turistica regionale;
- b) attività ricettiva alberghiera;
- c) attività ricettiva non alberghiera;
- d) attività ricettive all'aria aperta;
- e) professioni turistiche;
- f) agenzie di viaggio e turismo.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

CAPO I SISTEMA TURISTICO REGIONALE

Art. 2 (Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto del principio di sussidiarietà e con lo strumento del partenariato:

- a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire continue e positive relazioni tra popoli e culture diverse;
- b) favorisce la crescita competitiva del sistema turistico regionale e locale per il miglioramento della qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
- c) sostiene il ruolo delle imprese turistiche, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, sostenendo prioritariamente le attività ed i servizi rivolti ai turisti in arrivo nella Regione Lombardia;
- d) promuove la ricerca, i sistemi informativi e di monitoraggio, la documentazione e la conoscenza dell'economia e delle attività turistiche;
- e) valorizza il ruolo delle autonomie locali e funzionali e delle diverse, autonome ed originali espressioni culturali ed associative delle comunità locali;
- f) promuove l'immagine turistica regionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali;
- g) incentiva il sistema delle autonomie locali e il sistema delle imprese ad assumere iniziative di sviluppo turistico, in relazione alla diffusa presenza di risorse e del crescente ruolo dell'economia turistica;
- h) assicura il coordinamento delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica, nonché alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico e del prodotto enogastronomico.

2. La Regione definisce il quadro istituzionale e del rapporto tra gli enti pubblici, in relazione all'esercizio delle attività di promozione, sviluppo e qualificazione delle risorse turistiche lombarde.

Art. 3 (Linee di intervento)

1. La Regione assume la valorizzazione turistica tra gli obietti-

vi della programmazione, privilegia gli interventi in ambiti territoriali a vocazione e potenzialità turistica e orienta strumenti e azioni di governo verso nuove tipologie di offerta e di prodotto.

2. Il Consiglio regionale definisce i criteri per individuare gli ambiti a vocazione e potenzialità turistica. La coerenza dei programmi di sviluppo turistico a tali ambiti costituisce priorità nella selezione degli interventi a valere sulla normativa di settore. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie, di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), individua gli ambiti a vocazione e potenzialità turistica, previo parere della competente commissione consiliare.

3. La Regione, in coerenza con le intese stabilite con le altre regioni e le province autonome, per assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela delle imprese e delle professioni, individua:

- a) le tipologie di imprese operanti nel settore delle attività ricettive e di accoglienza non convenzionali e gli standard delle loro attività;
- b) gli standard dei servizi di informazione ed accoglienza, nonché gli standard di qualità dei servizi ai fini della classificazione delle strutture comunque utilizzate a fini turistici;
- c) gli standard per l'esercizio delle agenzie di viaggio e per le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similari;
- d) i requisiti e le modalità di esercizio delle professioni turistiche;
- e) i criteri per la gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze.

4. La Regione, sentite le associazioni rappresentative delle imprese, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore e le associazioni dei consumatori, sostiene attività per la tutela dei diritti del turista, comprese forme non giudiziali di soluzione delle controversie, a partire dalle commissioni arbitrali e conciliative delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che hanno compiti istituzionali in materia.

5. La Regione partecipa con altre regioni alla elaborazione ed al sostegno di progetti interregionali di sviluppo turistico.

Art. 4 (Sistema turistico)

1. Si definisce sistema turistico l'insieme di programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo turistico del territorio e all'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della produzione e dell'enogastronomia locale.

2. Il sistema turistico è promosso e realizzato dalle autonomie locali e funzionali, dalle imprese del settore turistico in forma singola o associata, dalle associazioni imprenditoriali di categoria, nonché da altri soggetti che abbiano come scopo il perseguimento dello sviluppo sociale ed economico del territorio. Il sistema turistico opera per conseguire le seguenti finalità:

- a) sviluppo di nuove potenzialità turistiche;
- b) qualità dei prodotti turistici e offerta di nuovi prodotti;
- c) integrazione tra differenti tipologie di turismo, anche al fine della sua destagionalizzazione;
- d) realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana e del territorio;
- e) sostegno all'innovazione tecnologica;
- f) crescita della professionalità degli operatori e sviluppo delle competenze manageriali;
- g) promozione e attività di marketing.

3. I modelli organizzativi, gli strumenti operativi, il conferimento delle risorse necessarie e la durata del sistema turistico sono determinati in funzione della tipologia degli interventi da realizzare. A questi fini nell'ambito di un sistema turistico possono coesistere più soggetti attuatori, che individuano un coordinatore del programma.

4. La partecipazione congiunta di soggetti pubblici e privati è condizione necessaria per ottenere dalla Regione il riconoscimento del sistema turistico.

5. Il riconoscimento del sistema turistico, d'intesa con la provincia competente, avviene con l'approvazione da parte della Giunta regionale del programma di sviluppo turistico, il quale deve essere coerente con gli indirizzi della programmazione regionale e viene valutato considerando:

- a) la rilevanza turistica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e la congruità dell'area territoriale interessata;
- b) l'integrazione tra soggetti pubblici e privati anche in forma consortile e cooperativa;
- c) la tipologia e la qualità del prodotto turistico.

6. La Regione assicura il coordinamento e le azioni necessarie per la costituzione di sistemi che interessino più province o più regioni.

7. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'ammissione dei programmi alle misure di sostegno.

8. La Regione può concorrere al finanziamento degli interventi infrastrutturali realizzati dalle province all'interno dei sistemi turistici.

Art. 5 (Politiche integrate per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio)

1. La Regione, nel quadro degli obiettivi strategici del programma regionale di sviluppo, orienta le politiche in materia di infrastrutture e servizi all'integrazione necessaria per realizzare un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in raccordo con i soggetti di cui ai commi 5 e 6.

2. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale determina le linee operative e le priorità di intervento.

3. La Giunta regionale coordina la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'attività turistica, anche attraverso la definizione di standard comuni ed attiva ricerche per la conoscenza dei mercati e delle loro tendenze.

4. La Regione sostiene le iniziative per la valorizzazione del patrimonio naturalistico e dei parchi, finalizzate allo sviluppo del turismo di elevata sostenibilità e qualità ecologica.

5. L'assessore regionale competente in materia di turismo convoca periodicamente e presiede la riunione dei rappresentanti regionali delle autonomie locali e funzionali, delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle associazioni turistiche e di tutela dei consumatori al fine di assicurare il coordinamento relativamente a:

- a) valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici;
- b) sviluppo dei sistemi turistici;
- c) funzionalità dell'assetto organizzativo e gestionale del turismo lombardo;
- d) modalità annuali di intervento.

6. È istituito il tavolo istituzionale per le politiche turistiche, composto dall'assessore regionale competente, che lo presiede, dagli assessori al turismo delle province e dei comuni capoluogo e da un presidente di comunità montana per ogni provincia.

7. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, ogni anno, una relazione sull'attuazione del presente capo e sullo sviluppo delle attività turistiche in Lombardia.

**Art. 6
(Interventi della Regione per la promozione turistica)**

1. La Giunta regionale ai fini della promozione turistica esercita le seguenti attività:

- a) attuazione degli interventi per la promozione dell'offerta e per la diffusione dell'immagine e del prodotto turistico della Lombardia in Italia ed all'estero;
- b) definizione del programma delle proprie iniziative editoriali e individuazione delle manifestazioni nazionali ed internazionali, delle fiere e delle esposizioni cui la Regione partecipa con proprie attività promozionali;
- c) realizzazione del portale regionale del turismo come punto comune di accesso e coordinamento di servizi e attività svolte da soggetti diversi. Lo strumento di comunicazione e connessione tra i sistemi informatici è inserito nella rete regionale.

2. La Giunta regionale individua le modalità della partecipazione alle iniziative regionali delle autonomie locali e funzionali, degli operatori privati e delle associazioni rappresentative delle imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione.

3. La Giunta regionale può sostenere attività innovative e di carattere sperimentale, con risorse proprie e d'intesa con i livelli di governo locale.

4. La Regione può realizzare interventi funzionali al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 2. A tale fine la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la definizione dell'interesse regionale di specifici progetti, da attuarsi anche attraverso apposite convenzioni.

**Art. 7
(Competenze del comune)**

1. Il comune esercita le seguenti funzioni:

- a) promuove o partecipa ai sistemi turistici e alla attivazione delle strutture di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
- b) concorre alla definizione dei programmi delle province;
- c) organizza e sostiene iniziative di promozione e valorizzazione turistica locale, con facoltà di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle associazioni pro loco e di altri organismi associativi operanti sul territorio, ovvero ricorrere a forme di gestione associata, incluse le comunità montane;
- d) raccoglie e comunica le segnalazioni dei turisti relativamente alle attrezzature, ai prezzi delle strutture ricettive e alle tariffe dei servizi e delle professioni turistiche, in collaborazione con le strutture IAT;
- e) rileva le presenze turistiche nelle strutture extralberghiere del proprio territorio e le comunica alla Regione e alle province.

2. I comuni di Campione d'Italia e di Livigno, in considerazione della specifica situazione di extraterritorialità, della particolare posizione geografica e della differente normativa vigente in materia tributaria ed extratributaria, possono esercitare le funzioni delle province previste dal presente capo e quelle relative alle strutture IAT; a tal fine, la Giunta regionale disciplina, con specifica deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, l'istituzione di un apposito organismo costituito da esperti in materia di turismo, da designarsi senza vincoli di residenza o domicilio e ne determina le funzioni e le modalità di funzionamento.

3. I comuni e le comunità montane partecipano alle forme locali di consultazione sulle politiche ed iniziative turistiche istituite dalle province.

**Art. 8
(Competenze della provincia)**

1. La provincia esercita le seguenti funzioni:

- a) concorre alla definizione delle politiche regionali attraverso il tavolo istituzionale per le politiche turistiche;
- b) definisce proprie politiche di valorizzazione turistica del territorio, istituendo forme e strumenti di consultazione dei comuni e delle comunità montane;
- c) promuove, coordina e sostiene i sistemi turistici, anche attraverso la propria partecipazione;
- d) svolge funzioni di promozione del patrimonio turistico, paesaggistico, storico ed artistico, anche mediante il coordinamento e il sostegno delle attività di altri soggetti istituzionali, delle strutture IAT, delle imprese e loro associazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
- e) raccoglie ed elabora i dati connessi all'attività turistica, alberghiera ed extralberghiera, trasmettendoli agli uffici competenti secondo modalità e specifiche tecniche stabilite dalla Giunta regionale ed assicurandone la disponibilità ai comuni;
- f) esercita le funzioni gestionali ed amministrative relative ai contributi regionali alle singole associazioni pro loco;
- g) esercita le funzioni relative alla tenuta di albi, elenchi e registri delle professioni turistiche e di enti senza scopo di lucro con finalità turistica, escluse le associazioni pro loco.

**Art. 9
(Strutture di informazione e di accoglienza turistica - IAT)**

1. Le strutture IAT svolgono le attività di informazione ed accoglienza turistica assicurando i seguenti servizi che ne costituiscono i requisiti essenziali:

- a) informazioni e distribuzione di materiale promozionale sulle attrattive turistiche dell'ambito locale, degli ambiti territoriali limitrofi, della provincia e dell'intera Regione;
- b) informazioni sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione;
- c) informazioni sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione personalizzati;
- d) collaborazione alla raccolta e trasmissione alla provincia dei dati richiesti dalla Regione.

2. Le strutture IAT, a durata continuativa o temporanea, sono istituite per iniziativa dei comuni, delle CCIAA, delle associazioni pro loco o delle associazioni di rappresentanza delle imprese e di categoria e consorzi degli operatori di settore. Gli enti promotori definiscono le forme e le modalità di gestione delle strutture. La Regione determina, con regolamento, i criteri per la costituzione delle strutture IAT e le modalità di svolgimento dei servizi, al fine di garantirne l'omogeneità sul territorio regionale. La provincia, in base alla verifica dei requisiti e del rispetto dei criteri, concede il nulla osta all'istituzione delle strutture IAT. La provincia assicura l'istituzione di una struttura IAT nel proprio capoluogo, anche mediante l'intervento finanziario straordinario della Regione, qualora gli enti promotori non abbiano provveduto in merito.

3. Le strutture IAT possono svolgere attività di prenotazione dei servizi turistici locali.

4. I servizi prestati dalle strutture IAT sono a titolo gratuito sia per gli utenti che per le imprese.

5. La Regione, le province, le CCIAA, le associazioni ed i consorzi degli operatori del settore definiscono specifiche modalità ed accordi finanziari e gestionali per l'istituzione di strutture IAT presso le porte internazionali aeroportuali e ferroviarie della Lombardia.

**Art. 10
(Misure di incentivazione e sostegno alle imprese)**

1. La Regione orienta le misure di sostegno economico al raggiungimento di elevati standard qualitativi, alla realizzazione di sistemi di eccellenza e di nuovi prodotti turistici.

2. Sono estesi alle imprese turistiche, ivi comprese le agenzie

di viaggio, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per le piccole e medie imprese industriali.

3. Le risorse regionali, erogate attraverso misure di sostegno alle imprese o di cofinanziamento, nel rispetto della normativa comunitaria, non possono essere superiori all'ammontare delle risorse private.

4. La Regione sostiene, anche nell'ambito dei programmi dei sistemi turistici, le attività dei consorzi tra imprese orientate:

- a) allo sviluppo delle singole imprese, attraverso l'assistenza nella definizione delle politiche commerciali e la gestione comune di servizi;
- b) alle iniziative di promozione per la qualità dei territori, delle imprese e dei prodotti turistici.

5. La Regione favorisce le iniziative di soggetti pubblici e privati finalizzate all'acquisizione di specifiche capacità manageriali ed imprenditoriali nel settore del turismo.

6. La Giunta regionale approva annualmente, in attuazione delle previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, i criteri per gli interventi di incentivazione e di sostegno alle imprese.

Art. 11 (Ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)

1. La Regione riconosce il ruolo delle CCIAA nel settore del turismo, nell'ambito delle funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, con l'obiettivo del loro consolidamento e della crescita qualitativa e quantitativa.

2. Le CCIAA partecipano ai sistemi turistici e alle strutture IAT.

3. La Giunta regionale e le CCIAA, singole o in forma associata, attraverso intese e convenzioni, specificano le funzioni di cui al comma 1 e l'assunzione dei relativi oneri, in riferimento alle attività di:

- a) promozione e sostegno alla costituzione di nuove imprese;
- b) formazione e aggiornamento degli imprenditori;
- c) programmi per la qualità e lo sviluppo sostenibile dell'attività imprenditoriale.

4. Le CCIAA svolgono le funzioni relative alla tenuta di albi ed elenchi di attività di impresa nel comparto turistico.

5. Le azioni stabilite con le intese e le convenzioni di cui al comma 3 sono definite e sviluppate all'interno dei programmi dei sistemi turistici.

6. La Regione stabilisce le forme di collaborazione con le CCIAA in materia di azioni per la tutela dei diritti del turista e in ordine alle finalità, modalità e procedure della raccolta ed elaborazione dei dati sull'attività turistica.

Art. 12 (Contributi alle province)

1. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia di entrate e di spese, la Regione assicura alle province risorse non inferiori ai costi complessivamente sostenuti dalle APT per il personale e per la gestione degli uffici, sulla base delle risultanze dell'ultimo esercizio precedente allo scioglimento.

Art. 13 (Disposizione transitoria)

1. Fino all'approvazione degli atti di cui all'articolo 3, comma 2, all'articolo 4, comma 7, e all'articolo 10, comma 6, rimangono in vigore gli indirizzi, le misure e le azioni contenute nella delibe-

razione del Consiglio regionale 11 novembre 2003, n. VII/910 (Programma triennale degli interventi per l'incremento del turismo verso la Lombardia (2003-2005)) e relativi atti attuativi della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale dà attuazione, con propri provvedimenti, alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 11.

CAPO II ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Art. 14 (Finalità)

1. La Regione riconosce e promuove le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base.

Art. 15 (Associazioni pro loco)

1. Sono pro loco le associazioni locali con sede nella Regione Lombardia che svolgono la propria attività di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano.

2. Le associazioni pro loco operano nel territorio comunale in cui sono costituite.

3. Le associazioni pro loco possono operare anche al di fuori del territorio comunale in cui sono costituite, esclusivamente in presenza di progetti ed interventi sovracomunali, previo accordo con le altre associazioni pro loco, per la realizzazione di progetti ed interventi sovracomunali. Nei comuni in cui non operano associazioni pro loco gli accordi devono intercorrere con i comuni coinvolti nei progetti ed interventi.

Art. 16 (Albo regionale delle associazioni pro loco)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni pro loco.

2. Per ottenere l'iscrizione all'albo regionale deve essere presentata domanda alla Regione, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto.

3. L'iscrizione all'albo regionale è disposta con decreto del direttore generale e costituisce condizione indispensabile per:

- a) partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni pro loco, nei casi previsti dalla legge;
- b) fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali.

4. L'albo regionale delle associazioni pro loco è pubblicato, agli inizi di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 17 (Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale)

1. Può essere iscritta all'albo regionale l'associazione pro loco che svolga le attività previste dall'articolo 15 da almeno un anno e per la quale concorrano le seguenti condizioni:

- a) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'albo regionale; qualora nel comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni pro loco in uno stesso comune purché non operino nella medesima località;
- b) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata registrata e il relativo statuto si ispiri a principi di democraticità e sia conforme a quanto previsto dall'articolo 18.

Art. 18 (Statuto delle associazioni pro loco)

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale lo statuto deve prevedere:

- a) le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;
- b) la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;
- c) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica;
- d) la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni, acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di enti pubblici, ad altra associazione avente gli stessi fini, ovvero all'ente od organismo turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.

Art. 19**(Unioni di associazioni pro loco)**

1. La Regione riconosce, con decreto del direttore generale, le unioni di associazioni pro loco quali organismi di consulenza, di assistenza tecnico-amministrativa e di coordinamento delle attività delle associazioni pro loco associate.
2. Le unioni di cui al comma 1 devono avere sede ed operare nel territorio regionale, nonché riunire in forma esclusiva almeno cento associazioni pro loco distribuite su più province.

**Art. 20
(Contributi)**

1. La Regione, per raggiungere le finalità di promozione turistica, concede contributi alle associazioni pro loco iscritte nell'albo regionale.
2. La Regione concede annualmente un contributo alle unioni di associazioni pro loco di cui all'articolo 19, sulla base della presentazione di un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle associazioni pro loco associate, migliorandone le capacità organizzative ed operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa, sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative ed i programmi regionali.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi secondo i criteri, le priorità e le modalità per la richiesta e l'erogazione stabiliti ogni tre anni, con apposito atto della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in coerenza con le scelte programmatiche della Regione.
4. Le funzioni gestionali e amministrative relative ai contributi di cui al comma 1 sono esercitate dalle province, cui vengono conferite le risorse necessarie in base a riparto effettuato con l'atto della Giunta regionale di cui al comma 3.

**TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE****CAPO I
ATTIVITÀ RICETTIVA ALBERGHIERA****Art. 21
(Finalità)**

1. La Regione definisce la tipologia delle aziende alberghiere e stabilisce i criteri e le modalità per la loro classificazione.

**Art. 22
(Aziende alberghiere - Definizione)**

1. Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
2. Le aziende alberghiere si distinguono in:
 - a) alberghi quando offrono alloggio prevalentemente in camere;

- b) residenze turistico alberghiere quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.

3. L'appartenenza all'una o all'altra tipologia è determinata dalla prevalenza nel computo della capacità ricettiva tra camere ed appartamenti, delle camere o degli appartamenti, fermo restando che per le residenze turistico alberghiere la durata del periodo di permanenza non può essere inferiore a sette giorni.

Art. 23**(Tipologie alberghiere)**

1. In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono distinguersi anche nelle tipologie ed assumere le denominazioni sottoindicate:

- a) motel: albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere o suites degli ospiti maggiorate del 10 per cento nonché i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar; fornisce inoltre servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell'esercizio;
- b) villaggio albergo: albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso inserito in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;
- c) albergo meublè o garni: albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante;
- d) albergo - dimora storica: albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;
- e) albergo - centro benessere: albergo dotato di impianti e attrezzature adeguati per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle.

2. In alternativa alla indicazione albergo, può essere usata l'indicazione hotel o, limitatamente agli alberghi contrassegnati con quattro o cinque stelle, grand hotel o grande albergo.

3. Le aziende alberghiere che ritengono necessario utilizzare una denominazione diversa da quelle previste dal presente capo possono farne richiesta motivata alla provincia, in sede di rilascio della classificazione.

**Art. 24
(Classificazione)**

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti recanti l'indicazione degli standard qualitativi obbligatori minimi, le aziende alberghiere sono classificate in base agli standard elencati negli allegati A e B al presente testo unico.

2. Gli alberghi sono classificati in cinque classi contrassegnate in ordine decrescente da cinque, quattro, tre, due e una stella. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva «lusso» quando sono in possesso di eccezionali requisiti di qualità tipici degli esercizi di classe internazionale.

3. Le residenze turistico alberghiere sono classificate in tre classi contrassegnate in ordine decrescente da quattro, tre e due stelle.

4. Le strutture alberghiere nelle quali sono alloggiati clienti che devono avvalersi dei servizi generali della casa principale (dipendenze alberghiere) sono classificate nella classe immediatamente inferiore rispetto a quest'ultima.

5. È del pari classificato nella classe immediatamente inferiore a quella della casa principale il complesso dei locali adibiti a dipendenze alberghiere dello stesso fabbricato ma con ingresso autonomo e separato, sempre che i clienti debbano avvalersi dei servizi generali della casa principale.

Art. 25
(Durata della classificazione)

1. La classificazione ha validità per un quinquennio, decorrente dal 1° ottobre 1997.

2. Qualora durante il quinquennio si determinino cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un'azienda, si procede all'attribuzione di una nuova classificazione ai sensi dell'articolo 26.

3. La classificazione attribuita alle aziende di nuova apertura o le modifiche di classificazione hanno efficacia per la frazione del quinquennio in corso.

4. Le operazioni relative alla classificazione a valenza quinquennale sono compiute nel secondo semestre dell'anno nel quale scade il quinquennio della classificazione stessa. A tale scopo i titolari della licenza di esercizio alberghiero devono, entro il mese di giugno, presentare domanda alla provincia.

Art. 26
(Procedure per l'attribuzione della classificazione)

1. Ai fini dell'attribuzione della classificazione, gli interessati presentano alla provincia domanda contenente gli elementi necessari per la relativa valutazione ed in particolare quelli riguardanti le prestazioni di servizi, le dotazioni degli impianti e le attrezzature, nonché l'ubicazione e l'aspetto, corredata da fotografie.

2. La classificazione è attribuita dalla provincia, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, decorsi quali opera l'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione). In caso di aziende alberghiere la cui costruzione non sia ancora completata, è concessa, senza necessità di sopralluogo, una classificazione provvisoria di durata non superiore ai tre mesi successivi al rilascio della licenza d'esercizio, previa domanda ai competenti uffici provinciali corredata dello stato di avanzamento dei lavori e dalle indicazioni di cui al comma 1.

3. La classificazione è successivamente confermata o modificata sulla base di una verifica della documentazione prodotta dall'istante.

4. Le province, ai fini dell'attribuzione della classificazione, possono avvalersi, in fase di istruttoria, di una commissione nella cui composizione deve essere prevista la presenza di rappresentanti degli albergatori e dei consumatori.

Art. 27
(Pubblicità della classe e dei provvedimenti di classificazione)

1. È fatto obbligo alle aziende alberghiere di esporre in modo visibile all'esterno e all'interno il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione.

2. I prezzi minimi e massimi, praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento.

3. I provvedimenti di classificazione sono affissi all'albo pretorio della provincia e del comune ove hanno sede gli esercizi alberghieri interessati. Copia del provvedimento di classificazione è trasmesso alla Regione.

Art. 28
(Rilascio della licenza d'esercizio)

1. La classificazione costituisce condizione necessaria per il rilascio della licenza d'esercizio da parte del comune ove l'azienda alberghiera è localizzata.

2. La licenza d'esercizio contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle

camere e degli eventuali appartamenti e dei letti, al periodo di apertura ed all'ubicazione.

3. Per le residenze turistico alberghiere la licenza d'esercizio contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero degli appartamenti, delle eventuali camere e dei letti, al periodo di apertura ed all'ubicazione.

4. Qualora una licenza d'esercizio sia richiesta per l'esercizio di azienda alberghiera avente denominazione identica a quella di altra azienda operante nel territorio dello stesso comune o comune contermini, il rilascio è subordinato alla verifica del mutamento della denominazione presso la competente CCIAA.

Art. 29
(Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione alberghiera, alla comunicazione delle tariffe, alla relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi e alla irrogazione delle sanzioni.

2. In caso di accertate inadempienze, la Giunta regionale assegna alla provincia un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario *ad acta*.

Art. 30
(Ricorsi)

1. Contro la classificazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, presso una commissione nominata da ciascuna provincia composta da cinque membri:

- a) il presidente della provincia o suo delegato, che la presiede;
- b) due rappresentanti degli albergatori scelti con il criterio della rappresentanza proporzionale delle loro associazioni in ambito provinciale;
- c) due esperti del settore, preferibilmente scelti tra rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

2. Possono ricorrere alla commissione anche gli utenti che hanno riscontrato, nel corso di un soggiorno, situazioni difformi nelle dotazioni o nei servizi rispetto alla classificazione attribuita all'esercizio.

3. Il ricorso è deciso entro trenta giorni dalla presentazione, trascorsi inutilmente i quali lo stesso si intende respinto.

Art. 31
(Sanzioni)

1. Il titolare di un'azienda alberghiera che rifiuti di fornire le informazioni richiestegli necessarie ai fini della verifica della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero, o non conformi alla classificazione della propria azienda, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 516 a euro 1.549.

2. Il titolare di un'azienda alberghiera che ometta di esporre il segno distintivo della categoria e/o della classificazione attribuita e il tariffario delle camere alberghiere, ovvero attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo una classificazione diversa da quella ottenuta, ovvero affermi la disponibilità di attrezzatura diversa da quella esistente, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 1.033 a euro 1.549.

3. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). Le somme dovute sono riscosse ed introitate dalle province.

CAPO II
ATTIVITÀ RICETTIVA NON ALBERGHIERA

Art. 32
(Finalità)

1. La Regione disciplina le seguenti strutture ricettive non alberghiere:

- a) case per ferie;
- b) ostelli per la gioventù;
- c) rifugi alpini e rifugi escursionistici;
- d) esercizi di affittacamere;
- e) case e appartamenti per vacanze;
- f) bed & breakfast;
- g) bivacchi fissi.

2. Non rientrano nella disciplina del presente capo le strutture ricettive socio-assistenziali disciplinate dalla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia) e dal piano socio-sanitario regionale previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).

3. In occasione di manifestazioni o raduni e, comunque, per periodi non superiori a giorni trenta, il comune può rilasciare a enti pubblici, associazioni od enti religiosi nulla osta per l'utilizzo di immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva.

SEZIONE I
Case per ferie e ostelli per la gioventù

Art. 33
(Definizione di case per ferie)

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Art. 34
(Caratteristiche funzionali delle case per ferie)

1. Nelle case per ferie sono assicurati un servizio di telefono ad uso comune e un arredamento minimo per camera da letto costituito da: un letto, una sedia o sgabello, uno scomparto armadio per persona ed un cestino porta rifiuti.

2. Le case per ferie devono altresì possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 35
(Definizione di ostelli per la gioventù)

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, gestite da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive.

Art. 36
(Caratteristiche funzionali degli ostelli)

1. Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

2. Negli ostelli per la gioventù è garantita la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi per finalità culturali, di svago, di sport e di socializzazione.

3. Gli ostelli per la gioventù possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative.

SEZIONE II
Rifugi alpini e rifugi escursionistici

Art. 37
(Definizione di rifugi alpini)

1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene, per periodi limitati nell'anno, ubicati, fuori dai centri urbani, a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine e in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni.

2. I rifugi alpini possono essere gestiti da enti pubblici e da enti od associazioni operanti statutariamente nel settore dell'alpinismo, nonché da privati.

Art. 38
(Caratteristiche funzionali dei rifugi alpini)

1. I rifugi alpini devono possedere caratteristiche idonee per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare, la costruzione deve avere carattere permanente, essere ubicata in modo da garantire sicuro asilo e ricettività adeguata alla cubatura, ed essere realizzata con criteri razionali e assicurare i seguenti requisiti:

- a) servizio di cucina o attrezzature per cucina comune;
- b) spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;
- c) spazio attrezzato per il pernottamento;
- d) alloggio riservato per il gestore, qualora si tratti di rifugio custodito;
- e) servizi igienici, di rifornimento idrico e mezzi di riscaldamento, nonché conveniente attrezzatura per la sosta e il pernottamento;
- f) attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde, altro);
- g) uno o più locali di fortuna con porte apribili dall'esterno, qualora, anche per brevi periodi, il rifugio non sia custodito.

2. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui al comma 1, lettere e), f) e g) devono essere posti in locali separati e il rifugio deve comunque disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonché di servizi igienico-sanitari.

3. Qualora si tratti di rifugi con custodia il proprietario del rifugio deve indicare il nominativo del custode e/o gestore che deve sottoscrivere, per accettazione, la denuncia di inizio attività. Il comune accerta che la persona abbia conoscenza della zona, delle vie d'accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini, nonché delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso, mediante attestazione del corpo nazionale del soccorso alpino. Qualora il custode proposto sia titolare di licenza di guida alpina o aspirante guida alpina, si prescinde dall'accertamento.

Art. 39
(Definizione di rifugi escursionistici)

1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane a quote non inferiori a 700 metri di altitudine.

Art. 40
(Caratteristiche funzionali dei rifugi escursionistici)

1. I rifugi escursionistici, in ragione delle loro particolari ca-

ratteristiche strutturali, devono possedere i medesimi requisiti tecnici ed igienico-sanitari e servizi previsti per le case per ferie di cui all'articolo 34.

SEZIONE III Esercizi di affittacamere

Art. 41 (Definizione di affittacamere)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti.

2. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, qualora tale attività sia svolta dal medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso, il comune annota in calce all'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, l'attività complementare di affittacamere svolta dal titolare.

3. Il titolare dell'esercizio di affittacamere può somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.

Art. 42 (Caratteristiche funzionali)

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.

2. Gli appartamenti utilizzati per l'attività di affittacamere devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario, completo di tazza igienica con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, ogni sei posti letto o frazione di sei superiore a due, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

3. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

4. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo dell'alloggio:

- pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente, ed almeno una volta alla settimana;
- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- telefono ad uso comune.

5. Per le camere da letto, l'arredamento minimo è costituito da un letto e una sedia per persona, oltre che da un armadio, da un tavolo-scrivitoio e da un cestino porta rifiuti.

SEZIONE IV Case ed appartamenti per vacanze

Art. 43 (Definizione di case ed appartamenti per vacanze)

1. Sono definite case ed appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario, in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni, in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.

2. Le case ed appartamenti per vacanze si considerano gestite in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti situati nel medesimo territorio comunale.

Art. 44 (Caratteristiche funzionali)

1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione e, fino all'entrata in vigore del regolamento recante l'indicazione degli standard qualitativi obbligatori minimi, gli standard indicati nell'allegato C, che fa parte integrante del presente testo unico.

2. L'utilizzo di case ed appartamenti per vacanze secondo le modalità previste dalla presente sezione non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.

3. In deroga alle norme vigenti, la ricettività può essere incrementata, purché sia garantito il minimo di mq 8 di superficie, al netto di ogni vano accessorio, per ogni posto letto.

4. Nelle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali:

- fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas;
- manutenzione ordinaria ai fini della piena efficienza dell'appartamento e dei connessi impianti tecnologici;
- pulizia dei locali, dei mobili, delle strutture e delle dotazioni di cucina ad ogni cambio del cliente;
- servizio di recapito e di ricevimento dell'ospite.

5. Ogni modificazione all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze deve essere preventivamente comunicata al sindaco del comune in cui è ubicato l'immobile.

6. Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni d'interesse locale o per particolari periodi dell'anno, il sindaco può, con singoli provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite minimo di giorni sette, previsto dall'articolo 43.

SEZIONE V Bed & Breakfast

Art. 45 (Servizio di ospitalità turistica bed & breakfast)

1. È denominata bed & breakfast l'attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione.

2. La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo bed & breakfast che può essere affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.

3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

4. L'attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell'assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio della destinazione d'uso dell'immobile.

5. L'attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.

6. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.

7. Il responsabile dell'attività è tenuto a registrare le presenze,

comunicarle alla locale autorità di pubblica sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.

8. Le tariffe, liberamente determinate, sono comunicate alla provincia competente. La provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive di bed & breakfast comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell'attività di informazione turistica. L'elenco è comunicato alla Regione.

9. Il responsabile dell'attività è tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.

SEZIONE VI

Disposizioni comuni alle attività ricettive non alberghiere

Art. 46 (Denuncia di inizio attività)

1. Le attività ricettive non alberghiere disciplinate nel presente capo, ad esclusione dei bivacchi fissi, sono intraprese previa denuncia di inizio di attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La denuncia è presentata al comune competente per territorio corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della denuncia deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività e deve essere inviata alla provincia competente per territorio.

3. Il comune comunica alla provincia e alle strutture IAT competenti per territorio le denunce di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione.

Art. 47 (Pubblicità dei prezzi)

1. I prezzi minimi e massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento e all'interno di ciascuna unità abitativa.

2. Le province esercitano le funzioni relative alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive residenziali non alberghiere nonché alla vigilanza.

3. I prezzi delle case e appartamenti per vacanze e degli affittacamere devono essere denunciati alla provincia, tramite il comune, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. A tali prezzi si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per i prezzi degli esercizi alberghieri.

4. I prezzi dei servizi delle strutture ricettive denominate case per ferie e ostelli per la gioventù devono essere denunciati al comune entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima dell'apertura della struttura, nel caso di apertura stagionale. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.

Art. 48 (Cessazione temporanea dell'attività ricettiva)

1. Il titolare delle strutture ricettive non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventivo avviso al comune.

2. Il periodo di cessazione temporanea della attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.

Art. 49 (Vigilanza e sanzioni)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica si-

curezza e delle aziende sanitarie locali, il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente capo.

2. Chiunque intraprende un'attività ricettiva non alberghiera senza averne fatto denuncia incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.033 a euro 5.165.

3. Chiunque esercita un'attività ricettiva non alberghiera in mancanza dei requisiti prescritti incorre nella sanzione amministrativa da euro 516 a euro 1.549.

4. Chiunque contravviene all'obbligo di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 47 incorre nella sanzione amministrativa da euro 129 a euro 387.

5. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 129 a euro 387.

6. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione o la cessazione dell'attività.

7. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). Le somme riscosse sono introitate dal comune.

SEZIONE VII Bivacchi fissi

Art. 50 (Definizione di bivacchi fissi)

1. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna non custoditi e di difficile accesso allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo agli alpinisti.

2. Chiunque intenda attivare bivacchi fissi, deve darne preventiva comunicazione al comune competente per territorio.

CAPO III ATTIVITÀ RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 51 (Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta)

1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

2. Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi ed aree di sosta.

3. Sono villaggi turistici gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di propri mezzi mobili di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

5. Sono campeggi gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

6. Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti minimi utilizzabili da clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

7. L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali è

consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi.

8. L'ente gestore può stabilire modalità specifiche da osservare per la realizzazione delle recinzioni e per lo svolgimento dell'attività ricettiva.

9. Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area con le dotazioni previste dal codice della strada.

10. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

11. I campeggi ed i villaggi turistici all'interno dei quali sono presenti strutture ricreative ed attrezzature sportive di carattere permanente e di costruzione non precaria, aventi estensione minima pari al trenta per cento della superficie totale, possono utilizzare in forma aggiuntiva la denominazione di centro vacanze.

Art. 52 (Norme comuni)

1. Le attrezzature e gli altri allestimenti di soggiorno possono essere dotati di preingressi mobili.

2. È vietata la vendita di piazzole e di strutture ancorate al suolo; è altresì vietata la locazione delle stesse per periodi pluriennali e qualsiasi altra forma di cessione in godimento che possa far venire meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario delle aziende ricettive all'aria aperta.

3. I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative possono essere gestiti direttamente dal titolare dell'azienda ricettiva o dati in gestione a terzi. L'uso di tali servizi, impianti ed attrezzature non può comunque, essere imposto ai clienti.

Art. 53 (Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta, alla comunicazione delle tariffe, alla relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi e alla irrogazione delle sanzioni.

2. La provincia invia annualmente alla Regione una relazione sulla situazione reale e sugli indicatori di sviluppo delle aziende ricettive.

3. In caso di accertate inadempienze, la Giunta regionale assegna alla provincia inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario *ad acta*.

Art. 54 (Aree destinate ad aziende ricettive all'aria aperta)

1. Le aziende ricettive di cui all'articolo 51 sono realizzate in zone individuate dagli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, in conformità alle norme e agli indirizzi del Piano territoriale paesistico regionale e degli strumenti di pianificazione territoriale con valenza paesistica vigente.

2. L'insediamento delle aziende ricettive all'aria aperta è consentito esclusivamente nelle aree a tal fine destinate dal piano regolatore generale corredato dallo studio geologico avente i contenuti previsti al comma 3.

3. Qualora l'azonamento del piano regolatore generale non sia supportato dallo studio geologico di cui al comma 2, il comune predispone uno studio idrogeologico dell'area interessata dal complesso, eseguito da un professionista abilitato, ed esteso anche alle aree circostanti le cui caratteristiche morfologiche possono generare rischi.

4. Il comune censisce le aziende ricettive all'aria aperta inse-

diate in zone ad elevato rischio idrogeologico e adotta ogni provvedimento utile a garantire la pubblica incolumità.

Art. 55 (Titolo abilitativo edilizio)

1. La realizzazione delle strutture fisse delle aziende ricettive di cui al presente capo è soggetta a permesso di costruire rilasciato dal comune competente per territorio, ovvero a denuncia di inizio attività, che devono essere accompagnate dalla relazione paesistica inerente la sensibilità del sito e l'incidenza del progetto proposto.

2. Per i nuovi insediamenti lo strumento urbanistico comunale può disporre, in considerazione della estensione, dello stato di urbanizzazione e delle infrastrutture delle aree, la previa approvazione di un piano attuativo esteso all'intero ambito interessato dall'insediamento.

3. Non è richiesto il titolo abilitativo edilizio per gli allestimenti mobili di pernottamento, che conservano i meccanismi di rotazione in funzione, non sono collegati permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria sono rimovibili in qualsiasi momento.

Art. 56 (Classificazione, criteri, validità e revisione)

1. La provincia provvede alla classificazione dei campeggi, dei villaggi turistici e delle aree di sosta.

2. La classificazione avviene in base a requisiti predeterminati per ciascuno dei livelli attribuibili, contrassegnati da uno a quattro stelle.

3. Le aziende di nuova apertura sono classificate secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 65.

4. Le aziende già esistenti che, per il mantenimento del livello di classificazione, devono attuare interventi di tipo strutturale e impiantistico, sono tenute a concludere tali lavori entro quattro anni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 65.

5. La classificazione delle aziende ricettive ha validità per un quinquennio.

6. L'interessato, in relazione a sopravvenuti cambiamenti, può chiedere alla provincia di rivedere la classificazione.

7. La provincia può procedere di propria iniziativa ad una nuova classificazione dell'azienda, qualora accerti che la stessa possiede requisiti diversi dal livello di classificazione attribuito.

Art. 57 (Procedura per l'attribuzione della classificazione, ricorsi e pubblicità)

1. Per le aziende di nuova apertura si procede alla classificazione sulla base di dichiarazione del titolare dell'azienda ricettiva concernente la qualità e la quantità dei servizi offerti, corredata del progetto tecnico e degli elaborati presentati ai fini dell'ottenimento della concessione medesima, con indicazione della specifica utilizzazione e della superficie netta delle piazzole e dei locali di servizio.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il termine di trenta giorni dall'ultimazione dei lavori.

3. Qualunque modifica ai contenuti della dichiarazione e degli allegati è comunicata alla provincia.

4. La provincia può chiedere agli interessati ulteriori elementi di valutazione, nonché accertare, mediante sopralluoghi, i dati indispensabili per la classificazione.

5. Avverso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso in opposizione alla provincia, entro trenta giorni dalla notificazione.

6. La classificazione attribuita all'azienda ricettiva è esposta al pubblico.

7. Entro il 30 dicembre di ogni anno, le province trasmettono alla Regione, all'ENIT e all'ISTAT gli elenchi delle aziende, distinti per tipo e livello di classificazione.

**Art. 58
(Attrezzature, impianti ed arredi)**

1. Le attrezzature e gli impianti sono tenuti in buone condizioni di funzionamento; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione, nonché alle norme di sicurezza.

2. È assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, in particolare, un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti, con esclusione delle installazioni igienico-sanitarie riservate.

3. Sono inoltre realizzati tutti gli adeguamenti strutturali previsti da leggi e regolamenti vigenti in materia, al fine di consentire agli anziani e alle persone con limitate capacità motorie la fruizione dei servizi offerti.

**Art. 59
(Autorizzazione all'esercizio)**

1. L'esercizio delle aziende ricettive all'aria aperta è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune, competente per territorio, su domanda di chi ha titolo per assumerne la gestione.

2. Il richiedente che non sia una persona fisica designa un responsabile della gestione. Il mutamento del responsabile, nonché il subentro di terzi nella gestione sono immediatamente comunicati al comune. Nella domanda deve essere indicata la denominazione prescelta e il periodo di apertura.

3. Avverso il diniego dell'autorizzazione all'esercizio è ammesso ricorso in opposizione al comune entro trenta giorni dalla notificazione.

4. L'autorizzazione all'esercizio è comunicata dal comune alla provincia competente per territorio.

5. Qualsiasi variazione dei contenuti della domanda di autorizzazione è comunicata al comune.

**Art. 60
(Obblighi dei titolari dell'autorizzazione all'esercizio)**

1. I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta sono tenuti a registrare i nominativi delle persone alloggiate e a comunicarli alla locale autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

2. È fatto obbligo ai gestori delle aziende ricettive all'aria aperta di comunicare tempestivamente agli organi competenti il movimento degli ospiti, secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.

3. I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta devono essere muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche nei confronti di familiari ed ospiti dei clienti, pena la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 59.

**Art. 61
(Disciplina delle tariffe e obbligo di comunicazione)**

1. Secondo le disposizioni vigenti, le tariffe dei servizi delle aziende ricettive all'aria aperta sono liberamente determinate dai singoli gestori e comunicate alla provincia competente per territorio.

2. Per gli esercizi di nuova apertura, la prima comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio.

3. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilità di applicare tariffe superiori a quelle regolarmente comunicate.

**Art. 62
(Vigilanza, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione)**

1. Le province, nell'esercizio dei compiti di vigilanza di cui

all'articolo 53, comma 1, dispongono la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi, qualora:

- a) non sia data comunicazione di una temporanea chiusura;
- b) siano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;
- c) siano accertate irregolarità amministrative.

2. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno in caso di infrazione a quanto previsto dall'articolo 52, commi 2 e 3.

3. La revoca dell'autorizzazione è disposta:

- a) in caso di mancata eliminazione delle cause di sospensione di cui al comma 1, lettere b) e c) ed al comma 2;
- b) in caso di prosecuzione dell'attività durante il periodo di sospensione;
- c) in caso di perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione o di mancata comunicazione di variazione dei predetti requisiti.

4. L'autorizzazione viene dichiarata decaduta nel caso che:

- a) l'attività non sia iniziata entro novanta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione;
- b) non si sia verificata la riapertura dell'azienda, trascorso il periodo di chiusura temporanea.

5. Avverso i provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione è ammesso ricorso in opposizione alla provincia entro trenta giorni dalla notificazione.

**Art. 63
(Sanzioni)**

1. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 3.099 a euro 10.329:

- a) chiunque intraprenda attività ricettive all'aria aperta senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione.

2. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 1.033 a euro 3.099:

- a) il titolare dell'autorizzazione all'esercizio le cui attrezzature ed i cui impianti non risultino in buone condizioni di funzionamento o non siano di qualità adeguata al livello di classificazione attribuito;
- b) il titolare dell'autorizzazione all'esercizio che non esponga al pubblico la classificazione dell'azienda;
- c) il titolare dell'autorizzazione all'esercizio che non comunichi o comunichi in modo incompleto le tariffe dei servizi di cui all'articolo 61 o che applichi tariffe diverse da quelle comunicate.

3. Per ogni violazione successiva ad altra, anche di diversa specie, la sanzione è applicata in misura doppia.

4. Le somme dovute sono riscosse ed introitate dalle province.

5. Fermo il disposto di cui al comma 1, lettera a), chi esercita attività ricettiva all'aria aperta senza la prescritta autorizzazione non può ottenere l'autorizzazione all'esercizio per un periodo di tre anni dalla data di accertamento della violazione.

6. Avverso l'irrogazione di sanzioni pecuniarie è ammesso ricorso in opposizione alla provincia entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

**Art. 64
(Autorizzazione per campeggi temporanei. Dero­ ghe ed esclusioni)**

1. Non sono soggetti agli obblighi del presente capo ove siano comunque garantite condizioni di sicurezza e sia assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela dell'ambiente:

- a) i campeggi temporanei, organizzati nel caso di eventi a carattere straordinario, situati in aree pubbliche o private;
- b) i campeggi temporanei organizzati per gli associati dagli enti, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e religiosi, in aree da loro prescelte.

2. L'allestimento di tali campeggi deve essere preventivamente autorizzato, per il periodo definito, dal comune sul cui territorio si intende organizzare il soggiorno, sentita l'autorità sanitaria locale.

3. Gli enti, le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro devono provvedere ad una adeguata copertura assicurativa, da allegare alla domanda di autorizzazione all'esercizio, di cui costituisce requisito indispensabile.

Art. 65 (Regolamento di attuazione)

1. All'attuazione delle disposizioni del presente capo si provvede con regolamento.

TITOLO IV ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Art. 66 (Figure professionali)

1. Il presente Titolo disciplina l'accesso, l'abilitazione e l'esercizio delle professioni di guida turistica e accompagnatore turistico.

2. La qualifica di guida turistica è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive.

3. La qualifica di accompagnatore turistico è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche anche in occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti. Tale qualifica corrisponde a quella di corriere di cui all'articolo 19, comma 1, numero 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382).

4. L'esercizio delle professioni di cui ai commi 2 e 3 non è consentito negli ambienti naturali montani per quanto concerne le attività specificamente demandate ai maestri di sci, alle guide e aspiranti guide alpine e agli accompagnatori di media montagna dalla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) e dal regolamento regionale attuativo 6 dicembre 2004, n. 10, sulla promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna.

Art. 67 (Accesso alle professioni turistiche)

1. Si accede alla professione di guida turistica e di accompagnatore turistico previo ottenimento dell'abilitazione rilasciata alternativamente a seguito di:

- a) superamento dell'esame di idoneità relativo a ciascuna professione sostenuto ai sensi dell'articolo 68.
- b) superamento dell'esame di accertamento di idoneità effettuato dopo la frequenza di corsi di formazione professionale ai sensi della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia).

Art. 68 (Esami per il rilascio dell'abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico)

1. Il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio della professione

di guida turistica e accompagnatore turistico è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame scritte ed orali, distinte per ciascuna professione, finalizzate all'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente, sostenute avanti alle apposite commissioni giudicatrici previste dall'articolo 69.

2. Ogni anno la provincia indice la sessione d'esame, fissando le modalità di effettuazione delle prove ed i termini entro i quali devono essere presentate le domande di ammissione.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 2 aprile 2007, n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), sono esonerati dal possesso dell'abilitazione:

- a) gli accompagnatori aventi cittadinanza straniera, domiciliati all'estero e da là provenienti nell'esercizio della loro attività in accompagnamento di stranieri;
- b) coloro che svolgono non professionalmente l'attività di accompagnamento e di guida esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose o sociali e in modo diretto solo a favore dei propri associati;
- c) coloro che, nell'ambito delle proprie funzioni, esercitano attività didattiche e di tutela dei beni culturali, nonché coloro che, in occasione di conferenze o convegni, svolgono attività divulgative del patrimonio artistico e culturale della Lombardia;
- d) coloro che svolgono, in qualità di dipendente di agenzia di viaggio o di impresa turistica, attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e partenze da e per porti, aeroporti e stazioni di mezzi di trasporto.

4. Per l'esercizio della professione da parte di un accompagnatore turistico appartenente a paesi membri della Unione europea, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

Art. 69 (Composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici d'esame)

1. La provincia nomina le commissioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

2. La commissione d'esame per guida turistica è composta da un dirigente che la presiede, due esperti di storia dell'arte, un docente di tecnica del turismo, un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa.

3. La commissione d'esame per accompagnatore turistico è composta da un dirigente che la presiede, un docente di geografia, due docenti di tecnica del turismo, un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa.

4. Le commissioni d'esame sono integrate per la prova orale da docenti di lingua straniera o madrelingua, nominati sulla base delle richieste presentate dai candidati. Gli stessi partecipano alle sole riunioni per le quali, in relazione alla lingua straniera di cui sono esperti, si è resa necessaria la loro nomina. Per ogni membro effettivo e per il segretario è nominato un supplente, che opera in caso di assenza del membro effettivo. In caso di mancata designazione, entro il termine stabilito dalla provincia, dei rappresentanti dell'associazione di categoria, la commissione può comunque essere insediata e svolgere la propria attività.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato provinciale.

6. Ai membri della commissione competono le indennità stabilite dalla provincia ai sensi della normativa vigente.

**Art. 70
(Requisiti di ammissione all'esame)**

1. I requisiti per l'accesso all'esame sono:
 - a) la cittadinanza italiana o di altro stato membro della Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente;
 - b) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto.
2. Per l'ammissione all'esame è dovuto un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti dall'amministrazione competente.

**Art. 71
(Presentazione delle domande)**

1. La domanda di ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico deve essere presentata alla provincia entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 68, con il quale viene indetta la sessione d'esame.
2. Nella domanda occorre indicare, oltre alle complete generalità del candidato, il recapito presso il quale trasmettere le comunicazioni relative agli esami, le lingue straniere per le quali si vuole essere abilitati e, nel caso delle guide turistiche, l'indicazione della provincia per la quale si intende conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione.
3. Le domande contengono inoltre l'indicazione della cittadinanza.

**Art. 72
(Materie d'esame)**

1. Le materie d'esame vertono su distinte materie in relazione alle figure professionali di:
 - a) guida turistica:
 - a1) prova scritta: elementi storico-artistici, geografici, paesaggistici ed economici della località prescelta, con riferimenti anche alle località limitrofe;
 - a2) prova orale: materie della prova scritta; colloquio in almeno una lingua straniera scelta dal candidato; compiti e norme di esercizio dell'attività professionale, nonché nozioni generali di legislazione turistica.
 - b) accompagnatore turistico:
 - b1) prova scritta: geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea; legislazione, tecnica ed organizzazione turistica tecnica dei trasporti;
 - b2) prova orale: materie della prova scritta; nozioni di tecnica valutaria e doganale; colloquio in una lingua straniera prescelta dal candidato; elementi di legislazione turistica, compiti e norme di esercizio dell'attività professionale.
2. La valutazione di ciascuna prova è espressa con un giudizio di idoneità o non idoneità.
3. I candidati che non hanno conseguito il giudizio di idoneità nella prova scritta non sono ammessi a sostenere la prova orale.
4. Sono abilitati all'esercizio della rispettiva professione i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle due prove d'esame.
5. La provincia, riscontrata la regolarità e la validità delle procedure, approva l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione, rispettivamente, di guida turistica e di accompagnatore turistico.
6. La provincia rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione valido all'esercizio della professione con l'indicazione del tipo specifico di professione, delle lingue straniere e, per le sole guide turistiche, con l'indicazione della provincia per la quale il candidato ha ottenuto l'abilitazione.

**Art. 73
(Esame suppletivo)**

1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, già in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e che vogliono conseguire l'abilitazione in ulteriori lingue straniere, sono ammessi a sostenere la sola prova orale nella lingua prescelta nelle sessioni ordinarie d'esame.
2. A tal fine gli interessati presentano domanda, contenente l'indicazione del tipo di abilitazione posseduta, entro i termini di cui all'articolo 71, comma 1, con l'indicazione della lingua straniera per la quale intendono ottenere l'ulteriore abilitazione.

**Art. 74
(Elenchi regionali delle guide turistiche e accompagnatori turistici)**

1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici sono iscritti in distinti elenchi numerati progressivamente istituiti presso la direzione generale competente, annualmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico è rilasciato dalla provincia.
3. Le caratteristiche del tesserino di cui al comma 2 sono determinate con decreto del direttore della competente direzione generale regionale.
4. Il tesserino nel corso dello svolgimento dell'attività cui l'abilitazione si riferisce, deve essere mantenuto visibile sulla persona, nel corso dello svolgimento dell'attività cui l'abilitazione si riferisce.

**Art. 75
(Divieti)**

1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici nell'esercizio delle loro funzioni non possono esercitare attività estranee alla loro professione ed in particolare attività di carattere commerciale.
2. Il divieto comprende, inoltre, l'esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggi, pubblici esercizi e simili.
3. È fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggi, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica e di accompagnatore turistico, soggetti privi della rispettiva abilitazione.

**Art. 76
(Agevolazioni per le guide turistiche)**

1. Negli orari di apertura al pubblico, le guide turistiche, munite di abilitazione, nell'esercizio della loro professione, sono ammesse gratuitamente, ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri) convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e simili, di proprietà dello Stato, di enti pubblici o di privati, esistenti sul territorio provinciale per il quale hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

**Art. 77
(Sanzioni)**

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo i comuni applicano le seguenti sanzioni:
 - a) per l'esercizio dell'attività di guida turistica ed accompagnatore turistico senza possesso della relativa abilitazione la sanzione amministrativa da euro 1.033 a euro 4.132;
 - b) per chiunque si avvalga di soggetti non abilitati per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico la sanzione amministrativa da euro 1.033 a euro 4.132;

- c) per il mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 75, commi 1 e 2, la sanzione amministrativa da euro 1.033 a euro 4.132.

Art. 78
(Vigilanza e controllo)

1. I comuni esercitano la vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, nonché sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo.

2. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

3. Per le finalità di cui alla l.r. 90/1983, i provvedimenti d'irrogazione delle sanzioni amministrative devono essere comunicati al competente settore della Giunta regionale.

TITOLO V
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 79
(Finalità)

1. Il presente titolo disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo e di organizzazione di viaggi esercitati da associazioni senza scopo di lucro, sodalizi, gruppi sociali e comunità.

Art. 80
(Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo, fatte salve le attività esercitate direttamente dalla Regione.

Art. 81
(Agenzie di viaggio e turismo)

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita biglietti di viaggi e soggiorni ovvero intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività. Tali attività possono essere effettuate da:

- a) agenzie che organizzano viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico, comunque inteso, ma che vendono alle agenzie di cui alla lettera b);
- b) agenzie con vendita diretta al pubblico.

2. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970), nonché ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

3. Le agenzie di viaggio e turismo possono convenzionare con i propri clienti la dislocazione di terminali remoti posti all'interno di strutture diverse da quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Dette prestazioni sono consentite nei confronti delle parti che si sono impegnate e non possono essere rivolte ad altri soggetti. L'attività è soggetta a comunicazione alla provincia competente per territorio entro il termine di trenta giorni dall'inizio.

4. Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso delle prescritte autorizzazioni, possono svolgere anche ulteriori attività aggiuntive quali:

- a) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;

- b) l'accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
- c) la prenotazione di servizi presso le strutture turistico-ricettive o di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
- d) l'attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche;
- e) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- f) il noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto;
- g) le operazioni di emissione ai viaggiatori, in nome e per conto delle imprese di assicurazione, di polizze turistiche a garanzia di infortuni, di assistenza malattia, di furto e/o danni al bagaglio o altre forme di copertura assicurativa;
- h) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- i) l'assistenza per il rilascio dei passaporti e visti consolari;
- l) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici, di assegni circolari ed altri titoli di credito per viaggiatori, di lettere di credito e di cambio valuta;
- m) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo quali guide e opere illustrative;
- n) l'organizzazione di convegni e congressi;
- o) l'organizzazione di viaggi con annesso vendite promozionali;
- p) la prenotazione o vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed eventuali altri tipi di trasporto.

Art. 82
(Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)

1. L'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata dalla provincia nel cui ambito territoriale ha sede l'agenzia. Escluse le autorizzazioni di cui al comma 3, al procedimento di rilascio delle autorizzazioni si applica l'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 15/2002.

2. La provincia rilascia l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e turismo alla persona fisica richiedente o al legale rappresentante o a un suo delegato nel caso di persona giuridica. Il titolare, entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, è tenuto ad iniziare l'attività pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione di agenzia di viaggio e turismo a persone fisiche e giuridiche straniere di altri Stati membri dell'Unione europea, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

4. È fatto divieto alle agenzie non autorizzate alla vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne esterne devono contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico, ed eventuali vetrine e spazi pubblicitari di pubblica visione debbono contenere proposte di propria programmazione o proposte per le quali l'agenzia è intermediaria nei confronti di agenzie di cui all'art. 81, comma 1, lettera b).

5. Per le agenzie che svolgono la loro attività all'interno di strutture pubbliche o private, che non hanno libero accesso al pubblico, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente legge, è necessario il requisito di indipendenza dei

locali da altre attività, fatti salvi i servizi e le entrate principali, che possono essere comuni. Analoga norma vale per le agenzie che svolgono la loro attività in un centro commerciale integrato ove sussiste una pluralità di autorizzazioni.

6. La provincia comunica trimestralmente al competente settore della Giunta regionale gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate e delle relative modificazioni.

7. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 83

(Domanda per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 82 deve essere presentata domanda alla provincia competente per territorio, in cui sono specificate:

- a) le generalità, la cittadinanza e residenza del titolare persona fisica ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società, nonché le generalità, residenza, cittadinanza del legale rappresentante della stessa e degli eventuali componenti l'organo di amministrazione;
- b) l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- c) le generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia;
- d) la forma con la quale si intende esercitare l'attività ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettere a) o b) od entrambe;
- e) il comune in cui si intende condurre l'impresa nonché la relazione illustrativa dei locali in cui l'agenzia prevede di svolgere la propria attività, con allegata planimetria, avendo cura che sussistano condizioni di indipendenza da attività diverse da quella prevista per l'agenzia;
- f) la denominazione prescelta.

2. La Giunta regionale individua la ulteriore documentazione a corredo dell'istanza e delle successive richieste di modifica delle condizioni originarie.

Art. 84 **(Istruttoria)**

1. La provincia competente per territorio, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 241/1990:

- a) accerta la regolarità della domanda, nonché la completezza e la congruità della documentazione ad essa allegata;
- b) accerta presso i competenti uffici governativi che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane;
- c) accerta l'iscrizione al registro regionale di cui all'articolo 93 del direttore tecnico indicato nella domanda;
- d) acquisisce il contratto di lavoro del direttore tecnico dell'agenzia.

2. Esaurita l'istruttoria, la provincia competente per territorio comunica all'interessato l'esito della stessa. In caso di esito positivo, fissa il termine entro il quale quest'ultimo deve:

- a) costituire il deposito cauzionale di cui all'articolo 90;
- b) stipulare una polizza assicurativa congrua relativamente alle prescrizioni di cui all'articolo 89;
- c) produrre il certificato di agibilità dei locali e certificazione della destinazione d'uso degli stessi ai fini commerciali;
- d) stipulare il contratto di lavoro del direttore tecnico.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che l'interessato abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.

Art. 85

(Contenuto dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:

- a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;
- b) il titolare, persona fisica o giuridica. Per le società, va altresì indicata espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale, il legale rappresentante, il codice fiscale o la partita IVA;
- c) la forma di attività autorizzata, ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera a) o anche lettera b);
- d) il direttore tecnico;
- e) l'esatta ubicazione dei locali ove viene svolta l'attività di esercizio.

2. I titolari delle agenzie hanno l'obbligo di comunicare preventivamente alla provincia ogni variazione che intendono apportare alle condizioni originarie, in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

3. Deve essere rilasciata una nuova autorizzazione: per la variazione di denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo, per il trasferimento di sede in altra provincia, per il cambio di titolarità, ogni qual volta si modifica la persona giuridica, la ragione sociale o la denominazione societaria, nonché per la cessione d'azienda o di ramo d'azienda, per il conferimento o la fusione.

4. La modificazione di titolarità a seguito di mera variazione del legale rappresentante, il trasferimento di sede nella stessa provincia, la sostituzione del direttore tecnico, l'estensione di attività comportano il solo aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione in calce al provvedimento autorizzativo.

5. Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 86

(Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione)

1. La cessione, per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo, comporta il trasferimento di titolarità a favore degli aventi causa dell'autorizzazione di cui all'articolo 82, purché tale attività, alla data di presentazione dell'istanza di trasferimento, sia legittimamente in essere e non siano in corso provvedimenti di revoca o di decadenza dell'autorizzazione stessa.

2. Il subentrante deve essere in ogni caso in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

Art. 87

(Chiusura temporanea delle agenzie)

1. Alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, nell'arco di un anno solare, un periodo di chiusura non superiore a quarantacinque giorni, previa comunicazione alla provincia.

2. La chiusura per periodi superiori è soggetta ad autorizzazione preventiva; qualora nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza formale la chiusura non venga autorizzata, l'istanza si intende comunque accolta.

3. La chiusura non può essere concessa per un periodo superiore a sei mesi, e può essere rinnovata una volta sola.

Art. 88

(Programmi di viaggio)

1. I programmi devono contenere, ai fini della loro pubblicazione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:

- a) il soggetto produttore o organizzatore;
- b) le date di svolgimento;

- c) l'itinerario;
- d) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
- e) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
- f) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e di guide autorizzate e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori per i mezzi di trasporto, e l'ubicazione e le categorie turistiche per l'albergo o l'alloggio;
- g) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
- h) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente sia per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
- i) il periodo di validità del programma;
- l) gli estremi della garanzia assicurativa, di cui all'articolo 89, con l'indicazione dei rischi coperti;
- m) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;
- n) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- o) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale, in materia di visti e passaporti, necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio.

2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio.

3. Il programma costituisce un'offerta al pubblico ed è l'elemento di riferimento della promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento. Il programma è posto a disposizione dei consumatori, e le amministrazioni competenti possono richiedere copia dello stesso al fine di vigilare sui corretti adempimenti prescritti.

4. La pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa, deve contenere l'esplicito riferimento all'agenzia e al relativo provvedimento autorizzativo.

5. Il contratto di viaggio è sottoposto alle disposizioni della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio, nonché del d.lgs. 206/2005.

Art. 89 (Assicurazione)

1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima del rilascio della autorizzazione, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio di cui alla legge 1084/1977, nonché dal d.lgs. 206/2005 riguardo ai circuiti «tutto compreso».

2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.

3. L'agenzia invia annualmente alla provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata.

Art. 90 (Cauzione)

1. La cauzione deve essere prestata dall'agenzia in misura pari al doppio dell'entità della sanzione massima (euro 20.657).

2. La cauzione è prestata alla provincia ed è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'impresa. I titoli validi per il riconoscimento della cauzione, ancorché sia garantita l'immediata disponibilità delle somme, oltre ai contanti, possono essere:

- a) titoli di rendita pubblica esenti da vincoli;
- b) titoli al portatore;
- c) certificazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

3. Il deposito cauzionale con provvedimento della regione può essere utilizzato a ristoro di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte, a fronte di ordinanze-ingiunzioni di pagamento.

4. Nei casi in cui il deposito cauzionale si riduca rispetto alla sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nel suo importo entro trenta giorni dal ricevimento della diffida della regione ad adempiervi, pena la revoca dell'autorizzazione.

5. Il deposito cauzionale è vincolato fino a quando permane in essere l'attività. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è disposto non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività.

Art. 91 (Requisiti professionali del direttore tecnico)

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata ad un direttore iscritto nel registro di cui all'articolo 93.

2. Sono iscritti, su domanda, nel registro coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità all'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, previo superamento dell'esame previsto dall'articolo 92.

3. Sono del pari iscritti, su domanda, nel registro regionale dei direttori tecnici:

- a) coloro i quali siano in possesso di attestato di idoneità, conseguito presso altra regione e provincia autonoma, o che comprovino l'iscrizione nel registro della regione di provenienza;
- b) i cittadini di stati appartenenti alla Unione europea, in possesso dei titoli e documenti previsti dal d.lgs. 229/2002, che comprovino anche l'esercizio di una attività per sei anni consecutivi in qualità di lavoratore autonomo o di dirigente d'azienda. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività svolte in forma indipendente sono rilasciati dalle CCIAA, mentre quelle svolte in forma dipendente sono rilasciati dai centri per l'impiego nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro;
- c) i direttori tecnici, cittadini di Stati non appartenenti alla Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente Titolo.

4. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività in una sola agenzia, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro che può essere di dipendenza o di collaborazione continuativa e coordinata.

5. Il titolare della agenzia deve trasmettere alla provincia, competente per territorio, copia del contratto di lavoro del direttore tecnico per il rilascio di nuova autorizzazione e ogni qualvolta si modifichino le condizioni originarie dell'autorizzazione stessa.

Art. 92 (Esame di idoneità e commissione d'esame)

1. La provincia indice, con proprio provvedimento, almeno una volta all'anno, le prove di esame finalizzate a verificare il possesso di adeguate caratteristiche professionali, quali:

- a) la conoscenza dell'amministrazione e dell'organizzazione

delle agenzie di viaggio e turismo, in relazione alle attività previste dall'articolo 81;

- b) la conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- c) la conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua straniera scelta tra quelle dei paesi aderenti all'Unione europea o tra le lingue cinese, giapponese o russo.

2. Con lo stesso provvedimento viene stabilito il contenuto delle prove d'esame ed ogni altra modalità di attuazione delle stesse.

3. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia, l'interessato deve presentare domanda dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione europea; sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente;
- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da un istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato, o di equivalente diploma conseguito all'estero e riconosciuto in Italia; l'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da certificazione rilasciata a norma di legge;
- d) documentazione della struttura provinciale per il lavoro attestante l'attività lavorativa svolta con le mansioni previste dal IV livello o superiore, in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo, presso un'agenzia di viaggio e turismo per almeno due anni.

4. La domanda deve contenere l'indicazione delle due lingue sulle quali l'interessato intende essere esaminato.

5. Per l'ammissione all'esame è dovuta una somma a titolo di concorso alle spese, nella misura e nei modi stabiliti dalla provincia.

6. La commissione giudicatrice è nominata dalla provincia ed è composta da:

- a) un dirigente della provincia, che la presiede;
- b) un docente di economia del turismo o di economia;
- c) un docente di tecnica aziendale turistica;
- d) due direttori tecnici designati dalle associazioni maggiormente rappresentative delle agenzie di viaggio e turismo a livello regionale;
- e) un docente di lingua inglese e un docente della seconda lingua straniera oggetto di esame.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della provincia.

8. Per ogni membro effettivo e per il segretario viene nominato un supplente che opera unicamente in caso di assenza del membro effettivo. I membri effettivi e i membri supplenti non possono essere nominati più di una volta in un biennio.

9. In caso di mancata designazione, entro il termine stabilito dalla provincia, dei componenti di cui al comma 6, lettera d), la commissione può essere insediata e svolgere la propria attività. Per la correzione delle prove scritte la commissione può articolarsi in sottocommissioni.

10. Ai membri della commissione sono corrisposte le indennità previste dalla legislazione vigente.

Art. 93 (Registro regionale dei direttori tecnici)

1. Il registro dei direttori tecnici viene tenuto ed aggiornato presso il settore competente della Regione.

2. Le domande previste dall'articolo 91, debitamente sottoscritte, sono inoltrate alla competente direzione generale della Giunta regionale, allegando:

- a) l'attestato di idoneità conseguito in esito all'esame di cui all'articolo 92;
- b) l'estratto del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti, di data non antecedente ai tre mesi dalla presentazione dell'istanza stessa.

3. Sono iscritti, previa domanda, nel registro regionale dei direttori tecnici, i titolari di autorizzazione di agenzia di viaggio e turismo e i dipendenti di agenzia di viaggio e turismo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 229/2002.

4. Il registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo è pubblicato ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Il dirigente della competente struttura regionale stabilisce le modalità di iscrizione e di cancellazione al registro regionale.

Art. 94 (Uffici di biglietteria)

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto: ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limita esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto mediante l'apertura di propri uffici.

2. Entro trenta giorni dall'apertura degli uffici di cui al comma 1, l'impresa esercente ne dà comunicazione alla provincia competente per territorio.

Art. 95 (Associazioni senza scopo di lucro, enti locali e istituti scolastici)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, a livello nazionale con riconoscimento formale di organi centrali dello Stato, con rappresentanza sul territorio regionale ed in almeno tre province.

2. Dette associazioni, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 82, possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi e soggiorni nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 82 e seguenti del d.lgs. 206/2005, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli articoli 88, 89 e 90 della presente legge.

3. Le stesse associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e tra gli scopi statutari deve figurare la promozione del turismo sociale per i propri associati.

4. Le associazioni che intendano essere iscritte all'albo regionale devono presentare domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le generalità del legale rappresentante della stessa.

5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale, certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- b) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) atto sostitutivo di notorietà a firma del legale rappresentante, nel quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 1 che costituiscono titolo per l'iscrizione all'albo;
- d) polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio di cui alla l. 1084/1977, nonché degli articoli 99, 94

e 95 del d.lgs. 206/2005. Annualmente va inviata documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio;

- e) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, concernente l'indicazione della sede regionale principale, degli uffici decentrati e del responsabile delegato sul territorio regionale per le attività turistiche svolte dall'associazione;
- f) copia autenticata della prova documentale dell'avvenuta prestazione della cauzione a favore della regione Lombardia.

6. Le insegne poste all'ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività, devono contenere l'indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell'associazione.

7. Il legale rappresentante è tenuto a dare comunicazione immediata di ogni variazione intervenuta rispetto ai requisiti richiesti.

8. Il programma delle attività va inviato annualmente alla provincia competente per territorio; eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dell'inizio delle attività.

9. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, di cui al comma 1, sono curati dalla competente direzione generale della Giunta regionale. L'iscrizione o la cancellazione, nonché ogni variazione concernente i dati originari, è disposta con provvedimento del dirigente regionale competente.

10. Il dirigente della competente struttura regionale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, cancella l'associazione dall'albo ed ingiunge la cessazione dell'attività qualora non venga stipulata la polizza assicurativa ovvero in tutti i casi di reiterata irregolarità nello svolgimento dell'attività. In presenza di tale ingiunzione, l'associazione non può richiedere la reinscrizione prima di un anno.

11. Ogni altra associazione deve servirsi, per l'organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b).

12. Gli enti locali, fatte salve le attività istituzionali svolte ai sensi della l.r. 1/1986 ad esclusivo favore di anziani, minori e portatori di handicap, regolarmente assicurate, devono avvalersi, per l'organizzazione tecnica di viaggi, di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b).

13. Le scuole e gli istituti che intendono svolgere viaggi di durata superiore a un giorno si avvalgono dell'organizzazione tecnica di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b).

Art. 96

(Sodalizi, gruppi sociali e comunità)

1. L'esercizio occasionale, senza scopo di lucro, di iniziative turistiche e ricreative, rivolto esclusivamente ai propri aderenti, da parte di sodalizi, gruppi sociali e comunità ed enti concordatari, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetto alle disposizioni del presente Titolo, purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.

2. Il dirigente della competente struttura regionale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata la sopra richiamata assicurazione.

Art. 97 (Vigilanza)

1. Spettano alla provincia le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dal presente Titolo, anche con l'ausilio delle forze di pubblica sicurezza a ciò preposte, secondo le procedure previste dalla l. 689/1981 e dalla l.r. 90/1983.

Art. 98

(Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione)

1. La provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi:

- a) omessa comunicazione della chiusura temporanea ovvero della riapertura, trascorsi i termini consentiti per la stessa;
- b) mancato rispetto del contenuto dei programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio ovvero gravi inadempimenti verso i clienti.

2. Durante il periodo di sospensione l'agenzia e tutte le filiali e sedi secondarie devono essere chiuse e non deve essere svolta l'attività di agenzia di viaggio.

3. La provincia dispone la revoca dell'autorizzazione qualora non siano eliminate le succitate inadempienze e qualora l'agenzia non cessi l'attività. Per la verifica dell'effettiva chiusura a seguito di sospensione, revoca o decadenza, la Regione comunica alla polizia municipale competente i provvedimenti adottati.

4. La provincia, nell'ambito delle attività ad essa delegate, dispone la revoca dell'autorizzazione in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti necessari per l'ottenimento della stessa, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute sugli stessi.

5. Nel caso in cui l'attività non sia iniziata entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, la provincia dichiara decaduta l'autorizzazione medesima.

Art. 99

(Sanzioni pecuniarie)

1. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 3.099 a euro 10.329:

- a) chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 81, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;
- b) chiunque svolge attività diverse da quelle autorizzate, in locali non autonomi, comprese le filiali e le sedi secondarie;
- c) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore non iscritto al registro regionale, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza possedere il requisito della iscrizione in detto registro;
- d) le associazioni previste dall'articolo 95 che effettuano attività in modo difforme da quella prevista dal presente Titolo, e/o a favore di non associati, o che contravvengono all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;
- e) i sodalizi, i gruppi sociali e le comunità, di cui all'articolo 96, che contravvengono agli obblighi ivi previsti;
- f) chiunque pubblica e, comunque, diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nel presente Titolo, ovvero non rispetta il contenuto dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio.

2. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 2.066 a euro 7.747:

- a) chiunque presta la propria attività non in forma esclusiva presso l'agenzia della quale risulta essere direttore tecnico e non osserva le disposizioni contenute all'articolo 91, comma 4, della presente legge;
- b) chiunque fa uso della denominazione agenzia di viaggio e turismo senza aver ottenuto l'autorizzazione, ovvero usa una denominazione diversa da quella autorizzata.

3. In caso di recidiva, le sanzioni sono applicate al doppio nella misura inizialmente irrogata, anche se si tratta di violazione di diversa specie. Qualora nei successivi cinque anni vengano comminate ulteriori sanzioni, la provincia procede alla revoca dell'autorizzazione.

4. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comporta la rivalsa sul deposito cauzionale.

5. Fermo il disposto di cui al comma 1, lettera a), chi esercita attività di agenzie, senza la prescritta autorizzazione, non può ottenere l'autorizzazione provinciale per un periodo di tre anni dalla data di accertamento della violazione.

6. Le somme relative alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscosse ed introitate dalle province.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 100 (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 14 aprile 2004, n. 8 (Norme per il turismo in Lombardia);
- b) la legge regionale 25 ottobre 2001, n. 16 (Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni pro loco);
- c) la legge regionale 8 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze);
- d) la legge regionale 11 settembre 1989, n. 45 (Disciplina delle strutture ricettive turistiche alberghiere complementari);
- e) la legge regionale 13 aprile 2001, n. 7 (Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta);
- f) la legge regionale 10 dicembre 1986, n. 65 (Esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico);
- g) la legge regionale 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle province);
- h) i commi 43, 44 e 45, dell'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

2. Sono o restano altresì abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);
- b) la lettera a) del comma 40 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);
- c) i commi 107, 108 e 109 dell'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»);
- d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 e i commi 5 e 6 dell'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978);
- e) il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);

f) il comma 7 dell'articolo 11 e il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);

g) i riferimenti normativi alle ll.rr. 27/1996 e 12/1997 di cui all'allegato C della l.r. 15/2002;

h) i commi 10 e 22 dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare);

i) i commi 5 e 6 dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 30 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - II provvedimento di variazione);

j) il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» - Collegato 2005);

k) il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005).

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate dal presente articolo; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi sino alla definizione dei provvedimenti in corso.

4. Le leggi indicate nell'allegato D restano in vigore.

Art. 101 (Norma finanziaria)

1. Alle spese previste dall'articolo 12, comma 1, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 3.4.1.2.362 «Sistemi turistici» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e successivi.

2. Alle spese previste dall'articolo 20 si provvede con le risorse stanziare all'UPB 3.4.1.2.362 «Sistemi turistici» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e successivi.

3. Alle spese previste dal Titolo II - Capo I - «Sistema turistico regionale» si provvede per la parte corrente con UPB 3.4.1.2.362 «Sistemi turistici» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e successivi, per la parte in conto capitale con UPB 3.4.1.3.361 «Sistemi turistici» sempre dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e successivi, ovvero con altri provvedimenti di legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 16 luglio 2007

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/397 del 3 luglio 2007)

ALLEGATO A
(art. 24, comma 1)

**STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI MINIMI
PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI,
DISTINTI PER CLASSE**

1. Prestazione di servizi

- 1.01 *Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni:*
1.01.1 assicurati 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
1.01.2 assicurati 16/24 ore con personale addetto (4)
1.01.3 assicurati 16/24 ore con un addetto (3)
1.01.4 assicurati 12/24 ore (2) (1)
- 1.02 *Servizio di notte:*
1.02.1 portiere di notte (4)
1.02.2 addetto disponibile a chiamata (3) (2) (1)
- 1.03 *Servizio custodia valori:*
1.03.1 cassetta di sicurezza per tutte le camere (5)
1.03.2 cassette di sicurezza per il 50% delle camere e cassaforte dell'albergo per le restanti camere (4)
1.03.3 cassaforte in albergo (3)
- 1.04 *Trasporto interno dei bagagli:*
1.04.1 assicurato 24/24 ore (5)
1.04.2 assicurato 16/24 ore (4)
1.04.3 assicurato 12/24 ore (3)
- 1.05 *Servizio di 1ª colazione:*
1.05.1 in sala apposita e/o ristorante – servizio nelle camere a richiesta del cliente (5) (4)
1.05.2 in sale comuni anche destinate ad altri usi (3) (2)
- 1.06 *Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto:*
1.06.1 assicurato 16/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
1.06.2 assicurato 12/24 ore con personale addetto (4)
1.06.3 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
1.06.4 assicurato 12/24 ore (2)
- 1.07 *Servizio di bar nei locali comuni:*
1.07.1 assicurato 16/24 ore (5)
1.07.2 assicurato 12/24 ore (4) (3)
- 1.08 *Servizio di bar nelle camere o unità abitative:*
1.08.1 assicurato 16/24 ore (4)
1.08.2 assicurato 12/24 ore (3)
- 1.09 *Frigo-bar in tutte le camere o unità abitative* (5) (ove non assicurato il servizio bar 24/24 ore)
- 1.10 *Divise per il personale* (5) (4)
- 1.11 *Lingue estere correntemente parlate:*
1.11.1 dal personale di ricevimento portineria-informazioni:
2 lingue (5) (4)
1 lingua (3)
- 1.12 *Cambio biancheria:*
1.12.1 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:
– tutti i giorni (5) (4)
– a giorni alterni (3)
– due volte alla settimana (2)
– una volta alla settimana (1)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)
1.12.2 asciugamani nelle camere ad ogni cambio di cliente e:
– tutti i giorni (5) (4) (3)
– a giorni alterni (2)
– due volte alla settimana (1)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)
- 1.13 *Accessori dei locali-bagno privati:*
1.13.1 saponetta (5) (4) (3) (2) (1)
1.13.2 bagnoschiuma (5) (4) (3)
1.13.3 sali da bagno (5)
1.13.4 un telo da bagno per persona (5) (4) (3) (2) (1)

- 1.13.5 un asciugamano per persona (5) (4) (3) (2) (1)
1.13.6 una salvietta per persona (5) (4) (3) (2) (1)
1.13.7 riserva di carta igienica (5) (4) (3) (2) (1)
1.13.8 sacchetti igienici (5) (4) (3) (2) (1)
1.13.9 cestino rifiuti (5) (4) (3) (2) (1)
1.13.10 asciugacapelli (5) (4)
1.13.11 necessario per pulitura calzature al piano o in camera (5) (4)

AVVERTENZA: le camere senza bagno privato devono avere gli accessori di cui al punto 1.13.4 e 1.13.5

- 1.14 *Accessori nelle camere o unità abitative:*
1.14.1 documentazione sull'albergo e sulla località (5) (4) (3)
1.14.2 necessario per scrivere (5) (4) (3)
- 1.15 *Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti:*
1.15.1 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9.00 (5)
1.15.2 resa entro le 24 ore (4)
- 1.16 *Pulizia nelle camere o unità abitative:*
1.16.1 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (5) (4)
1.16.2 una volta al giorno (3) (2) (1)
- 1.17 *Servizio parcheggio auto:*
1.17.1 assicurato 24/24 ore (5)

2. Dotazioni, impianti ed attrezzature

- 2.01 *Numero dei locali-bagno privati composti da lavandino, doccia o vasca e tazza, espressi in percentuale delle camere o unità abitative:*
2.01.1 il 100% (5) (4) (3)
2.01.2 almeno il 60% (2)
2.01.3 la dotazione dei locali-bagno è garantita con elementi separati e fissi secondo il vigente regolamento d'igiene tipo
- 2.02 *Numero dei locali-bagno comuni (completi):*
2.02.1 uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (3)
2.02.2 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)
2.02.3 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1)
- 2.03 *Riscaldamento:*
2.03.1 in tutti i locali destinati al soggiorno dei clienti (5) (4) (3) (2) (1)
- 2.04 *Aria condizionata o impianto di raffrescamento:*
2.04.1 in tutti i locali destinati al soggiorno dei clienti (5) (4) (l'obbligo non sussiste per gli esercizi posti ad una altitudine superiore ai 600 mt. s.l.m.)
- 2.05 *Ascensore di servizio o montacarichi* (5)
- 2.06 *Ascensore per i clienti:*
2.06.1 qualunque sia il numero dei piani (5) (4) (con possibilità di deroga per gli alberghi esistenti se non realizzabile in base alle normative vigenti)
2.06.2 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) (3) (2) (con possibilità di deroga per gli alberghi esistenti se non realizzabili in base alle normative vigenti)
- AVVERTENZA:** fatti salvi i vincoli ai quali l'immobile sia soggetto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 «Protezione delle bellezze naturali» e della legge 7 giugno 1939, n. 1089 «Tutela delle cose di interesse artistico e storico»
- 2.07 *Sistemazione delle camere:*
2.07.1 letto, tavolino, armadio, comodino e specchio (5) (4) (3) (2) (1)
2.07.2 lampade o appliques da comodino (5) (4) (3) (2) (1)
2.07.3 secondo punto di illuminazione per leggere o scrivere (5) (4) (3) (2)
2.07.4 specchio con presa corrente per le camere senza bagno (3) (2) (1)

- 2.07.5 secondo comodino nelle camere doppie (5) (4) (3) (2)
- 2.07.6 cestino rifiuti (5) (4) (3) (2) (1)
- 2.07.7 sgabello o ripiano apposito per bagagli (5) (4) (3) (2)
- 2.07.8 angolo soggiorno arredato (5)

AVVERTENZA: il tavolino e comodino possono essere sostituiti da ripiani con analoga funzione

- 2.08 *Sedie o poltrone nelle camere o unità abitative:*
 - 2.08.1 una sedia per letto (3) (2) (1)
 - 2.08.2 una poltroncina per letto (5) (4)
- 2.09 *Disponibilità di suites* (5)
- 2.10 *Televisore a colori:*
 - 2.10.1 in tutte le camere o unità abitative (5) (4)
 - 2.10.2 con antenna satellitare (5)
 - 2.10.3 ad uso comune (3) (2) (1) (obbligatorio per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisore)
- 2.11 *Radio o filodiffusione o programma televisivo musicale nelle camere o unità abitative, con regolazione autonoma:*
 - 2.11.1 in tutte le camere o unità abitative (5) (4)
- 2.12 *Chiamata per il personale:*
 - 2.12.1 chiamata telefonica diretta (5) (4) (3)
 - 2.12.2 chiamata con telefono o campanello (2) (1)
- 2.13 *Telefono nelle camere o unità abitative:*
 - 2.13.1 abilitato alla chiamata esterna diretta (5) (4) (3)
 - 2.13.2 non abilitato alla chiamata esterna diretta (2)
- 2.14 *Linee telefoniche esterne:*
 - 2.14.1 un apparecchio telefonico per uso comune (5) (4) (3) (2) (1)
 - 2.14.2 una cabina telefonica o locale apposito per clienti (5)
 - 2.14.3 spazio riservato per le telefonate dei clienti (4) (3)
- 2.15 *Telex e/o telefax ad uso comune* (5) (4) (3)
- 2.16 *Locali di ricevimento e soggiorno:*
 - 2.16.1 un locale (che può coincidere con l'ingresso o la sala ristorante o il bar) (1)
 - 2.16.2 aree di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar con licenza separata di pubblico esercizio) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni camera oltre la ventesima (2)
 - 2.16.3 come 2.16.2, maggiorata del 20% (3)
 - 2.16.4 come 2.16.2, maggiorata del 30% (4)
 - 2.16.5 come 2.16.2, maggiorata del 50% (5)
- 2.17 *Sala ristorante:*
 - 2.17.1 in locale apposito (5)
 - 2.17.2 in locale apposito negli esercizi che forniscono il servizio (4)
- 2.18 *Bar:*
 - 2.18.1 banco bar in locale appositamente attrezzato (5) (4)
 - 2.18.2 banco bar posto in locale comune (3)
 - 2.18.3 attrezzatura bar posta in locale comune (2)
- 2.19 *Sale separate:*
 - 2.19.1 sala per riunioni (5)
 - 2.19.2 sala soggiorno e svago (5) (4)
- 2.20 *Ingresso protetto da portico o pensilina* (5)
- 2.21 *Ingresso separato per i bagagli* (5)
- 2.22 *Locali di servizio (offices) ai piani* (5)
- 2.23 *Silenziosità:*
 - 2.23.1 insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative (5)

NOTA ESPLICATIVA CIRCA IL PERSONALE DI SERVIZIO DEGLI ALBERGHI CON RIFERIMENTO AGLI STANDARD MINIMI OBBLIGATORI

Per «**personale addetto in via esclusiva**» si intende persona (titolare, dipendente, coadiuvatore) che quando è impegnata in un determinato servizio non può essere impiegata contemporaneamente in altri servizi.

Per «**addetto**» si intende persona che è impegnata prevalentemente in un determinato servizio, ma che può essere impiegata contemporaneamente anche in altri servizi.

Per «**servizio assicurato**» si intende servizio che viene garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente in più servizi.

— • —

ALLEGATO B

(art. 24, comma 1)

**STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI MINIMI
PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE
TURISTICO-ALBERGHIERE, DISTINTI PER CLASSE**

1. Prestazione di servizi

- 1.01 *Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni:*
 - 1.01.1 assicurati 16/24 ore da personale addetto (4)
 - 1.01.2 assicurati 14/24 ore da personale addetto (3)
 - 1.01.3 assicurati 12/24 ore (2)
- 1.02 *Servizio di notte:*
 - 1.02.1 addetto al servizio di notte (4)
 - 1.02.2 addetto disponibile a chiamata (3) (2)
- 1.03 *Servizio custodia valori:*
 - 1.03.1 cassette di sicurezza nelle unità abitative o casaforte nella residenza turistico-alberghiera (4)
 - 1.03.2 servizio di custodia valori (3)
- 1.04 *Trasporto interno dei bagagli:*
 - 1.04.1 assicurato 12/24 ore (4)
 - 1.04.2 assicurato 8/24 ore (3)
- 1.05 *Servizio di bar in locale comune o nelle unità abitative:*
 - 1.05.1 assicurato 14/24 ore (4)
 - 1.05.2 assicurato 12/24 ore (3)
- 1.06 *Divise per il personale* (4)
- 1.07 *Lingue estere correntemente parlate dal personale di ricevimento e di portineria:*
 - 1.07.1 2 lingue (4)
 - 1.07.2 1 lingua (3)
- 1.08 *Cambio di biancheria da letto e da bagno:*
Ad ogni cambio del cliente e:
 - tutti i giorni quella del bagno (4) (3)
 - a giorni alterni quella dei letti (4) (3)
 - due volte alla settimana (2)
 (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)
- 1.09 *Pulizia:*
Pulizia ad ogni cambio di cliente e:
 - tutti i giorni (4)
 - a giorni alterni (3)
 - due volte alla settimana (2)
- 1.10 *Servizio di lavatura e stiratura biancheria degli ospiti* (4)

2. Dotazioni struttura

- 2.01 *Locali di ricevimento e soggiorno:*
 - 2.01.1 una area per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) (2)
 - 2.01.2 una sala di uso comune di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar con licenza separata di pubblico esercizio) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e di mq. 0,5 per ogni unità oltre la ventesima (3)
 - 2.01.3 come 2.01.2 maggiorata del 10% (4)
- 2.02 *Ambienti distinti per camere e soggiorno-cucina senza obbligo di una separazione con struttura fissa* (4)

- 2.03 *Riscaldamento* in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni (L'obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)
- 2.04 *Aria condizionata* o impianto di raffrescamento regolabile dal cliente (4) (L'obbligo non sussiste per gli esercizi posti ad una altitudine superiore ai 600 mt. s.l.m.)
- 2.05 *Aria condizionata* o impianto di raffrescamento (3) L'obbligo non sussiste per gli esercizi posti ad una altitudine superiore ai 600 mt. s.l.m.)
- 2.06 *Ascensore* negli esercizi qualunque sia il numero dei piani (4) (con possibilità di deroga per gli esercizi esistenti se non realizzabile in base alle normative vigenti)
- 2.07 *Ascensore* negli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) (3) (2) (con possibilità di deroga per gli esercizi esistenti se non realizzabile in base alle normative vigenti)
- 2.08 *Posto telefonico per clienti* (4) (3) (2)
- 2.09 *Servizio parcheggio auto:*
2.09.1 assicurato 24/24 ore (4)

3. Dotazioni minime delle unità abitative

- 3.01 *Dotazioni per il soggiorno ed il pernottamento:*
- 3.01.1 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (4) (3) (2)
- 3.01.2 armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o appliques (4) (3) (2)
- 3.01.3 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto (4) (3) (2)
- 3.01.4 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (4)
- 3.01.5 poltrone o divano nel soggiorno (3)
- 3.02 *Dotazione per la preparazione dei cibi:*
- 3.02.1 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (4) (3) (2)
- 3.02.2 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (4)
- 3.02.3 frigorifero (4) (3) (2)
- 3.02.4 lavello con scolapiatti (4) (3) (2)
- 3.02.5 per ciascuna persona ospitabile (4) (3) (2):
- 2 coltelli
 - 2 forchette
 - 2 cucchiari
 - 2 piatti piani
 - 1 piatto fondo
 - 2 bicchieri
 - 1 tazza
 - 1 tazzina
- 3.02.6 per ciascuna unità abitativa (4) (3) (2):
- 1 batteria da cucina
 - 2 coltelli da cucina
 - 1 zuccheriera
 - 1 caffettiera
 - 1 scolapasta
 - 1 mestolo
 - 1 insalatiera
 - 1 grattugia
 - 1 spremiagrumi
 - 1 apribottiglia/cavatappi
 - 1 bricco per il latte
 - 1 pattumiera con sacchetti di plastica
- 3.02.7 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (4) (3) (2)
- 3.03 *Dotazione bagno:*
- 3.03.1 lavandino, doccia o vasca, tazza (4) (3) (2)
- 3.03.2 saponetta (4) (3) (2)
- 3.03.3 telo bagno per persona (4) (3) (2)
- 3.03.4 asciugamano per persona (4) (3) (2)
- 3.03.5 salvietta per persona (4) (3) (2)
- 3.03.6 carta igienica con riserva (4) (3) (2)
- 3.03.7 sacchetti igienici (4) (3) (2)

- 3.03.8 cestino rifiuti (4) (3) (2)
- 3.03.9 specchio e contigua presa per energia elettrica (4) (3) (2)
- 3.03.10 mensola (4) (3) (2)
- 3.03.11 scopettino (4) (3) (2)
- 3.03.12 asciugacapelli (4)
- 3.03.13 bagnoschiuma (4) (3)
- 3.04 *Dotazioni generali delle unità abitative:*
- 3.04.1 impianto di erogazione acqua calda e fredda (4) (3) (2)
- 3.04.2 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti (4) (3) (2)
- 3.04.3 televisori a colori (4) (3)
- 3.04.4 antenna satellitare (4)
- 3.04.5 chiamata telefonica diretta del personale (4) (3)
- 3.04.6 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (4) (3)
- 3.04.7 necessario per scrivere e per cucire (4) (3)

4. Servizi ulteriori

- 4.01 *Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni* (4) (3) (2)

NOTA ESPLICATIVA CIRCA IL PERSONALE DI SERVIZIO DELLE R.T.A. CON RIFERIMENTO AGLI STANDARD MINIMI OBBLIGATORI

Per «**personale addetto in via esclusiva**» si intende persona (titolare, dipendente, coadiutore) che quando è impegnata in un determinato servizio non può essere impiegata contemporaneamente in altri servizi.

Per «**addetto**» si intende persona che è impegnata prevalentemente in un determinato servizio, ma che può essere impiegata contemporaneamente anche in altri servizi.

Per «**servizio assicurato**» si intende servizio che viene garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente in più servizi.

— • —
ALLEGATO C
(art. 44, comma 1)

STANDARD MINIMI OBBLIGATORI PER CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE

1. Dotazione struttura

- 1.01 *Riscaldamento* in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni (L'obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)

2. Dotazione delle unità abitative

- 2.01 *Dotazioni per il soggiorno ed il pernottamento:*
- 2.01.1 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili
- 2.01.2 armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione con lampade o appliques
- 2.01.3 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto
- 2.02 *Dotazione per la preparazione dei cibi:*
- 2.02.1 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione
- 2.02.2 frigorifero
- 2.02.3 lavello con scolapiatti
- 2.02.4 per ciascuna persona ospitabile:
- 2 coltelli
 - 2 forchette
 - 2 cucchiari
 - 2 piatti piani
 - 1 piatto fondo
 - 2 bicchieri
 - 1 tazza
 - 1 tazzina
- 2.02.5 per ciascuna unità abitativa:
- 1 batteria da cucina
 - 2 coltelli da cucina
 - 1 zuccheriera

- 1 caffettiera
- 1 scolapasta
- 1 mestolo
- 1 insalatiera
- 1 grattugia
- 1 spremiagrumi
- 1 apribottiglia/cavatappi
- 1 bricco per il latte
- 1 pattumiera con sacchetti di plastica

2.03 *Dotazione bagno:*

- 2.03.1 lavandino, doccia o vasca, tazza
- 2.03.2 cestino rifiuti
- 2.03.3 specchio e contigua presa per energia elettrica
- 2.03.4 mensola
- 2.03.5 scopettino ed a richiesta del cliente
- 2.03.6 saponetta
- 2.03.7 telo da bagno
- 2.03.8 asciugamano
- 2.03.9 salvietta
- 2.03.10 carta igienica con riserva
- 2.03.11 sacchetti igienici

2.04 *Dotazioni generali delle unità abitative:*

- 2.04.1 impianto di erogazione acqua calda e fredda
- 2.04.2 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti

3. Servizi ulteriori

- 3.01 *Servizio di ricevimento e recapito*
- 3.02 *Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente*
- 3.03 *Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni*
- 3.04 *Fornitura e cambio di biancheria a richiesta*
- 3.05 *Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa*
- 3.06 *Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi*

•

ALLEGATO D
(art. 100, comma 4)

**DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
CHE RIMANGONO IN VIGORE**

Restano in vigore le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia);
- b) i commi 47 e 48 dell'articolo 2 della l.r. 1/2000.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'allegato C (art. 4, comma 1) della l.r. 22 luglio 2002, n. 15 «Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione»

•

ALLEGATO C
(art. 4, comma 1)

SILENZIO-ASSENSO

<i>Riferimento normativo</i>	<i>Provvedimento/attività</i>	<i>Termine diverso per la formazione del silenzio-assenso</i>
I.r. 1 giugno 1993, n. 16, art. 4	Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali	
I.r. 29 aprile 1980, n. 44, art. 7	Ricerca di acque minerali e termali	120 giorni
I.r. 8 luglio 1989, n. 24, art. 12, c. 7	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate	
I.r. 23 giugno 1997, n. 24, art. 6	Raccolta dei funghi epigei per motivi scientifici	
I.r. 15 dicembre 1993, n. 37, art. 6	Utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici	
I.r. 29 aprile 1980, n. 45, art. 10	Autorizzazione di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali	
I.r. 29 aprile 1980, n. 45, art. 11	Autorizzazione di manifestazioni fieristiche locali, provinciali e regionali	
I.r. 31 gennaio 1992, n. 3, art. 2	Iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici	

(BUR2007022)

Legge regionale 16 luglio 2007 - n. 16
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi

(5.3.1)

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 promulga

la seguente legge regionale:

INDICE SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto

TITOLO I - PARCHI REGIONALI E NATURALI

CAPO I - PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

SEZIONE I - Previsione e disciplina del parco lombardo della valle del Ticino

- Art. 2 - Parco lombardo della valle del Ticino
- Art. 3 - Delimitazione del parco
- Art. 4 - Consorzio tra gli enti locali interessati

SEZIONE II - Parco naturale lombardo della valle del Ticino

- Art. 5 - Delimitazione del parco naturale lombardo della valle del Ticino
- Art. 6 - Ente di gestione
- Art. 7 - Disciplina delle aree a parco naturale

CAPO II - PARCO DELLE GROANE

SEZIONE I - Previsione e disciplina del parco delle Groane

- Art. 8 - Delimitazione del parco e consorzio di gestione
- Art. 9 - Funzioni del consorzio di gestione
- Art. 10 - Piano territoriale del parco
- Art. 11 - Zone di protezione esterna
- Art. 12 - Interventi e contributi

CAPO III - PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

SEZIONE I - Previsione e disciplina del parco dei Colli di Bergamo

- Art. 13 - Delimitazione del parco e consorzio di gestione
- Art. 14 - Funzioni del consorzio di gestione
- Art. 15 - Piano territoriale del parco
- Art. 16 - Interventi e contributi

SEZIONE II - Parco naturale dei Colli di Bergamo

- Art. 17 - Previsione, finalità e delimitazione del parco naturale
- Art. 18 - Gestione del parco naturale
- Art. 19 - Piano per il parco
- Art. 20 - Regolamento del parco
- Art. 21 - Divieti
- Art. 22 - Norme finali

CAPO IV - PARCO NORD MILANO

SEZIONE I - Previsione e disciplina del parco Nord Milano

- Art. 23 - Delimitazione del parco e consorzio di gestione
- Art. 24 - Acquisizione delle aree

SEZIONE II - Parco naturale Nord Milano

- Art. 25 - Finalità e delimitazione del parco naturale
- Art. 26 - Gestione del parco naturale
- Art. 27 - Piano per il parco
- Art. 28 - Regolamento del parco
- Art. 29 - Divieti
- Art. 30 - Norme finali

CAPO V - PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE

SEZIONE I - Previsione e disciplina del parco della pineta di Appiano Gentile e Tradate

- Art. 31 - Delimitazione del parco

- Art. 32 - Ente di gestione
- Art. 33 - Statuto del consorzio
- Art. 34 - Direttore

CAPO VI - PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE

SEZIONE I - Previsione e disciplina del parco di Montevicchia e della valle del Curone

- Art. 35 - Delimitazione del parco
- Art. 36 - Ente di gestione
- Art. 37 - Statuto del consorzio
- Art. 38 - Direttore

CAPO VII - PARCO DEL MONTE BARRO

SEZIONE I - Previsione e disciplina del parco del Monte Barro

- Art. 39 - Delimitazione del parco
- Art. 40 - Ente di gestione
- Art. 41 - Statuto del consorzio
- Art. 42 - Direttore

SEZIONE II - Parco naturale del Monte Barro

- Art. 43 - Delimitazione e articolazione territoriale del parco naturale
- Art. 44 - Gestione del parco naturale
- Art. 45 - Disciplina delle aree a parco naturale

CAPO VIII - PARCO DELL'ADAMELLO

SEZIONE I - Previsione e disciplina del parco dell'Adamello

- Art. 46 - Delimitazione del parco
- Art. 47 - Ente di gestione
- Art. 48 - Regolamento del parco
- Art. 49 - Direttore

SEZIONE II - Parco naturale dell'Adamello

- Art. 50 - Delimitazione e articolazione territoriale del parco naturale
- Art. 51 - Obiettivi e finalità del parco naturale
- Art. 52 - Gestione del parco naturale
- Art. 53 - Piano per il parco
- Art. 54 - Regolamento del parco
- Art. 55 - Divieti
- Art. 56 - Norma finale

CAPO IX - PARCO DELL'ADDA NORD

SEZIONE I - Previsione e disciplina del parco dell'Adda Nord

- Art. 57 - Delimitazione del parco
- Art. 58 - Ente di gestione
- Art. 59 - Statuto del consorzio
- Art. 60 - Direttore
- Art. 61 - Comitato di coordinamento

SEZIONE II - Parco naturale dell'Adda Nord

- Art. 62 - Finalità e delimitazione del parco naturale
- Art. 63 - Gestione del parco naturale
- Art. 64 - Piano per il parco
- Art. 65 - Regolamento del parco
- Art. 66 - Divieti
- Art. 67 - Norme transitorie e finali

CAPO X - PARCO DELL'ADDA SUD

SEZIONE I - Previsione e disciplina del parco dell'Adda Sud

- Art. 68 - Delimitazione del parco
- Art. 69 - Ente di gestione
- Art. 70 - Statuto del consorzio
- Art. 71 - Direttore
- Art. 72 - Riserva naturale «Adda Morta»
- Art. 73 - Comitato di coordinamento

CAPO XI - PARCO VALLE DEL LAMBRO

SEZIONE I - Previsione e disciplina del parco della valle del Lambro

- Art. 74 - Delimitazione del parco
- Art. 75 - Ente di gestione
- Art. 76 - Statuto del consorzio
- Art. 77 - Direttore

Art. 78 - Riserva naturale «Riva orientale del lago d'Alserio»)

SEZIONE II - Parco naturale della valle del Lambro

- Art. 79 - Finalità e delimitazione del parco naturale
- Art. 80 - Gestione del parco
- Art. 81 - Piano per il parco
- Art. 82 - Regolamento del parco
- Art. 83 - Divieti
- Art. 84 - Norme finali

CAPO XII - PARCO CAMPO DEI FIORI

SEZIONE I - Previsione e disciplina del parco Campo dei Fiori

- Art. 85 - Delimitazione del parco
- Art. 86 - Gestione
- Art. 87 - Statuto del consorzio
- Art. 88 - Direttore
- Art. 89 - Riserva naturale lago di Ganna

SEZIONE II - Parco naturale Campo dei Fiori

- Art. 90 - Finalità e delimitazione del parco naturale
- Art. 91 - Gestione del parco naturale
- Art. 92 - Piano per il parco
- Art. 93 - Regolamento del parco
- Art. 94 - Divieti
- Art. 95 - Norme finali

CAPO XIII - PARCO DEL MINCIO

SEZIONE I - Previsione e disciplina del parco del Mincio

- Art. 96 - Delimitazione del parco
- Art. 97 - Ente di gestione
- Art. 98 - Statuto del consorzio
- Art. 99 - Direttore
- Art. 100 - Riserva naturale «Valli del Mincio»

CAPO XIV - PARCO DEL SERIO

SEZIONE I - Previsione e disciplina del parco del Serio

- Art. 101 - Delimitazione del parco
- Art. 102 - Ente di gestione
- Art. 103 - Statuto del consorzio
- Art. 104 - Direttore
- Art. 105 - Riserva naturale «Palata Menasciutto»

CAPO XV - PARCO DELL'OGGIO SUD

SEZIONE I - Previsione e disciplina del parco dell'Oglio Sud

- Art. 106 - Delimitazione del parco
- Art. 107 - Ente di gestione
- Art. 108 - Statuto del consorzio
- Art. 109 - Direttore
- Art. 110 - Riserva naturale «Le Bine»
- Art. 111 - Comitato di coordinamento

CAPO XVI - PARCO DELL'OGGIO NORD

SEZIONE I - Previsione e disciplina del parco dell'Oglio Nord

- Art. 112 - Delimitazione del parco
- Art. 113 - Ente di gestione
- Art. 114 - Statuto del consorzio
- Art. 115 - Direttore
- Art. 116 - Formazione del piano territoriale
- Art. 117 - Comitato di coordinamento

CAPO XVII - PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

SEZIONE I - Previsione e disciplina del parco delle Orobie Bergamasche

- Art. 118 - Delimitazione, sostegno alle aree e finalità del parco
- Art. 119 - Confini
- Art. 120 - Ente gestore
- Art. 121 - Comitato di coordinamento
- Art. 122 - Statuto del consorzio e regolamento organico
- Art. 123 - Direttore
- Art. 124 - Formazione del piano territoriale di coordinamento
- Art. 125 - Comitato scientifico
- Art. 126 - Norme procedurali per la disciplina dei boschi
- Art. 127 - Vigilanza

CAPO XVIII - PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

SEZIONE I - Previsione e disciplina del parco delle Orobie Valtellinesi

- Art. 128 - Delimitazione, sostegno alle aree e finalità del parco
- Art. 129 - Confini
- Art. 130 - Ente gestore
- Art. 131 - Comitato di coordinamento
- Art. 132 - Statuto del consorzio e regolamento organico
- Art. 133 - Direttore
- Art. 134 - Formazione del piano territoriale di coordinamento
- Art. 135 - Comitato scientifico
- Art. 136 - Norme procedurali per la disciplina dei boschi
- Art. 137 - Vigilanza

CAPO XIX - PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO

SEZIONE I - Previsione e disciplina del parco dell'Alto Garda Bresciano

- Art. 138 - Delimitazione del parco
- Art. 139 - Finalità e funzioni del parco
- Art. 140 - Ente gestore
- Art. 141 - Integrazioni allo statuto della comunità montana e gestione del parco
- Art. 142 - Direttore
- Art. 143 - Il piano territoriale
- Art. 144 - Formazione del piano territoriale di coordinamento
- Art. 145 - Effetti della pianificazione territoriale
- Art. 146 - Contenuti del piano di gestione
- Art. 147 - Attività del parco
- Art. 148 - Riserva naturale della valle di Bondo

SEZIONE II - Parco naturale dell'Alto Garda Bresciano

- Art. 149 - Delimitazione del parco naturale dell'Alto Garda Bresciano
- Art. 150 - Obiettivi e finalità del parco naturale
- Art. 151 - Gestione del parco naturale
- Art. 152 - Piano per il parco
- Art. 153 - Regolamento del parco
- Art. 154 - Divieti
- Art. 155 - Norma finale

CAPO XX - PARCO AGRICOLO SUD MILANO

SEZIONE I - Previsione e disciplina del parco Agricolo Sud Milano

- Art. 156 - Delimitazione del parco
- Art. 157 - Finalità del parco
- Art. 158 - Ente gestore
- Art. 159 - Funzioni del consiglio provinciale
- Art. 160 - Composizione e durata del consiglio direttivo
- Art. 161 - Procedure per la nomina del consiglio direttivo
- Art. 162 - Funzioni del consiglio direttivo
- Art. 163 - Funzioni del presidente del consiglio direttivo
- Art. 164 - Regolamento del parco
- Art. 165 - Partecipazione sociale
- Art. 166 - Assemblea dei sindaci
- Art. 167 - Pubblicità degli atti
- Art. 168 - Rapporto di gestione
- Art. 169 - Gestione degli interventi di interesse sovracomunale
- Art. 170 - Strumenti di pianificazione
- Art. 171 - Piano territoriale di coordinamento del parco
- Art. 172 - Piano di settore agricolo
- Art. 173 - Compatibilità ambientale
- Art. 174 - Riserve naturali e parchi locali di interesse sovracomunale

CAPO XXI - PARCO SPINA VERDE DI COMO

SEZIONE I - Previsione e disciplina del parco Spina Verde di Como

- Art. 175 - Delimitazione del parco
- Art. 176 - Finalità del parco
- Art. 177 - Ente di gestione
- Art. 178 - Statuto del consorzio
- Art. 179 - Direttore

SEZIONE II - Parco naturale Spina Verde di Como

- Art. 180 - Previsione e finalità del parco naturale
- Art. 181 - Gestione del parco naturale

- Art. 182 – Piano per il parco
 Art. 183 – Regolamento del parco
 Art. 184 – Divieti
 Art. 185 – Norme finali

CAPO XXII – PARCO DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE

**SEZIONE I – Previsione e disciplina
 del parco della Grigna Settentrionale**

- Art. 186 – Classificazione del parco regionale della Grigna Settentrionale
 Art. 187 – Finalità del parco
 Art. 188 – Confini del parco
 Art. 189 – Ente di gestione del parco
 Art. 190 – Strumenti di pianificazione
 Art. 191 – Siti di importanza comunitaria
 Art. 192 – Norme transitorie

CAPO XXIII – PARCO NATURALE DEL BOSCO DELLE QUERCE

**SEZIONE I – Previsione e disciplina del parco naturale
 del Bosco delle Querce**

- Art. 193 – Finalità e delimitazione del parco naturale
 Art. 194 – Gestione del parco
 Art. 195 – Piano per il parco
 Art. 196 – Regolamento del parco
 Art. 197 – Regime delle aree del parco
 Art. 198 – Norma finale

CAPO XXIV – PARCO REGIONALE DEL MONTE NETTO

SEZIONE I – Previsione e disciplina del parco

- Art. 199 – Delimitazione del parco
 Art. 200 – Finalità del parco
 Art. 201 – Gestione del parco
 Art. 202 – Strumenti di pianificazione
 Art. 203 – Norme finali
 Art. 204 – Norma finanziaria

TITOLO II – NORME ABROGATIVE E FINALI

- Art. 205 – Abrogazioni
 Art. 206 – Norme finali

ALLEGATO A

ALLEGATO B

**Art. 1
 (Oggetto)**

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di istituzione di parchi regionali e naturali della Lombardia.

**TITOLO I
 PARCHI REGIONALI E NATURALI**

**CAPO I
 PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO**

**SEZIONE I
 Previsione e disciplina del parco lombardo
 della valle del Ticino**

**Art. 2
 (Parco lombardo della valle del Ticino)**

1. Il parco lombardo della valle del Ticino, istituito con legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 (Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del parco lombardo della valle del Ticino), è area compresa nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali di interesse regionale.

**Art. 3
 (Delimitazione del parco)**

1. Il territorio del parco lombardo della valle del Ticino è delimitato dai confini amministrativi dei seguenti comuni:

- *provincia di Varese:* Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Gallarate, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate, Sesto Calende, Somma Lombardo, Vergiate, Vizzola Ticino;

- *provincia di Milano:* Abbiategrosso, Bernate Ticino, Besate, Boffalora Ticino, Buscate, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cuggiono, Magenta, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello;

- *provincia di Pavia:* Bereguardo, Borgo San Siro, Carbonara al Ticino, Cassolnovo, Gambolò, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Mezzanino, Pavia, San Martino Siccomario, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Valle Salimbene, Vigevano, Villanova Ardenghi, Zerbolò.

2. La Regione assume l'iniziativa di coordinare il piano territoriale del parco lombardo della valle del Ticino con le iniziative di pianificazione dell'area eventualmente avviate dalla Regione Piemonte.

**Art. 4
 (Consorzio tra gli enti locali interessati)**

1. I comuni indicati all'articolo 3, nonché le province di Varese, Milano e Pavia, riuniti in consorzio provvedono alla gestione del parco.

**SEZIONE II
 Parco naturale lombardo della valle del Ticino**

**Art. 5
 (Delimitazione del parco naturale lombardo
 della valle del Ticino)**

1. I confini del parco naturale lombardo della valle del Ticino, istituito con legge regionale 12 dicembre 2002, n. 31 (Istituzione del parco naturale della Valle del Ticino), e la relativa articolazione territoriale sono individuati nella planimetria in scala 1:25.000, denominata «parco naturale lombardo della Valle del Ticino», allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge.

**Art. 6
(Ente di gestione)**

1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio preposto alla gestione del parco lombardo della Valle del Ticino, di cui all'articolo 4.

**Art. 7
(Disciplina delle aree a parco naturale)**

1. A norma dell'articolo 19, comma 2-bis, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), il Consiglio regionale provvede con propria deliberazione ad approvare la disciplina del parco naturale.

2. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione del Consiglio regionale 26 novembre 2003, n. VII/919 (Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del parco naturale della valle del Ticino, ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, della l.r. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni), le disposizioni in essa contenute sostituiscono, per gli ambiti territoriali inclusi nel parco naturale, quelle previste dalla deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2001, n. 7/5983 (Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del parco lombardo della Valle del Ticino articolo 19, comma 2, l.r. n. 86/83 e successive modificazioni rettificata dalla deliberazione 14 settembre 2001, n. 7/6090).

**CAPO II
PARCO DELLE GROANE**

**SEZIONE I
Previsione e disciplina del parco delle Groane**

**Art. 8
(Delimitazione del parco e consorzio di gestione)**

1. Nell'ambito del piano generale delle riserve e dei parchi di interesse regionale, il parco delle Groane, istituito con legge regionale 20 agosto 1976, n. 31 (Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane), comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge ed interessanti i comuni di Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Misinto, Senago, Seveso, Solaro, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. I predetti comuni, il comune di Milano e la provincia di Milano, riuniti in consorzio, esercitano le funzioni previste dagli articoli 9, 10, 11 e 12.

**Art. 9
(Funzioni del consorzio di gestione)**

1. Il consorzio:

- realizza l'integrale recupero ed il potenziamento naturalistico-ambientale del parco e ne promuove le destinazioni ad uso pubblico compatibili con la salvaguardia ecologica, anche mediante costituzione di zone attrezzate, ferma restando la prevalenza delle aree libere e a verde;
- gestisce il parco con le opere ed i servizi in esso attuati;
- promuove le acquisizioni delle aree destinate ad uso pubblico dal piano territoriale del parco di cui all'articolo 10, provvedendo direttamente o per il tramite degli enti consorziati agli atti espropriativi all'uopo occorrenti.

**Art. 10
(Piano territoriale del parco)**

1. Il piano territoriale del parco:

- precisa, mediante azzonamento, le destinazioni delle diverse parti dell'area, in relazione ai diversi usi e funzioni previsti;
- individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;
- detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle aree edificate;
- precisa i caratteri, i limiti e le condizioni degli ampliamenti e delle trasformazioni d'uso eventualmente consentiti di edifici esistenti all'interno del parco;
- indica le aree da destinare ad uso pubblico e per attrezzature fisse in funzione sociale, educativa e ricreativa compatibili con la destinazione del parco, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di recupero e potenziamento naturalistico-ambientale;
- definisce il sistema della mobilità interna all'area del parco.

2. Il piano territoriale del parco è costituito:

- alle rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala non inferiore al rapporto 1:5.000, per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;
- dalle norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti;
- da una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;
- dallo studio dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio;
- da un programma di interventi prioritari determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili fonti di finanziamento.

3. Tutte le previsioni del piano territoriale del parco sono recepite negli strumenti urbanistici comunali che devono essere adeguati ad esse entro i termini stabiliti dal piano medesimo.

4. In ogni caso le previsioni del piano territoriale, dalla data della loro efficacia, sono immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati e si sostituiscono ad eventuali difformi previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

**Art. 11
(Zone di protezione esterna)**

1. Il parco è contornato da zone di protezione specificatamente indicate dalla planimetria richiamata all'articolo 8, idonee a creare un opportuno distacco fra le aree di normale urbanizzazione e quelle sottoposte alla speciale tutela ambientale.

2. Le zone contrassegnate con la lettera X nelle planimetrie possono essere utilizzate per attrezzature e servizi pubblici di livello comunale; quelle contrassegnate con lettera Y per servizi annessi all'industria.

3. Le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali e le domande di permesso di costruire relative a tali zone di protezione sono subordinate al parere favorevole del consorzio del parco, che deve esprimersi entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Nel caso in cui non venga formulato entro il termine sopra indicato, il parere si intende favorevole.

**Art. 12
(Interventi e contributi)**

1. Gli interventi, i contributi e i programmi regionali per il parco delle Groane sono regolati dalla l.r. 86/1983 e dalle altre disposizioni in materia.

2. Sono estesi alle aree del parco gli interventi e i benefici previsti dalla vigente normativa regionale volti a favorire:

- a) la sistemazione territoriale delle aree boscate e montane;
- b) il rimboschimento o la ricostituzione del bosco;
- c) le attività selvicolturali e le iniziative di forestazione in ambiente urbano;
- d) l'acquisto di mezzi e attrezzature forestali.

CAPO III
PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

SEZIONE I

Previsione e disciplina del parco dei Colli di Bergamo

Art. 13

(Delimitazione del parco e consorzio di gestione)

1. Nell'ambito del piano generale delle riserve e dei parchi di interesse regionale, il parco dei Colli di Bergamo, istituito con legge regionale del 18 agosto 1977 n. 36 (Istituzione del parco di interesse regionale dei colli di Bergamo), comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge ed interessante i comuni di Almè, Bergamo, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo, Villa d'Almè, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. I predetti comuni e la provincia di Bergamo, riuniti in consorzio, esercitano le funzioni previste dalla presente sezione.

Art. 14

(Funzioni del consorzio di gestione)

1. Il consorzio:
- a) promuove il recupero del patrimonio storico e monumentale e l'arricchimento del patrimonio naturalistico-ambientale dell'area del parco e ne assicura le destinazioni ad usi pubblici secondo le previsioni del piano, ferma restando la prevalenza delle aree a bosco e a verde agricolo;
 - b) promuove e favorisce le attività agricole, in particolare cooperativistiche, anche con l'acquisizione e la messa a coltura delle aree recuperabili a destinazione agricola;
 - c) coordina gli interventi nell'area del parco con le opere ed i servizi in esso attuati;
 - d) promuove le acquisizioni delle aree destinate ad uso pubblico dal piano territoriale provvedendo direttamente o per il tramite degli enti consorziati, anche agli atti espropriativi eventualmente occorrenti;
 - e) esercita le altre funzioni assegnategli dalla presente sezione o delegategli dagli enti consorziati.

Art. 15

(Piano territoriale del parco)

1. Il piano territoriale del parco:
- a) indica le destinazioni delle diverse parti dell'area in relazione agli obiettivi previsti dalla presente legge;
 - b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;
 - c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei lavori storici ed ambientali;
 - d) precisa i caratteri, i limiti e le condizioni per la costruzione di nuovi edifici, l'ampliamento e le trasformazioni d'uso di quelli esistenti, sempre che questi siano consentiti;
 - e) definisce le aree da destinare ad uso pubblico e per attrezzature fisse in funzione sociale, educativa, ricreativa nonché il sistema della viabilità compatibile con la destinazione del parco;

- f) pianifica la tutela della vegetazione ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale).

2. Il piano territoriale del parco è costituito:

- a) dalle rappresentazioni grafiche in scala non inferiore al rapporto 1:10.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;
- b) dalle norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti;
- c) da una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;
- d) dallo studio dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio;
- e) da un programma di interventi prioritari determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili fonti di finanziamento.

3. Tutte le previsioni del piano territoriale del parco sono recepite negli strumenti urbanistici comunali che devono essere adeguati ad esse entro i termini stabiliti dal piano medesimo.

4. In ogni caso tutte le previsioni del piano territoriale sono immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati ed abrogano, sostituendole ad ogni conseguente effetto, eventuali difformi previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 16

(Interventi e contributi)

1. Gli interventi, i contributi e i programmi regionali per il parco dei colli di Bergamo sono regolati dalla l.r. 86/1983, dalla legge regionale 2 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura), dalla l.r. 9/1977 e dalle altre disposizioni in materia.

SEZIONE II

Parco naturale dei Colli di Bergamo

Art. 17

(Previsione, finalità e delimitazione del parco naturale)

1. Il parco naturale dei colli di Bergamo, istituito, ai sensi dell'articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 27 marzo 2007, n. 7 (Istituzione del parco naturale dei Colli di Bergamo), persegue le seguenti finalità:

- a) conservare specie animali e vegetali, associazioni vegetali o forestali, singolarità geologiche, formazioni paleontologiche, comunità biologiche, biotopi, valori scenici e panoramici, processi naturali, equilibri idraulici e idrogeologici, equilibri ecologici;
- b) applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche attraverso la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
- c) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative e culturali compatibili;
- d) concorrere al recupero delle architetture vegetali e degli alberi monumentali;
- e) difendere e ricostituire gli equilibri idraulici e idrogeologici;
- f) promuovere e concorrere, con i comuni e gli enti gestori di altre aree protette limitrofe, all'individuazione di un sistema integrato di corridoi ecologici.

2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata «parco naturale dei

Colli di Bergamo», allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegata A della presente legge.

Art. 18
(Gestione del parco naturale)

1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 13.

Art. 19
(Piano per il parco)

1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19 della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento ai contenuti di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 20
(Regolamento del parco)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell'articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 17 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e la graduazione dei divieti.

2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore medesimo e degli enti territoriali interessati.

4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea dell'ente gestore in sede di approvazione definitiva del regolamento.

5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Art. 21
(Divieti)

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale dei Colli di Bergamo sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché intro-

durare specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;

- b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e fatta salva la raccolta di funghi e frutti del sottobosco come regolamentate dall'ente gestore;
- c) aprire ed esercitare l'attività di cava e miniera;
- d) aprire ed esercitare l'attività di discarica e depositi permanenti di materiali dismessi;
- e) realizzare nuove derivazioni o captazione d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque fatti salvi i potenziamenti degli acquedotti comunali, i prelievi funzionali alle attività agricole o agli insediamenti esistenti e gli interventi finalizzati all'attività antincendio che comunque non incidano sull'alimentazione di zone umide e che siano espressamente autorizzati dall'ente gestore;
- f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
- g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici;
- h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici;
- i) accendere fuochi all'aperto, salvo che per i fuochi di ripulitura nell'ambito delle attività agro-forestali e per le attività di uso sociale consentite ed autorizzate dall'ente gestore;
- j) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

2. Al fine di mantenere la biodiversità, nella progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale, devono essere previsti adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale.

3. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 17, comma 1, il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

Art. 22
(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.

2. Fino all'approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti del piano territoriale di coordinamento di parco regionale, se non contrastanti con i divieti di cui all'articolo 21, comma 1.

CAPO IV
PARCO NORD MILANO

SEZIONE I

Previsione e disciplina del parco nord Milano

Art. 23
(Delimitazione del parco e consorzio di gestione)

1. Il parco Nord Milano, istituito con legge regionale 11 giugno 1975, n. 78 (Istituzione del parco di interesse regionale Nord Milano), e riconosciuto come parco di cintura metropolitana dall'articolo 38-bis della l.r. 86/1983, comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato

A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. Il consorzio parco Nord Milano esercita le funzioni previste dal titolo II, capo IV della l.r. 86/1983.

Art. 24 (Acquisizione delle aree)

1. Per consentire l'acquisto da parte del consorzio del parco Nord Milano delle aree comprese nel parco medesimo, da destinare in conformità alle previsioni del piano territoriale di coordinamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 2 dicembre 1977, n. II/633 (Approvazione del piano territoriale del parco nord Milano), la Giunta regionale è autorizzata, dietro presentazione da parte del consorzio della delibera esecutiva relativa all'acquisto delle aree, a concedere al consorzio parco Nord Milano, con propria deliberazione, un contributo in annualità, nonché a prestare fidejussione fino alla somma di euro 1.032.914 a favore del consorzio stesso in relazione a mutui che lo stesso contrarrà per l'acquisizione delle aree comprese nel perimetro del parco.

SEZIONE II Parco naturale nord Milano

Art. 25 (Finalità e delimitazione del parco naturale)

1. Il parco naturale nord Milano, istituito, ai sensi dell'articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 19 ottobre 2006, n. 23 (Istituzione del parco naturale Nord Milano), persegue le seguenti finalità:

- a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
- b) mirare ad un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche;
- c) tendere alla conservazione e ricostituzione dell'ambiente;
- d) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-forestali e tradizionali;
- e) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area a fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.

2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:5.000, costituita da un foglio e allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge.

Art. 26 (Gestione del parco naturale)

1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 23, comma 2.

Art. 27 (Piano per il parco)

1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce le aree comprese nel parco naturale, destinate prevalentemente a funzioni di recupero, conservazione e promozione dei valori naturalistici, con particolare riferimento:

- a) alle formazioni boschive che svolgono una funzione di corridoio ecologico tra le aree protette regionali e di ricucitura territoriale;
- b) al corso del fiume Seveso;

c) ai contenuti di cui all'articolo 143 del d.lgs. 42/2004.

2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 28 (Regolamento del parco)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell'articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 25, comma 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.

2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.

4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.

5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Art. 29 (Divieti)

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

- a) catturare, uccidere, danneggiare e disturbare le specie animali nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
- b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-forestali, nonché introdurre esemplari alloctoni, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- c) aprire ed esercitare attività di cava, miniera e discarica, nonché asportare minerali;
- d) modificare il regime delle acque, salvo autorizzazione dell'ente gestore;
- e) svolgere attività pubblicitarie, non autorizzate dall'ente gestore;
- f) introdurre ed impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla distruzione e alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
- h) accendere fuochi all'aperto, salvo che per la effettuazione

di ripulitura nell'ambito delle attività agro-forestali consentite ed autorizzate dall'ente gestore;

- i) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

2. Al fine di mantenere la biodiversità, nella fase progettuale e realizzativa delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale devono essere previste adeguate opere di mitigazione e compensazione ambientale.

3. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 25, comma 1.

4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

Art. 30 (Norme finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.

2. Fino all'approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti del piano territoriale di coordinamento del parco regionale Nord Milano, se non contrastanti con i divieti di cui all'articolo 29, comma 1.

CAPO V

PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE

SEZIONE I

Previsione e disciplina del parco della pineta di Appiano Gentile e Tradate

Art. 31 (Delimitazione del parco)

1. Il parco naturale della pineta di Appiano Gentile e Tradate, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 76 (Istituzione del parco naturale della pineta di Appiano Gentile e Tradate), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:10.000 allegiate ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 32, da tabelle con la scritta «parco pineta di Appiano Gentile e Tradate», aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.

Art. 32 (Ente di gestione)

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di Binago, Beregazzo con Figliaro, Castelnuovo Bozzente, Oltrona S. Mamette, Appiano Gentile, Veniano, Lurago Marinone, Limido Comasco, Mozzate, Carbonate, Locate Varesino, Tradate, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vedano Olona e le province di Como e di Varese.

2. Il consorzio del parco ha sede in Castelnuovo Bozzente.

3. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 33 (Statuto del consorzio)

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

- a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

b) l'istituzione di un comitato scientifico, nel quale sia garantita la presenza di un membro designato dal consorzio «La pineta - Associazione tra i proprietari dei boschi e fondi situati nel comprensorio»;

c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea, delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole.

Art. 34 (Direttore)

1. Il direttore del parco è nominato a norma della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali).

2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

CAPO VI

PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE

SEZIONE I

Previsione e disciplina del parco di Montevicchia e della valle del Curone

Art. 35 (Delimitazione del parco)

1. Il parco naturale di Montevicchia e della Valle del Curone, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 77 (Istituzione del parco naturale di Montevicchia e della Valle del Curone), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:10.000 allegiate ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 36, da tabelle con la scritta «parco Montevicchia e Valle Curone», aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.

Art. 36 (Ente di gestione)

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra i comuni di Sirtori, Perego, Rovagnate, Olgiate Molgora, Montevicchia, Cernusco Lombardone, Osnago, Lomagna, Missaglia e Viganò.

2. Il consorzio del parco ha sede in Montevicchia.

3. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 37 (Statuto del consorzio)

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

b) l'istituzione di un comitato scientifico;

c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea, delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti

delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

**Art. 38
(Direttore)**

1. Il direttore del parco è nominato a norma della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali).

2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

**CAPO VII
PARCO DEL MONTE BARRO**

**SEZIONE I
Previsione e disciplina del parco del Monte Barro**

**Art. 39
(Delimitazione del parco)**

1. Il parco regionale del Monte Barro, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 78 (Istituzione del parco regionale del Monte Barro), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:10.000 allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 40, da tabelle con la scritta «parco Monte Barro», aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.

**Art. 40
(Ente di gestione)**

1. La gestione è affidata al consorzio per la salvaguardia del Monte Barro, con sede in Galbiate, comprendente i comuni di Galbiate, Lecco, Valmadrera, Malgrate, Pescate, Garlate, Oggiono e la comunità montana territorialmente interessata, retto dallo Statuto approvato con decreto del Prefetto di Como del 9 gennaio 1974 e successive modificazioni.

2. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**Art. 41
(Statuto del consorzio)**

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

- a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
- b) l'istituzione di un comitato scientifico;
- c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea, delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

**Art. 42
(Direttore)**

1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.

2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo che riguardano la gestione del parco.

**SEZIONE II
Parco naturale del Monte Barro**

**Art. 43
(Delimitazione e articolazione territoriale del parco naturale)**

1. I confini e l'articolazione territoriale del parco naturale del Monte Barro, istituito, ai sensi dell'articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Istituzione del parco naturale del Monte Barro), sono individuati nella planimetria in scala 1:5.000, denominata «parco naturale del Monte Barro», allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge.

**Art. 44
(Gestione del parco naturale)**

1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 40.

**Art. 45
(Disciplina delle aree a parco naturale)**

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, della l.r. n. 86/1983, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 11 (Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette), il Consiglio regionale provvede, con propria deliberazione, ad approvare la disciplina del parco naturale.

2. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione del Consiglio regionale 6 aprile 2004, n. VII/992, le disposizioni in essa contenute sostituiscono, per gli ambiti territoriali inclusi nel parco naturale, quelle previste dalla legge regionale 16 marzo 1991, n. 7 (Piano territoriale di coordinamento del parco del Monte Barro).

**CAPO VIII
PARCO DELL'ADAMELLO**

**SEZIONE I
Previsione e disciplina del parco dell'Adamello**

**Art. 46
(Delimitazione del parco)**

1. Il parco regionale dell'Adamello, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 79 (Istituzione del parco regionale dell'Adamello), comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura dell'ente gestore di cui all'articolo 47, da tabelle con la scritta «parco Adamello», aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.

**Art. 47
(Ente di gestione)**

1. La gestione del parco è affidata alla comunità montana Valle Camonica.

**Art. 48
(Regolamento del parco)**

1. Ai fini di garantire strutture e forme per la gestione del parco rispondenti ai contenuti della l.r. 86/1983, la comunità montana Valle Camonica adotta un regolamento per la gestione del parco e lo invia alla Giunta regionale, che lo approva entro trenta giorni apportandovi le eventuali modifiche.

2. Il regolamento del parco deve prevedere in particolare:

- a) la direzione tecnica del parco, affidata ad un direttore;
- b) l'istituzione di un comitato scientifico;
- c) forme e modalità di partecipazione alla gestione del parco dei comuni territorialmente interessati e dell'azienda regionale delle foreste;
- d) forme e modalità di periodica consultazione delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

**Art. 49
(Direttore)**

1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.

2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo della comunità montana, che riguardano la gestione del parco.

SEZIONE II
Parco naturale dell'Adamello

**Art. 50
(Delimitazione e articolazione territoriale
del parco naturale)**

1. I confini e l'articolazione territoriale del parco naturale dell'Adamello, istituito, ai sensi dell'articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 1 dicembre 2003, n. 23 (Istituzione del parco naturale dell'Adamello), sono individuati nella planimetria in scala 1:25.000, allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegata A della presente legge.

**Art. 51
(Obiettivi e finalità del parco naturale)**

1. Il parco naturale dell'Adamello è istituito per perseguire i seguenti obiettivi:

- a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
- b) garantire un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche;
- c) tendere alla conservazione e ricostituzione dell'ambiente;
- d) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- e) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area a fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.

**Art. 52
(Gestione del parco naturale)**

1. La gestione del parco naturale è affidata alla comunità montana Valle Camonica.

**Art. 53
(Piano per il parco)**

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19, comma 2 bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di

interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:

- a) alle zone di protezione integrale nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
- b) alle zone di protezione orientata nelle quali lo scopo è sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura;
- c) alle zone di protezione parziale aventi finalità specifiche, quali botanica, biologica, zoologica, forestale, morfopaesistica;
- d) agli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere;
- e) ai contenuti ed ai criteri propri della pianificazione paesistica, a norma dell'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.

2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il piano per il parco, ai sensi dell'articolo 25 della legge 394/1991, ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

**Art. 54
(Regolamento del parco)**

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, allo scopo di garantire il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 51 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali. In particolare, il regolamento disciplina le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.

2. Il regolamento è approvato dall'ente gestore del parco e trasmesso alla Giunta regionale.

**Art. 55
(Divieti)**

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, nel parco naturale dell'Adamello è vietato:

- a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
- b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e fatte salve le raccolte di specie e frutti del sottobosco come regolamentate dall'ente gestore;
- c) aprire nuove cave e coltivare torbiere, realizzare nuove discariche di rifiuti e depositi permanenti di materiali di smessi;
- d) accendere fuochi all'aperto ed allestire attendamenti o campeggi, con la sola esclusione del bivacco alpino o delle aree individuate dall'ente gestore;
- e) realizzare nuovi elettrodotti, fatti salvi la manutenzione e l'adeguamento tecnologico di quelli esistenti;
- f) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a), istituire zone di addestramento cani;
- g) raccogliere minerali e fossili se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall'ente gestore;
- h) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attua-

re interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole, di malga e di gestione dei rifugi, che comunque non incidano nell'alimentazione di zone umide e torbiere, e gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali e degli impianti idroelettrici esistenti;

- i) avviare altre attività, anche di carattere temporaneo e che comportino alterazioni alla qualità dell'ambiente, incompatibili con le finalità del parco naturale.

**Art. 56
(Norma finale)**

1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.

**CAPO IX
PARCO DELL'ADDA NORD**

SEZIONE I

Previsione e disciplina del parco dell'Adda Nord

**Art. 57
(Delimitazione del parco)**

1. Il parco regionale dell'Adda Nord, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 80 (Istituzione del parco regionale dell'Adda Nord), comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 58, da tabelle con la scritta «parco Adda Nord», aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.

**Art. 58
(Ente di gestione)**

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Airuno, Bottanuco, Brivio, Calco, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Canonica d'Adda, Capriate S. Gervasio, Casirate d'Adda, Cassano d'Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d'Adda, Fara-Gera d'Adda, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate, Medolago, Merate, Monte Marenzo, Olginate, Paderno d'Adda, Pescate, Pontida, Robbiate, Solza, Suisio, Trezzo d'Adda, Trucazzano, Vaprio d'Adda, Vercurago, Verderio Superiore, Villa d'Adda e le Province di Bergamo, Lecco e Milano.

2. Il consorzio del parco ha sede a Trezzo d'Adda.

3. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**Art. 59
(Statuto del consorzio)**

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

- l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
- l'istituzione di un comitato scientifico;
- forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea, delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

**Art. 60
(Direttore)**

- Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
- Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

**Art. 61
(Comitato di coordinamento)**

1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell'Adda Sud, è costituito, entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:

- l'assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
- i presidenti dei consorzi dei parchi dell'Adda Nord e dell'Adda Sud.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di parchi.

3. Compete al comitato:

- assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso;
- coordinare l'attività dei consorzi;
- esprimere parere alla Giunta regionale, quando richiesto, sugli atti che interessino il territorio dei due parchi.

**SEZIONE II
Parco naturale dell'Adda Nord**

**Art. 62
(Finalità e delimitazione del parco naturale)**

1. Il parco naturale dell'Adda Nord, istituito, ai sensi dell'articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 dicembre 2004, n. 35 (Istituzione del parco naturale dell'Adda Nord), persegue le seguenti finalità:

- tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
- realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- promuovere e disciplinare la fruizione dell'area ai fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.

2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, denominata «parco naturale Adda Nord», allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge.

**Art. 63
(Gestione del parco naturale)**

1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 58.

**Art. 64
(Piano per il parco)**

1. Il perseguimento delle finalità istitutive è attuato dall'ente gestore attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di

interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali, con particolare riferimento:

- a) alla zona di riserva naturale, nella quale lo scopo è conservare l'ambiente nella sua integrità, sorvegliare l'orientamento dell'evoluzione dell'ecosistema, promuovere e regolamentare la ricerca scientifica e la fruizione didattica;
- b) alle zone di interesse naturalistico-paesistico, destinate alla conservazione e promozione dei valori naturalistici esistenti;
- c) alle zone di interesse paesistico con particolare riferimento al valore storico culturale ed all'elevato significato di archeologia industriale;
- d) ai contenuti ed ai criteri propri della pianificazione paesistica, a norma dell'articolo 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.

2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 65 (Regolamento del parco)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 394/1991, e in attuazione dell'articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 62, comma 1, e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.

2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.

4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.

5. La deliberazione di approvazione del regolamento e l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 66 (Divieti)

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale dell'Adda Nord sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

- a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
- b) raccogliere e danneggiare i vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;

- c) aprire e sfruttare cave, miniere ed effettuare escavazioni in alveo fatti salvi gli interventi di regimazione idraulica;
- d) aprire e sfruttare discariche e depositi permanenti di materiali dismessi;
- e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole che comunque non incidano nell'alimentazione della Palude di Brivio;
- f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
- g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici;
- h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici, istituire zone di addestramento cani;
- i) accendere fuochi all'aperto, con la sola esclusione delle aree attrezzate a questo uso e appositamente individuate dall'ente gestore;
- j) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall'ente gestore;
- k) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

2. Al fine di mantenere la biodiversità, la progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale prevedono adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale.

Art. 67 (Norme transitorie e finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.

2. Fino all'approvazione del piano per il parco continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2000, n. 7/2869 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale Adda Nord - art. 19, comma 2, l.r. 86/1983 e successive modificazioni) e successive modifiche e integrazioni, se non contrastanti con le disposizioni dell'articolo 66.

CAPO X PARCO DELL'ADDA SUD

SEZIONE I Previsione e disciplina del parco dell'Adda Sud

Art. 68 (Delimitazione del parco)

1. Il parco naturale dell'Adda Sud, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 81 (Istituzione del parco naturale dell'Adda Sud), comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative variazioni.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 69, da tabelle con la scritta «parco Adda Sud», aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.

Art. 69 (Ente di gestione)

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comu-

ni di: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Camairago, Casaletto Ceredano, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Corno Vecchio, Corte Palasio, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Galgagnano, Gombito, Lodi, Mairago, Maccastorna, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, S. Martino in Strada, Spino d'Adda, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico, la Provincia di Cremona e la Provincia di Lodi.

2. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 70 (Statuto del consorzio)

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere;
 - a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
 - b) l'istituzione di un comitato scientifico;
 - c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea, delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole.

Art. 71 (Direttore)

1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

Art. 72 (Riserva naturale «Adda Morta»)

1. Il consorzio di cui all'articolo 69 gestisce anche la riserva naturale «Adda Morta», istituita ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 86/1983.

Art. 73 (Comitato di coordinamento)

1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell'Adda Nord, è costituito, entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:

- l'Assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
- i presidenti dei consorzi dei parchi dell'Adda Nord e Adda Sud.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di parchi.

3. Compete al comitato:

- a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso;
- b) coordinare l'attività dei consorzi;
- c) esprimere parere alla Giunta regionale, quando richiesto, sugli atti che interessino il territorio dei due parchi.

CAPO XI PARCO VALLE DEL LAMBRO

SEZIONE I

Previsione e disciplina del parco della valle del Lambro

Art. 74 (Delimitazione del parco)

1. Il parco regionale della valle del Lambro, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 82 (Istituzione del parco regionale della valle del Lambro), comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegare ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 75, da tabelle con la scritta «parco valle del Lambro», aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.

Art. 75 (Ente di gestione)

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Albavilla, Albiate, Alserio, Anzano del parco, Arcore, Arosio, Besana Brianza, Biassono, Bosisio Parini, Briosco, Carate Brianza, Casatenovo, Cesana Brianza, Correzzana, Costa Masnaga, Eupilio, Erba, Giussano, Inverigo, Lambrugo, Lesmo, Lurago d'Erba, Macherio, Merone, Monguzzo, Monza, Nibionno, Pusiano, Rogeno, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta e le province di Como, Milano e Lecco.

2. Sono membri dell'assemblea i presidenti dei consorzi di depurazione «Alto Lambro e Piani d'Erba» e «Alto Lambro».

3. Il consorzio del parco ha sede a Triuggio.

4. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 76 (Statuto del consorzio)

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

- a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
- b) l'istituzione di un comitato scientifico;
- c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea, delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

Art. 77 (Direttore)

1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.

2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

Art. 78 (Riserva naturale «Riva orientale del lago d'Alserio»)

1. Il consorzio di cui all'articolo 75 gestisce anche la riserva naturale «Riva orientale del lago d'Alserio», istituita ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 86/1983.

SEZIONE II
Parco naturale della Valle del Lambro

Art. 79

(Finalità e delimitazione del parco naturale)

1. Il parco naturale della Valle del Lambro, istituito, ai sensi dell'articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 9 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro), persegue le seguenti finalità:

- a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
- b) tutelare e riqualificare le riserve idriche e naturalistiche dei laghi, bacini e corsi d'acqua presenti, nonché le relative sponde e fasce di rispetto;
- c) tendere alla ricostituzione dell'ambiente, laddove compromesso, tramite l'applicazione di metodi di gestione o restauro ambientale;
- d) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.

2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, denominata «parco naturale Valle del Lambro», costituita da un foglio e allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge.

Art. 80

(Gestione del parco naturale)

1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 75.

Art. 81

(Piano per il parco)

1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali, nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:

- a) al sistema delle aree fluviali e lacustri;
- b) all'ambito della riserva naturale «Riva Orientale del lago di Alserio»;
- c) al complesso storico-naturalistico del parco reale di Monza per la conservazione e manutenzione del patrimonio botanico ed edilizio esistente;
- d) ai contenuti di cui all'articolo 143 del d.lgs. 42/2004.

2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 82

(Regolamento del parco)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell'articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 79, comma 1 e il

rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.

2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.

4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.

5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Art. 83

(Divieti)

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

- a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
- b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;
- c) aprire nuove attività di cava e miniera ed effettuare escavazioni in alveo; sono fatti salvi gli esercizi in corso, nei limiti delle concessioni rilasciate e gli interventi di regimazione idraulica;
- d) aprire ed esercitare l'attività di discarica e depositi permanenti di materiali dismessi;
- e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole;
- f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
- g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici;
- h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici ed istituire zone di addestramento cani;
- i) accendere fuochi all'aperto, con la sola esclusione delle aree attrezzate a questo uso e appositamente individuate dall'ente gestore;
- j) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall'ente gestore;
- k) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

2. Al fine di mantenere la biodiversità, la progettazione e la realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale prevedono adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale.

3. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai di-

vieti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 79, comma 1.

4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

Art. 84 (Norme finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. n. 86/1983.

2. Fino all'approvazione del piano per il parco continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 7/601 del 28 luglio 2000 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale della Valle del Lambro 'art. 19, comma 2, l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni'), rettificata con deliberazione della Giunta regionale n. 7/6757 del 9 novembre 2001 (Rettifica della deliberazione n. 7/601 del 28 luglio 2000 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del parco regionale della Valle del Lambro), in quanto non contrastanti con le disposizioni dell'articolo 83.

CAPO XII PARCO CAMPO DEI FIORI

SEZIONE I Previsione e disciplina del parco Campo dei Fiori

Art. 85 (Delimitazione del parco)

1. Il parco regionale Campo dei Fiori, istituito con legge regionale 19 marzo 1984, n. 17 (Istituzione del parco regionale Campo dei Fiori), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 86 della presente legge, da tabelle con la scritta «parco Campo dei Fiori», aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della l.r. 86/1983.

Art. 86 (Gestione)

1. La gestione del parco è affidata a un consorzio tra le comunità montane Valceresio, Valcuvia, Valganna e Valmarchirolo, la provincia di Varese e tra i comuni di:

- Barasso
- Bedero Valcuvia
- Brinzio
- Castello Cabiaglio
- Cocquio Trevisago
- Comerio
- Cuvio
- Gavirate
- Induno Olona
- Luvinata
- Orino
- Rancio Valcuvia
- Valganna
- Varese

2. Il consorzio del parco ha sede a Brinzio.

Art. 87 (Statuto del consorzio)

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

- a) l'affidamento della direzione tecnica del parco a un direttore;
- b) l'istituzione di un comitato scientifico;
- c) forme e modalità di periodica consultazione del centro geofisico prealpino, dell'azienda autonoma di soggiorno di Varese, delle associazioni culturali e naturalistiche operanti nella zona, dei rappresentanti dei proprietari delle aree, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea.

Art. 88 (Direttore)

1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.

2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

Art. 89 (Riserva naturale Lago di Ganna)

1. Il consorzio di cui all'articolo 86 gestisce anche la riserva naturale «Lago di Ganna», istituita ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 86/1983 e compresa nel territorio del parco.

SEZIONE II Parco naturale Campo dei Fiori

Art. 90 (Finalità e delimitazione del parco naturale)

1. Il parco naturale del Campo dei Fiori, istituito, ai sensi dell'articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 14 novembre 2005, n. 17 (Istituzione del parco naturale del Campo dei Fiori), persegue le seguenti finalità:

- a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
- b) tendere alla conservazione e alla ricostituzione dell'ambiente, garantendo anche un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche;
- c) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- d) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area ai fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi mediante l'attivazione di un marketing territoriale orientato ai processi di conservazione del patrimonio naturale;
- e) creare un sistema integrato di corridoi ecologici tra il parco naturale e le aree di elevata sensibilità naturale, anche esterne al parco.

2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata «parco naturale Campo dei Fiori», allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge.

Art. 91 (Gestione del parco naturale)

1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 86.

Art. 92 (Piano per il parco)

1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all'articolo

90, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19 della l.r. 86/1983; il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:

- a) alla zona di riserva naturale parziale del Monte Campo dei Fiori;
- b) alle zone di riserve naturali orientate «zone umide» e alla zona di riserva naturale orientata della Martica Chiusarella che hanno un rilevante valore naturalistico;
- c) alle zone forestali o con valenza naturalistica per la valorizzazione e tutela delle superfici forestali autoctone;
- d) alle zone di fruizione e alle zone di corridoio ecologico;
- e) ai contenuti di cui all'articolo 143 del d.lgs. 42/2004.

2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 93 (Regolamento del parco)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e in attuazione dell'articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.

2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.

4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.

5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Art. 94 (Divieti)

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale del Campo dei Fiori sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

- a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;

- b) raccogliere e danneggiare i vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;
- c) aprire ed esercitare l'attività di cava e miniera;
- d) aprire ed esercitare l'attività di discarica e depositi permanenti di materiali dismessi;
- e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i potenziamenti degli acquedotti comunali, i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole o agli insediamenti esistenti e gli interventi finalizzati all'attività antincendio, che comunque non incidano nell'alimentazione di zone umide e torbiere;
- f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
- g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici;
- h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici;
- i) accendere fuochi all'aperto, con la sola esclusione delle aree attrezzate a questo uso e appositamente individuate dall'ente gestore;
- j) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall'ente gestore;
- k) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

2. Al fine di mantenere la biodiversità, la progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale prevedono adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale.

3. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 90, comma 1.

4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

Art. 95 (Norme finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.

2. Fino all'approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi le disposizioni del piano territoriale di coordinamento del parco regionale, se non contrastanti con i divieti di cui all'articolo 94, comma 1.

CAPO XIII PARCO DEL MINCIO

SEZIONE I Previsione e disciplina del parco del Mincio

Art. 96 (Delimitazione del parco)

1. Il parco naturale del Mincio, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 8 settembre 1984, n. 47 (Istituzione del parco del Mincio), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di

cui all'articolo 97, da tabelle con la scritta «parco del Mincio», aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.

**Art. 97
(Ente di gestione)**

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Ponte sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Goito, Rodigo, Curtatone, Mantova, Virgilio, Bagnolo S. Vito, Sustinente, Roncoferraro, Porto Mantovano, Marmirolo e la provincia di Mantova.

**Art. 98
(Statuto del consorzio)**

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

- a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
- b) l'istituzione di un comitato scientifico;
- c) forme e modalità di periodica consultazione – anche attraverso la partecipazione su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea – delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei consorzi di bonifica e irrigazione.

**Art. 99
(Direttore)**

1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.

**Art. 100
(Riserva naturale «Valli del Mincio»)**

1. Il consorzio di cui all'articolo 97 gestisce anche le riserve naturali «Valli del Mincio» e «complesso di Castellaro Lagusello», istituite ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 86/1983.

**CAPO XIV
PARCO DEL SERIO**

**SEZIONE I
Previsione e disciplina del parco del Serio**

**Art. 101
(Delimitazione del parco)**

1. Il parco naturale del Serio, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 1 giugno 1985, n. 70 (Istituzione del parco del Serio), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:25.000 allegate ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 102, da tabelle con la scritta «parco del Serio», aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.

**Art. 102
(Ente di gestione)**

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Bariano, Calcinate, Casale Cremasco, Castel Gabbiano, Casvernago, Cologno al Serio, Crema, Fara Olivana con Sola, Forno S. Giovanni, Ghisalba, Grassobbio, Madignano, Martinengo, Montodine, Morengo, Mozzanica, Pianengo, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerna, Romano di Lombar-

dia, Sergnano, Seriate, Urgnano, Zanica e le Province di Bergamo e di Cremona.

2. Il consorzio del parco ha sede a Romano di Lombardia.

3. I comuni diversi da quelli di cui al comma 1 interessati all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda delibera l'assemblea consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**Art. 103
(Statuto del consorzio)**

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

- a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
- b) l'istituzione di un comitato scientifico;
- c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea, delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, di rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei consorzi di bonifica e irrigazione.

**Art. 104
(Direttore)**

1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.

2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

**Art. 105
(Riserva naturale «Palata Menasciutto»)**

1. Il consorzio del parco gestisce anche la riserva naturale «Palata Menasciutto», istituita ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 86/1983.

**CAPO XV
PARCO DELL'OGLIO SUD**

**SEZIONE I
Previsione e disciplina del parco dell'Oglio Sud**

**Art. 106
(Delimitazione del parco)**

1. Il parco naturale dell'Oglio Sud, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 aprile 1988, n. 17 (Istituzione del parco dell'Oglio Sud), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 107, da tabelle con la scritta «parco dell'Oglio Sud» aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della l.r. 86/1983.

**Art. 107
(Ente di gestione)**

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Ostiano, Pessina Cremonese, Volongo, Isola Dovarese, Casalromano, Drizzona, Piadena, Canneto sull'Oglio, Calvatone. Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, San Martino dell'Argine, Marcaria, Mazzuolo, Commessaggio, Viadana e le Province di Cremona e Mantova.

**Art. 108
(Statuto del consorzio)**

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
- l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
 - l'istituzione di un comitato scientifico;
 - forme e modalità di periodica consultazione con scadenza almeno semestrale, anche attraverso la partecipazione alle riunioni dell'assemblea, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, dei rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei consorzi di bonifica ed irrigazione.

**Art. 109
(Direttore)**

1. Il direttore tecnico del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.

2. L'assunzione della carica di direttore tecnico del parco dell'Oglio Sud comporta la decadenza dall'eventuale carica di direttore tecnico di altro parco nazionale o regionale.

3. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

**Art. 110
(Riserva naturale «Le Bine»)**

1. Il consorzio di cui all'articolo 107 gestisce anche la riserva naturale «Le Bine», istituita ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 86/1983.

**Art. 111
(Comitato di coordinamento)**

1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell'Oglio Nord, è costituito, entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:

- l'assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
- i presidenti dei consorzi dei parchi dell'Oglio Nord e dell'Oglio Sud e dei vice presidenti.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di parchi.

3. Compete al comitato:

- assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso;
- coordinare l'attività dei consorzi;
- esprimere parere alla Giunta regionale sugli atti che interessano il territorio dei due parchi.

CAPO XVI
PARCO DELL'OGGIO NORD

SEZIONE I

Previsione e disciplina del parco dell'Oglio Nord

**Art. 112
(Delimitazione del parco)**

1. Il parco naturale dell'Oglio Nord, istituito, ai sensi del capo

II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 aprile 1988, n. 18 (Istituzione del parco naturale dell'Oglio Nord), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 113, da tabelle con la scritta «parco dell'Oglio Nord» aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della l.r. 86/1983.

**Art. 113
(Ente di gestione)**

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Sarnico, Villongo, Paratico, Credaro, Castelli Calepio, Capriolo, Palazzolo sull'Oglio, Palosco, Pontoglio, Civate al Piano, Calcio, Urigo d'Oglio, Pumenengo, Rudiano, Roccafranca, Torre Pallavicina, Soncino, Orzinuovi, Genivolta, Villachiaro, Azzanello, Borgo S. Giacomo, Castelvisconti, Bordolano, Quinzano d'Oglio, Corte de' Cortesi, Verolavecchia, Robecco d'Oglio, Ponteviso, Corte de' Frati, Alfianello, Seniga, Scandolara Ripa d'Oglio, Gabbioneta Bina Nuova e le Province di Bergamo, Brescia e Cremona.

**Art. 114
(Statuto del consorzio)**

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

- l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
- l'istituzione di un comitato scientifico;
- forme e modalità di periodica consultazione con scadenza almeno semestrale, anche attraverso la partecipazione alle riunioni dell'assemblea, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, dei rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei consorzi di bonifica ed irrigazione.

**Art. 115
(Direttore)**

1. Il direttore tecnico del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.

2. L'assunzione della carica di direttore tecnico del parco dell'Oglio Nord comporta la decadenza dall'eventuale carica di direttore tecnico di altro parco nazionale o regionale.

3. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

**Art. 116
(Formazione del piano territoriale)**

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio e approvato secondo le modalità previste dall'articolo 19 della l.r. 86/1983.

**Art. 117
(Comitato di coordinamento)**

1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell'Oglio Sud, è costituito, entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:

- l'assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;

b) i presidenti dei consorzi dei parchi dell'Oglio Nord e dell'Oglio Sud e dei vice presidenti.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di parchi.

3. Compete al comitato:

- a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso;
- b) coordinare l'attività dei consorzi;
- c) esprimere parere alla Giunta regionale quando richiesto, sugli atti che interessano il territorio dei due parchi.

CAPO XVII

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

SEZIONE I

Previsione e disciplina del parco delle Orobie Bergamasche

Art. 118

(Delimitazione, sostegno alle aree e finalità del parco)

1. Il parco delle Orobie Bergamasche, istituito nell'ambito del territorio delle Alpi Orobie, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 15 settembre 1989, n. 56 (Istituzione del parco delle Orobie Bergamasche), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:25.000 allegate ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. La Regione, in conformità alle indicazioni dell'articolo 3 della l.r. 86/1983, riconosce per le aree comprese nel parco, per quanto di propria competenza, la priorità degli investimenti nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui, la bonifica di aree degradate ed il risanamento delle acque, delle infrastrutture e delle attrezzature sociali.

3. I fini generali della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all'articolo 1 della l.r. 86/1983, si perseguono tramite:

- a) conservazione attiva di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o foreste, di formazioni geo-paleontologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
- b) sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici storici, architettonici, e al settore agro-silvo-zootecnico;
- c) promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
- d) fruizione sociale turistica e ricreativa intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali;
- e) promozione di attività di ricerca scientifica con particolare riguardo a quella interdisciplinare, di educazione e di informazione e ricreative.

Art. 119 (Confini)

1. I confini del parco sono delimitati, a cura dell'ente gestore del parco di cui all'articolo 120, da tabelle con la scritta «parco

delle Orobie Bergamasche» aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della l.r. 86/1983.

Art. 120 (Ente gestore)

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra: la comunità montana di Valle Brembana, la comunità montana di Valle Seriana Superiore, la comunità montana di Valle di Scalve, la provincia di Bergamo.

2. Il consorzio, per l'esercizio delle funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata, nonché per l'attuazione del piano territoriale di coordinamento, si avvale, anche mediante delega per singoli settori, delle comunità montane, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dallo statuto consortile e dal piano territoriale di coordinamento del parco.

3. In particolare, per la progettazione esecutiva e di dettaglio, nonché per gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale del parco di cui all'articolo 17 della l.r. 86/1983, il consorzio opera mediante delega alle comunità montane e, in subordine, ai comuni, sulla base di apposite convenzioni.

4. Il piano territoriale di coordinamento del parco indica le attività e gli interventi da delegare ai sensi del comma 3, nonché le attività e gli interventi di carattere sovralocale, riservati al consorzio, al quale competono comunque poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo di tutti i soggetti che operano per la realizzazione degli obiettivi del parco ai sensi della presente sezione.

5. Le comunità montane sono anche circoscrizioni di decentramento dei servizi generali del parco. A tal fine il consorzio può costituire strutture decentrate destinate ad operare specificamente nel territorio delle singole comunità montane e può inoltre avvalersi degli uffici delle comunità montane, d'intesa con le stesse.

6. Le funzioni di cui alle lett. a), b) e d) dell'articolo 21, primo comma, della l.r. 86/1983 sono comunque svolte direttamente dal consorzio e non possono essere oggetto di delega.

7. Le spese di funzionamento del consorzio, dedotta l'aliquota a carico della provincia, sono sostenute dalla regione.

Art. 121 (Comitato di coordinamento)

1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del confinante parco delle Orobie Valtellinesi, la Giunta regionale costituisce, entro sessanta giorni dalla data di costituzione dei rispettivi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:

- a) l'assessore regionale competente, o un suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
- b) i presidenti dei consorzi dei parchi delle Orobie Valtellinesi e Bergamasche;
- c) il direttore del parco delle Orobie Valtellinesi ed il direttore del parco delle Orobie Bergamasche, con voto consultivo.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di parchi.

3. Compete al comitato:

- a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di settore e di gestione e dei regolamenti d'uso;
- b) coordinare le attività dei consorzi;
- c) esprimere parere alla Giunta regionale sugli atti che interessano il territorio di entrambi i parchi.

Art. 122 (Statuto del consorzio e regolamento organico)

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

- a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
- b) l'istituzione di un comitato scientifico;
- c) forme e modalità di periodica consultazione – anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea – delle associazioni culturali, ambientaliste di cui almeno tre, tra quelle individuate ai sensi dell'articolo 13, comma primo della legge 8 luglio 1986, n. 349, naturalistiche, sportive e ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole; a tal scopo deve essere prevista la costituzione di un apposito comitato consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni sopra indicate, con il compito di esprimere parere obbligatorio al consorzio sui principali provvedimenti che riguardino la pianificazione territoriale e la programmazione economico-finanziaria del parco, secondo le modalità fissate nello statuto.

2. Lo statuto del consorzio deve definire, inoltre, l'ordinamento degli uffici del parco ed il coordinamento con gli uffici delle comunità montane e gli uffici del corpo forestale dello Stato, prevedendo, in particolare:

- a) l'istituzione e l'organizzazione di uffici periferici del consorzio, dislocati presso le comunità montane;
- b) le modalità di avvalimento degli uffici delle comunità montane per l'esercizio di funzioni amministrative riservate al consorzio;
- c) le modalità di svolgimento delle attività delegate alle comunità montane ed in particolare le modalità di impiego e di coordinamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria organizzato dalle comunità montane, secondo quanto stabilito dall'articolo 127;
- d) le forme di collaborazione con il corpo forestale dello Stato per l'attività di vigilanza nel parco, e per l'esercizio di funzioni tecnico-consulterive, ivi compresa l'istituzione, previe le necessarie intese, di specifiche strutture destinate ad operare nel parco e dislocate sul territorio di ciascuna comunità montana, ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della l.r. 86/1983.

3. Per l'attuazione del decentramento di cui al comma 5 dell'articolo 120, il consorzio determina, nel proprio regolamento organico, gli uffici periferici dislocati presso le comunità montane ed i relativi funzionari responsabili.

Art. 123 (Direttore)

1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore sovrintende al personale tecnico; è membro di diritto del comitato scientifico; partecipa alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio ed esercita i compiti demandatigli dallo statuto del consorzio stesso.

Art. 124 (Formazione del piano territoriale di coordinamento)

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio e approvato secondo le disposizioni dell'articolo 19 della l.r. 86/1983.
2. Il piano territoriale di coordinamento assume anche contenuti, natura ed effetti di piano territoriale paesistico ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.

Art. 125 (Comitato scientifico)

1. Il comitato scientifico di cui all'articolo 122, primo comma, lett. b), è nominato dall'assemblea consortile entro sei mesi dal

proprio insediamento ed è composto da esperti nelle discipline naturalistiche, paesaggistiche, agro forestali ed economiche, tra cui almeno un geologo, un botanico, uno zoologo, un agronomo, un forestale ed un esperto di pianificazione territoriale paesistica.

2. Al comitato scientifico compete:

- a) formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento e proporre eventuali ricerche scientifiche finalizzate alla conoscenza dell'ambiente compreso nel territorio del parco;
- b) formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;
- c) coadiuvare il direttore negli indirizzi di gestione del parco;
- d) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al consiglio direttivo e all'assemblea tutte le volte che ne è da questi richiesto.

3. Qualora l'assemblea del consorzio non provveda alla nomina del comitato entro i termini di cui al precedente primo comma, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni.

Art. 126 (Norme procedurali per la disciplina dei boschi)

1. La disciplina dei complessi boscati e vegetazionali, nel territorio del parco è stabilita dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale).

2. Il consorzio del parco, per le competenze ad esso attribuite in materia forestale, può avvalersi, previa convenzione, della collaborazione tecnico-consulteriva del corpo forestale dello Stato, ovvero di enti od istituti di ricerca, ovvero dell'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF).

3. Nel territorio del parco, gli interventi che comunque comportino un mutamento di destinazione culturale dei boschi ovvero una loro trasformazione d'uso, nonché le opere di sistemazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti dei pendii sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 6 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 e dall'articolo 4 della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale).

4. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico compresi nel parco, qualsiasi attività che comporti un mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 7 del r.d.lgs. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e articolo 5 della l.r. 27/2004.

5. L'autorizzazione di cui ai precedenti terzo e quarto comma è rilasciata, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 9/1977, dal presidente del consorzio del parco.

6. Fino alla data di adozione del piano territoriale di coordinamento del parco, le competenze attribuite al presidente del consorzio del parco dalla l.r. 9/1977 sono svolte dai presidenti delle comunità montane competenti per territorio.

7. Le comunità montane designano un funzionario responsabile degli atti istruttori in materia forestale e stabiliscono le necessarie intese con enti ed istituti di ricerca, ovvero con l'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), ovvero con il corpo forestale dello Stato per la collaborazione tecnico-consulteriva di cui al precedente secondo comma.

8. La Giunta regionale emana apposite direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla l.r. 9/1977 e determina, nell'ambito del riparto dei fondi previsti dalla l.r. 86/1983, i contributi agli enti competenti per la copertura delle relative spese.

Art. 127 (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni

di cui alla presente sezione è esercitata in via primaria dal consorzio del parco, tramite il proprio personale a ciò preposto.

2. Per l'attività di vigilanza il consorzio si avvale inoltre, previa opportune intese, delle comunità montane e dei comuni, nonché del corpo forestale dello Stato.

3. In deroga alle disposizioni della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), il consorzio si avvale del servizio di vigilanza ecologica volontaria, affidato alle comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza.

4. In base ai rapporti redatti dai responsabili del servizio di vigilanza ecologica volontaria, il consorzio predispone il rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente, previsto dall'articolo 26, quarto comma, della l.r. 86/1983.

CAPO XVIII

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

SEZIONE I

Previsione e disciplina del parco Orobie Valtellinesi

Art. 128

(Delimitazione, sostegno alle aree e finalità del parco)

1. Il parco delle Orobie Valtellinesi, istituito nell'ambito del territorio delle Alpi Orobie, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 15 settembre 1989, n. 57 (Istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. La Regione, in conformità alle indicazioni dell'articolo 3 della l.r. 86/1983, riconosce per le aree comprese nel parco, e per quanto di propria competenza, la priorità degli investimenti nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi degli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui, la bonifica di aree degradate ed il risanamento delle acque, delle infrastrutture e delle attrezzature sociali.

3. I fini generali della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all'articolo 1 della l.r. 86/1983 si perseguono tramite:

- a) la conservazione attiva di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o foreste, di formazioni geo-paleontologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
- b) la sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici storici, architettonici, e al settore agro-silvo-zootecnico;
- c) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
- d) la fruizione sociale turistica e ricreativa intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali;
- e) la promozione di attività di ricerca scientifica con particolare riguardo a quella interdisciplinare, di educazione e di informazione e ricreative.

Art. 129 (Confini)

1. I confini del parco sono delimitati, a cura dell'ente gestore

del parco di cui all'articolo 130, da tabelle con la scritta «parco delle Orobie Valtellinesi», aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della l.r. 86/1983.

Art. 130 (Ente gestore)

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio costituito dalle comunità montane Valtellina di Tirano, Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno e dalla provincia di Sondrio.

2. Il consorzio è costituito ai sensi dell'articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 con le modalità previste dall'articolo 31 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

3. Il consorzio del parco ha sede in Sondrio.

4. La quota di partecipazione della provincia al consorzio è pari ad un terzo; la quota di partecipazione di ciascuna comunità montana è pari a due noni.

5. Il consorzio, per l'esercizio delle funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata, nonché per l'attuazione del piano territoriale di coordinamento, si avvale delle comunità montane, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dallo statuto consortile e dal piano territoriale di coordinamento del parco.

6. In particolare, per la progettazione esecutiva e di dettaglio, nonché per gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale del parco di cui all'articolo 17 della l.r. 86/1983, il consorzio opera mediante delega alle comunità montane e, in subordine, ai comuni, sulla base di apposite convenzioni.

7. Il piano territoriale di coordinamento del parco indica le attività e gli interventi da delegare ai sensi del comma 6, nonché le attività e gli interventi di carattere sovralocale, riservati al consorzio, al quale competono comunque poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo di tutti i soggetti che operano per la realizzazione degli obiettivi del parco ai sensi della presente legge.

8. Le comunità montane sono anche circoscrizioni di decentramento dei servizi generali del parco. A tal fine il consorzio può costituire strutture decentrate destinate ad operare specificatamente nel territorio delle singole comunità montane e può inoltre avvalersi degli uffici delle comunità montane, d'intesa con le stesse.

9. Le funzioni di cui alle lett. a), b) e d) dell'articolo 21, primo comma, della l.r. 86/1983 sono comunque svolte direttamente dal consorzio e non possono essere oggetto di delega.

Art. 131 (Comitato di coordinamento)

1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del confinante parco delle Orobie Bergamasche, la Giunta regionale costituisce, entro sessanta giorni dalla data di costituzione dei rispettivi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:

- a) l'assessore regionale competente, o un suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
- b) i presidenti dei consorzi dei parchi delle Orobie Valtellinesi e Bergamasche;
- c) il direttore del parco delle Orobie Valtellinesi ed il direttore del parco delle Orobie Bergamasche, con voto consultivo.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di parchi.

3. Compete al comitato:

- a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di settore e di gestione e dei regolamenti d'uso;
- b) coordinare le attività dei consorzi;

- c) esprimere parere alla Giunta regionale, sugli atti che interessano il territorio di entrambi i parchi.

Art. 132**(Statuto del consorzio e regolamento organico)**

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
 - a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
 - b) l'istituzione di un comitato scientifico;
 - c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea, delle associazioni culturali, ambientaliste di cui almeno tre, tra quelle individuate ai sensi dell'articolo 13, comma primo, della legge 8 luglio 1986, n. 349, naturalistiche, sportive e ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole; a tale scopo deve essere prevista la costituzione di un apposito comitato consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni sopra indicate, con il compito di esprimere parere obbligatorio al consorzio sui principali provvedimenti che riguardino la pianificazione territoriale e la programmazione economico-finanziaria del parco, secondo le modalità fissate nello statuto.
2. Lo statuto del consorzio deve definire, inoltre, l'ordinamento degli uffici del parco ed il coordinamento con gli uffici delle comunità montane e gli uffici del corpo forestale dello Stato, prevedendo, in particolare:
 - a) l'istituzione e l'organizzazione di uffici periferici del consorzio, dislocati presso le comunità montane;
 - b) le modalità di avvalimento degli uffici delle comunità montane per l'esercizio di funzioni amministrative riservate al consorzio;
 - c) le modalità di svolgimento delle attività delegate alle comunità montane ed in particolare le modalità di impiego e di coordinamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria organizzato dalle comunità montane, secondo quanto stabilito dall'articolo 137;
 - d) le forme di collaborazione con il corpo forestale dello Stato per l'attività di vigilanza nel parco, e per l'esercizio di funzioni tecnico-consultive, ivi compresa l'istituzione, previe le necessarie intese, di specifiche strutture destinate ad operare nel parco e dislocate sul territorio di ciascuna comunità montana, ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della l.r. 86/1983.

3. Per l'attuazione del decentramento di cui al comma 8 dell'articolo 130, il consorzio determina, nel proprio regolamento organico, gli uffici periferici dislocati presso le comunità montane ed i relativi funzionari responsabili.

**Art. 133
(Direttore)**

1. Il direttore del parco è assunto a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore sovrintende al personale tecnico; è membro di diritto del comitato scientifico; partecipa alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio ed esercita i compiti demandatigli dallo statuto del consorzio stesso.

Art. 134**(Formazione del piano territoriale di coordinamento)**

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio e approvato secondo le disposizioni dell'articolo 19 della l.r. 86/1983.
2. Il piano territoriale di coordinamento assume anche conte-

nuti, natura ed effetti di piano territoriale paesistico ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a), della l.r. 86/1983.

Art. 135**(Comitato scientifico)**

1. Il comitato scientifico di cui all'articolo 132, primo comma, lett. b), è nominato dall'assemblea consortile entro sei mesi dal proprio insediamento ed è composto da esperti nelle discipline naturalistiche paesaggistiche, agro forestali, economiche e territoriali tra cui almeno un geologo, un botanico, uno zoologo, un agronomo e un forestale.
2. Al comitato scientifico compete:
 - a) formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento e proporre eventuali ricerche scientifiche finalizzate alla conoscenza dell'ambiente compreso nel territorio del parco;
 - b) formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;
 - c) coadiuvare il direttore negli indirizzi di gestione del parco;
 - d) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al consiglio direttivo e all'assemblea tutte le volte che ne è da questi richiesto.
3. Qualora l'assemblea del consorzio non provveda alla nomina del comitato entro i termini in cui al precedente primo comma, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni.

Art. 136**(Norme procedurali per la disciplina dei boschi)**

1. La disciplina dei complessi boscati e vegetazionali, nel territorio del parco, è stabilita dalla l.r. 9/1977.
2. Il consorzio del parco, per le competenze ad esso attribuite in materia forestale, può avvalersi, previa convenzione della collaborazione tecnico-consultiva del corpo forestale dello Stato.
3. Nel territorio del parco, gli interventi che comunque comportino un mutamento di destinazione colturale dei boschi ovvero una loro trasformazione d'uso, nonché le opere di sistemazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti dei pendii sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 6 della l.r. 9/1977 e dall'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale).
4. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico compresi nel parco, qualsiasi attività che comporti un mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 7 del r.d.lgs. 3267/1923 e articolo 5 della l.r. 27/2004.
5. L'autorizzazione di cui ai precedenti terzo e quarto comma è rilasciata, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 9/1977, dal presidente del consorzio del parco.
6. Le comunità montane designano un funzionario responsabile degli atti istruttori in materia forestale e stabiliscono le necessarie intese con il corpo forestale dello Stato per la collaborazione tecnico-consultiva di cui al precedente secondo comma.
7. La Giunta regionale emana apposite direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla l.r. 9/1977 e determina, nell'ambito del riparto dei fondi previsti dalla l.r. 86/1983, i contributi agli enti competenti per la copertura delle relative spese.

**Art. 137
(Vigilanza)**

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente sezione è esercitata in via primaria dal consorzio del parco, tramite il proprio personale a ciò preposto.
2. Per l'attività di vigilanza il consorzio si avvale inoltre, previe

opportune intese, delle comunità montane e dei comuni, nonché del corpo forestale dello Stato.

3. In deroga alle disposizioni della l.r. 9/2005, il consorzio si avvale del servizio di vigilanza ecologica volontaria, affidato alle comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza.

4. In base ai rapporti redatti dai responsabili del servizio di vigilanza ecologica volontaria, il consorzio predispose il rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente, previsto dall'articolo 26, quarto comma, della l.r. 86/1983.

CAPO XIX
PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO

SEZIONE I

Previsione e disciplina del parco dell'Alto Garda Bresciano

Art. 138
(Delimitazione del parco)

1. Il parco dell'Alto Garda bresciano, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 15 settembre 1989, n. 58 (Istituzione del parco dell'Alto Garda bresciano), coincide con l'attuale territorio della comunità montana Alto Garda bresciano, delimitato nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. I confini del parco sono indicati localmente, a cura dell'ente gestore, da tabelle con la scritta «parco dell'Alto Garda bresciano», aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della l.r. 86/1983.

Art. 139
(Finalità e funzioni del parco)

1. Il parco dell'Alto Garda bresciano è definito dai sistemi naturali e antropici che ne costituiscono il territorio, nonché dall'assetto giuridico-amministrativo in virtù del quale la salvaguardia e lo sviluppo dei sistemi stessi sono disciplinati e promossi in regime di reciproca compatibilità.

2. Le principali finalità del parco dell'Alto Garda bresciano sono costituite dalla continua pianificazione territoriale e dalla gestione delle risorse naturali individuate.

3. I fini generali della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all'articolo 1 della l.r. 86/1983, si perseguono tramite la ricerca, la promozione e il sostegno di una convivenza compatibile fra ecosistemi naturali ed attività umane, nella reciproca salvaguardia dei diritti territoriali di mantenimento, evoluzione e sviluppo.

4. Finalità e funzioni specifiche del parco sono:

- a) la conservazione attiva, la tutela ed il recupero degli organismi e degli ecosistemi naturali e seminaturali, nonché di tutti i valori umani, antropologici, sociali e culturali, che rivestono particolare importanza ai fini del mantenimento dell'ambiente o che costituiscono rilevante testimonianza storica;
- b) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni umane residenti;
- c) compatibilmente con la tutela dell'ambiente naturale, la ricerca scientifica multi e interdisciplinare continuativa, a beneficio dell'intera comunità, nonché la didattica educativa e formativa che ne discende;
- d) la fruizione sociale, turistica e ricreativa, in quanto compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente naturale;
- e) la sperimentazione delle attività direttamente connesse alle precedenti finalità.

Art. 140
(Ente gestore)

1. La gestione del parco è affidata alla comunità montana Alto Garda bresciano.

2. Le integrazioni e le modifiche allo statuto della comunità montana, necessarie a definire gli aspetti gestionali e regolamentari del parco, sono adottate e approvate con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità Montane); relativamente agli aspetti riguardanti il parco, la Giunta regionale verifica la compatibilità di tali integrazioni con quanto previsto dalla normativa regionale per i parchi naturali e trasmette le proprie osservazioni al Consiglio regionale.

Art. 141
(Integrazioni allo statuto della comunità montana e gestione del parco)

1. Al fine di garantire risorse umane e strumentali per la gestione del parco rispondenti ai contenuti della l.r. 86/1983, la comunità montana Alto Garda bresciano adotta le necessarie integrazioni e modificazioni al proprio statuto ai sensi dell'articolo 140 e con i contenuti di cui al secondo comma del presente articolo.

2. Le integrazioni allo statuto della comunità montana ai fini della gestione del parco devono prevedere:

- a) l'istituzione del comitato scientifico del parco, che dovrà essere composto da esperti di elevata qualificazione nelle discipline naturalistiche, paesaggistiche e agroforestali, tra cui almeno un architetto, un botanico, uno zoologo, un agronomo e un rappresentante dell'azienda regionale delle foreste;
- b) la pianta organica e l'organizzazione della struttura operativa per la gestione del parco, cui è preposto il direttore di cui all'articolo 142;
- c) le forme e modalità di collaborazione, ai sensi del settimo comma dell'articolo 21 della l.r. 86/1983, con l'azienda regionale delle foreste, al fine di garantire l'autonomia gestionale nel territorio di competenza della stessa, i cui interventi devono essere corrispondenti alle disposizioni del piano territoriale di coordinamento e dei piani di settore del parco;
- d) le forme e le modalità di periodica consultazione – anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del parco, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea – delle associazioni culturali, naturalistiche, sportive e ricreative venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole;
- e) l'entità del contributo annuale della comunità montana per la gestione del parco.

3. Al comitato scientifico di cui alla lettera a) del precedente secondo comma compete:

- a) formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento;
- b) formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;
- c) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al direttore, al consiglio direttivo e all'assemblea tutte le volte che ne è da questi richiesto.

Art. 142
(Direttore)

1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/2006, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. La nomina è disposta dall'assemblea della comunità montana, previo adeguato avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di un altro parco regionale o nazionale o di dirigente dell'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF).

4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo della comunità montana che riguardano la gestione del parco.

Art. 143
(Il piano territoriale)

1. Il piano territoriale di coordinamento definisce:
 - a) la descrizione qualitativa e quantitativa delle risorse naturali e ambientali del territorio;
 - b) lo studio del territorio per la tutela del paesaggio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei beni paesaggistici;
 - c) i criteri di compatibilità fra attività umane e conservazione dell'ambiente, a seconda delle condizioni di interrelazione fra differenti sistemi, delle aree ad essi eventualmente relative, delle destinazioni indicate per le aree medesime;
 - d) la definizione e la descrizione delle attività promosse, incentivate, vietate e sottoposte a controllo nelle diverse zone del parco;
 - e) le modalità di avvio delle attività promosse ed incentivate;
 - f) le modalità progressive di cessazione delle attività non più compatibili con l'assetto del parco;
 - g) le modalità di regolamentazione delle attività controllate;
 - h) la localizzazione degli interventi di salvaguardia e di recupero delle risorse naturali, degli ambienti degradati, dei beni storici e culturali, ivi compresi gli interventi relativi alla limonaia;
 - i) il piano della viabilità di penetrazione escursionistica del parco.

Art. 144
(Formazione del piano territoriale di coordinamento)

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è approvato ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 86/1983.

2. Il piano territoriale di coordinamento assume anche contenuti, natura ed effetti di piano territoriale paesistico coordinato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.

Art. 145
(Effetti della pianificazione territoriale)

1. Il piano territoriale di coordinamento deve prevedere opportuni piani di settore, secondo quanto disposto dall'articolo 20 della l.r. 86/1983, per tutte quelle attività che abbiano rilevanza per l'intero territorio.

2. Per l'elaborazione del piano di settore forestale l'ente gestore si avvale, di norma, della collaborazione tecnica dell'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF).

Art. 146
(Contenuti del piano di gestione)

1. Il piano di gestione del parco definisce periodicamente:
 - a) lo schema dell'organizzazione gestionale;
 - b) gli strumenti amministrativi e tecnici di gestione del territorio;
 - c) il programma di coordinamento degli interventi, con l'individuazione dei problemi e delle necessità territoriali in relazione alle finalità istitutive;
 - d) la definizione degli interventi di cui al punto 2 dell'articolo 3 della l.r. 86/1983;
 - e) le previsioni di spesa, le priorità d'intervento e le fonti di finanziamento.

Art. 147
(Attività del parco)

1. Il piano del parco individua le attività connesse alle finalità generali e specifiche del parco, finalizzate al sostegno sociale ed economico delle comunità residenti, attraverso:

- a) la conservazione attiva dei sistemi naturali integri sotto il profilo ecologico;
- b) il recupero strutturale e funzionale dei sistemi naturali degradati;
- c) il ripristino dei sistemi naturali compromessi;
- d) la ricerca e la sperimentazione scientifica;
- e) la promozione di attività agricole strettamente connesse alla valorizzazione dell'ambiente come in particolare l'agriturismo fondato anche sul recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale.

2. Il piano del parco definisce le modalità di controllo delle attività che comportano una trasformazione dell'uso del suolo o una modifica dell'ambiente naturale.

3. Il piano del parco detta specifiche norme di regolamentazione, ivi compreso il divieto d'esercizio delle attività che si pongono obiettivamente in contrasto con le finalità istitutive generali e specifiche.

Art. 148
(Riserva naturale della valle di Bondo)

1. A far tempo dal termine e ai sensi del provvedimento di cui al secondo comma, la comunità montana dell'Alto Garda Bresciano gestisce la riserva naturale «Valle di Bondo», istituita ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 86/1983, e compresa nel territorio del parco.

2. Il Consiglio regionale adegua la deliberazione istitutiva della riserva.

SEZIONE II
Parco naturale dell'Alto Garda Bresciano

Art. 149
(Delimitazione del parco naturale dell'Alto Garda Bresciano)

1. I confini del parco naturale, istituito, ai sensi dell'articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 1 dicembre 2003, n. 24 (Istituzione del parco naturale dell'Alto Garda Bresciano), sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge.

Art. 150
(Obiettivi e finalità del parco naturale)

1. Il parco naturale dell'Alto Garda Bresciano persegue i seguenti obiettivi:

- a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
- b) garantire un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche;
- c) tendere alla conservazione e ricostituzione dell'ambiente;
- d) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- e) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area a fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.

Art. 151
(Gestione del parco naturale)

1. La gestione del parco naturale è affidata alla comunità montana Alto Garda Bresciano.

Art. 152
(Piano per il parco)

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19 comma 2-bis della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:

- a) agli ambiti di particolare valenza o potenzialità ambientale e naturalistica nei quali l'ambiente naturale è conservato;
- b) alle emergenze vegetazionali che per la particolarità della flora e della vegetazione presente necessitano di tutela e conservazione;
- c) agli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere;
- d) ai contenuti ed ai criteri propri della pianificazione paesistica, a norma dell'articolo 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.

2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il piano per il parco, ai sensi dell'articolo 25 della legge 394/1991, ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 153
(Regolamento del parco)

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco allo scopo di garantire il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 150 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali. In particolare, il regolamento disciplina le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.

2. Il regolamento è approvato dall'ente gestore del parco e trasmesso alla Giunta regionale.

Art. 154
(Divieti)

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, nel parco naturale dell'Alto Garda Bresciano è vietato:

- a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore ed immettere esemplari di fauna selvatica alloctona ed autoctona, salvo eventuali reintroduzioni di specie localmente estinte;
- b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, nonché introdurre e mettere a dimora genotipi non presenti nell'area, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- c) aprire nuove cave, miniere e discariche, coltivare torbiere e realizzare depositi permanenti di materiali dismessi;
- d) raccogliere minerali e fossili se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall'ente gestore;
- e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi di acquedotti rurali e consortili autorizzati dal parco, che comunque non incidano nell'alimentazione di zone umide e torbiere, e gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali e degli impianti idroelettrici esistenti;

- f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
- g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione atto ad alterare i cicli biogeochimici;
- h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);
- i) accendere fuochi all'aperto, se non connessi all'attività agricola e forestale, ad eccezione delle aree identificate dall'ente gestore come destinate a fruizione pubblica;
- j) sorvolare l'area con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo.

2. Fino alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni del piano territoriale di coordinamento del parco regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2003, n. 7/13939 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell'Alto Garda Bresciano, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 86/1983 e successive modifiche e integrazioni) se non contrastanti con le disposizioni del comma 1.

Art. 155
(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.

CAPO XX
PARCO AGRICOLO SUD MILANO

SEZIONE I
Previsione e disciplina del parco Agricolo Sud Milano

Art. 156
(Delimitazione del parco)

1. Il parco regionale di cintura metropolitana denominato «parco agricolo Sud-Milano», istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 23 aprile 1990, n. 24 (Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana «parco Agricolo Sud Milano»), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, e interessanti i comuni di Albairate, Arluno, Assago, Bareggio, Basiglio, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Carpiano, Casarile, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cesano Boscone, Cisliano, Colturano, Corbetta, Cornaredo, Corsico, Cusago, Dresano, Gaggiano, Gorgonzola, Gudo Visconti, Lacchiarella, Liscate, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Melzo, Milano, Noviglio, Opera, Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Pregnana Milanese, Rho, Rodano, Rosate, Rozzano, S. Donato Milanese, S. Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Settala, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Vanzago, Vermezzo, Vernate, Vignate, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zelo Surrigone, Zibido S. Giacomo, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura dell'ente gestore di cui all'articolo 158, da tabelle con la scritta «parco agricolo Sud-Milano», aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della l.r. 86/1983.

3. Il piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 17 della l.r. 86/1983 può disporre modifiche ed integrazioni alla delimitazione territoriale per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 157.

Art. 157
(Finalità del parco)

1. Le finalità del «parco agricolo Sud-Milano», in considerazione

ne della prevalente vocazione agro-silvo-colturale del territorio a confine con la maggior area metropolitana della Lombardia, sono:

- a) la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani;
- b) l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana;
- c) la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali in coerenza con la destinazione dell'area;
- d) la fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini.

2. Le attività agro-silvo-colturali sono assunte come elemento centrale e connettivo per l'attuazione delle finalità indicate al comma precedente.

3. Nel parco possono essere previsti specifici ambiti nei quali realizzare particolari strutture per lo svolgimento in forma integrata e coordinata delle diverse attività connesse con le finalità dell'area protetta, nel rispetto del quadro paesistico tradizionale.

Art. 158 (Ente gestore)

1. La gestione del parco è affidata alla provincia di Milano, che la esercita secondo le disposizioni della presente sezione.

2. Il piano territoriale del parco ed il relativo piano di gestione indicano le attività e gli interventi la cui progettazione, esecuzione e gestione è affidata ai comuni nei modi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento del parco di cui all'articolo 164.

Art. 159 (Funzioni del consiglio provinciale)

1. Spetta al consiglio provinciale la nomina dei membri del consiglio direttivo a norma degli articoli 160 e 161.

2. Il consiglio provinciale, su proposta del consiglio direttivo, delibera inoltre:

- a) la proposta di regolamento del parco di cui all'articolo 164;
- b) l'approvazione delle previsioni annuali di spesa e del conto consuntivo concernenti le risorse finanziarie destinate dalla provincia, dai comuni, dalla Regione, nonché da altri enti pubblici e privati alla gestione del parco;
- c) la proposta di piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 17 della l.r. 86/1983;
- d) la proposta di piano triennale di gestione di cui all'articolo 17 della l.r. 86/1983;
- e) i piani di settore di cui all'articolo 20 della l.r. 86/1983;
- f) i regolamenti d'uso di cui all'articolo 20 della l.r. 86/1983;
- g) il regolamento per l'organizzazione e l'articolazione, eventualmente anche decentrata, delle strutture operative del parco;
- h) la nomina del direttore del parco.

3. Il consiglio provinciale esercita le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi e dal regolamento di cui all'articolo 164.

Art. 160 (Composizione e durata del consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da dieci membri, di cui due vicepresidenti.

2. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente della provincia di Milano o dall'assessore delegato.

3. Fanno parte del consiglio direttivo:

- a) il sindaco del comune di Milano o un suo delegato, con funzioni di vicepresidente;

b) tre consiglieri provinciali eletti dal consiglio provinciale, di cui uno espresso dalla minoranza;

c) quattro membri rappresentanti dei comuni facenti parte del parco, designati, a norma dell'articolo 161, primo comma, dall'assemblea dei sindaci, o loro delegati, nel proprio seno, di cui uno con funzioni di vicepresidente;

d) due membri scelti tra i soggetti indicati, rispettivamente, dalle organizzazioni degli agricoltori e dalle associazioni ambientaliste di cui all'articolo 165.

4. Il consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge il vicepresidente, di cui alla lett. c) del comma 3.

5. I membri del consiglio direttivo di cui alla lett. d) del comma 3 non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste per i consiglieri comunali dal d.lgs. 267/2000.

6. Il consiglio direttivo resta in carica quanto il consiglio provinciale che lo ha nominato ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo consiglio direttivo da effettuarsi con le modalità e nei termini di cui all'articolo 161, commi primo, secondo e terzo.

7. La nomina del consiglio direttivo può essere disposta qualora siano stati eletti o designati almeno due terzi dei componenti il consiglio stesso.

Art. 161 (Procedure per la nomina del consiglio direttivo)

1. Ai fini della designazione dei membri del consiglio direttivo di cui al terzo comma, lett. c) dell'articolo 160, il presidente della provincia convoca la riunione dell'assemblea dei sindaci dei comuni facenti parte del parco, o loro delegati, da tenersi entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio provinciale.

2. Le candidature concernenti i membri del consiglio direttivo di cui al terzo comma, lett. d) dell'articolo 160 sono trasmesse alla presidenza del consiglio provinciale dalle organizzazioni e dalle associazioni di cui all'articolo 165 entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio provinciale.

3. Nei trenta giorni successivi al termine di cui ai commi precedenti il consiglio provinciale provvede alla nomina di tutti i membri del consiglio direttivo.

4. In caso di cessazione dalla carica del presidente o dei consiglieri provinciali, il consiglio provinciale provvede alla sostituzione degli stessi all'interno del consiglio direttivo entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

5. In caso di cessazione dall'incarico dei membri di cui al terzo comma, lett. c) e d), dell'articolo 160 si provvede mediante surroga del primo dei non eletti; in carenza di soggetti surrogabili, l'assemblea di cui al comma 1 e il consiglio provinciale provvedono, rispettivamente, alle sostituzioni di loro competenza.

6. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di metà più uno dei membri, compreso il presidente, si procede entro i sessanta giorni successivi al rinnovo dell'intero consiglio direttivo con l'osservanza delle modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Qualora l'assemblea dei sindaci dei comuni non provveda alla designazione dei propri rappresentanti e il consiglio provinciale non provveda alla nomina dei membri del consiglio direttivo, di cui all'articolo 160, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 162 (Funzioni del consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo assume tutti gli atti di amministrazione concernenti la gestione del parco.

2. Spetta al consiglio direttivo ogni altra funzione dell'ente gestore che non sia attribuita dalle leggi o dal regolamento di cui all'articolo 164 al consiglio provinciale o al presidente.

3. Il consiglio direttivo può validamente deliberare quando sia-

no presenti il presidente o il vicepresidente ed almeno cinque membri; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 163

(Funzioni del presidente del consiglio direttivo)

1. Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo e cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio stesso.
2. Il presidente esercita altresì le funzioni demandategli dalle leggi e dal regolamento di cui all'articolo 164.
3. In caso di necessità ed urgenza adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima riunione.

Art. 164

(Regolamento del parco)

1. Il consiglio direttivo trasmette la proposta di regolamento del parco al consiglio provinciale che lo adotta entro trenta giorni dal ricevimento e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva entro i successivi sessanta giorni apportandovi eventuali modifiche.
2. Il regolamento disciplina in particolare:
 - a) l'organizzazione e il funzionamento del consiglio provinciale per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 159;
 - b) l'organizzazione e il funzionamento del consiglio direttivo;
 - c) l'individuazione delle funzioni demandate dalla presente legge e dalla legislazione vigente all'ente gestore, da esercitarsi, rispettivamente dal consiglio provinciale, dal consiglio direttivo e dal presidente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 159, 162 e 163;
 - d) i criteri generali per le modalità di gestione del parco;
 - e) le modalità concernenti l'espressione dei pareri di competenza dell'ente gestore;
 - f) le modalità di periodica informazione e consultazione di enti, associazioni e organizzazioni sociali, nonché i termini entro i quali devono essere effettuate le consultazioni ed essere espressi i pareri, le osservazioni e le proposte di cui all'articolo 165;
 - g) le modalità e procedure di consultazione e partecipazione alla gestione del parco da parte dei comuni territorialmente interessati, con particolare riferimento al concorso dei comuni, anche mediante convenzioni, alla progettazione, realizzazione e gestione delle attività e degli interventi di cui all'articolo 169;
 - h) modalità di funzionamento dell'assemblea dei sindaci o loro delegati di cui all'articolo 166, nonché modalità e termini per l'espressione dei pareri di competenza dell'assemblea stessa;
 - i) la costituzione e relative modalità di composizione del «Comitato tecnico-agricolo», cui sono affidati l'esame e i pareri su tutti gli interventi diretti e riflessi che riguardano l'esercizio della attività agricola;
 - j) i criteri e le modalità di nomina del direttore del parco.
3. Qualora il consiglio provinciale non adotti il regolamento nel termine previsto dal comma 1, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.

4. I termini e le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì per l'approvazione del primo regolamento per l'organizzazione delle strutture operative di cui al secondo comma, lett. g) dell'articolo 159.

Art. 165

(Partecipazione sociale)

1. L'ente gestore assicura l'informazione e la partecipazione delle organizzazioni degli agricoltori, delle forze economiche e

sindacali, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni giovanili, sportive e culturali, piscatorie e venatorie.

2. La consultazione e la partecipazione sono finalizzate, in particolare, ad acquisire pareri, osservazioni e proposte sui principali atti ed interventi concernenti il parco, nonché a conseguire il coinvolgimento e la collaborazione diretta dei diversi soggetti sociali alle iniziative che interessano l'area protetta.

3. I pareri, le osservazioni e le proposte dei soggetti di cui al precedente comma 1 sono acquisiti obbligatoriamente sugli atti di pianificazione e di programmazione del parco.

Art. 166

(Assemblea dei sindaci)

1. La proposta del regolamento del parco di cui all'articolo 164, nonché le proposte concernenti il piano territoriale di coordinamento e gli altri strumenti di pianificazione di cui agli articoli 17 e 20 della l.r. 86/1983 sono sottoposte al parere dell'assemblea dei sindaci, o loro delegati, dei comuni elencati all'articolo 156, convocata dall'ente gestore del parco.
2. Il parere sulla proposta di piano territoriale di coordinamento espresso a maggioranza assoluta dall'assemblea di cui al comma 1 deve essere formulato entro centottanta giorni dalla data della richiesta ed è obbligatorio e vincolante; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.
3. Nei restanti casi i pareri espressi dall'assemblea di cui al comma 1, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'ente gestore sono da questi inviati alla Giunta regionale insieme alle relative proposte di regolamento e di piano.

Art. 167

(Pubblicità degli atti)

1. Fermo restando quanto stabilito da altre leggi regionali e nazionali, i provvedimenti assunti per la gestione del parco sono pubblici; chiunque può ottenerne copia previa domanda e pagamento delle spese sostenute per la riproduzione.
2. Presso la sede dell'ente gestore è tenuto in libera visione l'elenco aggiornato delle deliberazioni adottate dagli organi dell'ente gestore medesimo.

Art. 168

(Rapporto di gestione)

1. L'ente gestore del parco predisponde, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1991, il rapporto di gestione relativo al precedente esercizio diretto a valutare, con particolare riferimento all'attuazione del piano di gestione di cui all'articolo 17 della l.r. 86/1983:
 - a) i risultati conseguiti in termini fisici e finanziari, relativi alle leggi e agli interventi gestiti, evidenziando fattori positivi e negativi che ne hanno condizionato l'efficacia e l'efficienza;
 - b) l'attività amministrativa svolta, le risorse amministrative utilizzate e i costi sostenuti, anche in relazione ai progetti elaborati.
2. Il rapporto è inviato al presidente della Giunta regionale, al presidente del Consiglio regionale ed ai sindaci dei comuni del parco.

Art. 169

(Gestione degli interventi di interesse sovracomunale)

1. Nell'ambito degli strumenti di pianificazione, gestione e regolamentari del parco e ferme restando le competenze comunali, l'ente gestore, d'intesa e con l'eventuale concorso dei comuni interessati, può provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione di interventi di interesse sovracomunale per il conseguimento delle finalità del parco, nei seguenti settori:

- a) recupero dei centri storici e nuclei urbani di antica formazione, edilizia rurale;

- b) acquisizione di aree e beni;
- c) interventi e opere di carattere culturale, educativo ricreativo e turistico-sportivo, quali sentieri e piste per pedoni, ciclisti e cavalieri, parcheggi e punti di sosta diffusi, impianti balneari e sportivi, orti ricreativi, centri parco per l'informazione e l'educazione ambientale;
- d) interventi relativi al verde urbano, secondo gli standard previsti dall'articolo 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
- e) interventi di bonifica e recupero ambientale e paesistico relativi ad aree adiacenti ai corsi d'acqua, a cave e discariche, nonché ad altre aree degradate con particolare riferimento a quelle ai margini di zone urbane;
- f) interventi di riequipaggiamento della campagna agricola mediante alberature, siepi, macchie di campo, piccole zone umide;
- g) altri interventi ed iniziative finalizzati alla qualificazione dell'ambiente, alla fruizione del parco, all'informazione e all'educazione ambientale.

2. Le iniziative e gli interventi indicati dal comma 1 possono essere attuati anche anteriormente all'adozione degli strumenti di piano e degli atti regolamentari ivi previsti nel rispetto delle norme di salvaguardia eventualmente vigenti.

Art. 170 (Strumenti di pianificazione)

1. Le finalità del parco sono perseguite attraverso una politica di piano assunta come metodo di intervento.
2. Sono strumenti della politica di piano;
 - a) il piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 17 della l.r. 86/1983;
 - b) il piano di gestione di cui all'articolo 17 della l.r. 86/1983;
 - c) i piani di settore di cui all'articolo 20 della l.r. 86/1983, e, in particolare, il piano di settore agricolo di cui all'articolo 172.

Art. 171 (Piano territoriale di coordinamento del parco)

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dall'ente gestore e approvato secondo le modalità di cui all'articolo 19 della l.r. 86/1983.

Art. 172 (Piano di settore agricolo)

1. L'ente gestore del parco approva il piano di settore agricolo ai sensi dell'articolo 20, primo e secondo comma, della l.r. 86/1983.
2. Il piano di settore agricolo, tenuto conto delle disposizioni statali e comunitarie in materia, individua criteri operativi e tecniche agronomiche per ottenere:
 - a) produzioni zootecniche, cerealicole, ortofrutticole, di alta qualità al fine di competere sul mercato e avere redditi equi per i produttori agricoli;
 - b) la protezione dall'inquinamento dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee, la conservazione della fertilità naturale nei terreni;
 - c) la conservazione della fauna e della flora e degli ecosistemi tipici dell'area del parco;
 - d) il mantenimento ed il ripristino del paesaggio agrario al fine di preservare le strutture ecologiche e gli aspetti estetici della tradizione rurale;
 - e) lo sviluppo di attività connesse con l'agricoltura quali l'agriturismo, la fruizione del verde, l'attività ricreativa;
 - f) lo sviluppo di attività di agricoltura biologica e biodinamica.

3. Il piano di settore agricolo analizza, altresì, i vincoli di ordine paesaggistico, cui è sottoposta l'attività agricola e ne valuta gli eventuali riflessi economici negativi, al fine di stabilire i criteri per la quantificazione dei relativi indennizzi agli operatori agricoli.

4. Il piano di settore agricolo è predisposto previa realizzazione del censimento in tutta l'area del parco per conoscere:
 - a) l'estensione delle terre coltivate, le colture e le rotazioni praticate, le unità poderali esistenti con relativa superficie;
 - b) la quantità e la qualità di concimi, diserbanti e antiparassitari impiegati nel processo agricolo da ogni unità produttiva;
 - c) il numero degli allevamenti, suddiviso per categoria con la superficie di terreno a disposizione per valutare se il carico di bestiame è sopportato dal territorio;
 - d) il parco macchine esistente sotto il profilo del numero e della potenza;
 - e) il numero e la localizzazione delle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli nonché la provenienza dei prodotti base trasformati;
 - f) il numero delle imprese operanti per conto terzi presenti nell'area del parco;
 - g) lo stato delle acque superficiali e del terreno sotto il profilo della sua fertilità;
 - h) la quantità, la tipologia, lo stato di conservazione delle infrastrutture esistenti, comprese le opere di bonifica e irrigazione;
 - i) la consistenza del patrimonio edilizio rurale e altri elementi paesaggistici rilevanti;
 - j) la consistenza dei pioppeti, nonché le macchie di bosco esistenti nell'area.

5. L'ente gestore aggiorna il piano ogni due anni entro il trenta settembre.

6. Ai fini della valorizzazione delle pratiche agricole compatibili con l'ambiente, la Regione, in sede di concessione di incentivi all'agricoltura, tiene conto del carattere sensibile e vulnerabile dal punto di vista ambientale dell'area del parco, nonché delle indicazioni del piano di settore di cui al presente articolo.

Art. 173 (Compatibilità ambientale)

1. La procedura di compatibilità ambientale è finalizzata a tutelare, anche mediante la partecipazione dei cittadini alle decisioni che riguardano il loro ambiente, la salute dei cittadini e le loro condizioni di vita, le risorse naturali, il paesaggio e il patrimonio culturale, nonché ad assicurare una efficace tutela dell'attività agricola. Ai fini di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. Nel caso di progetti di opere statali e d'interesse statale ricadenti nel territorio del parco, la Regione, ai fini dell'intesa di cui al D.P.R. 383/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), acquisisce il parere dell'ente gestore del parco secondo le modalità e le procedure deliberate dal Consiglio regionale su proposta formulata dalla Giunta regionale.

3. Le determinazioni della valutazione di impatto ambientale sono riprese nei pronunciamenti, nei pareri e negli atti decisionali dell'ente gestore.

Art. 174 (Riserve naturali e parchi locali di interesse sovracomunale)

1. L'ente gestore gestisce direttamente o mediante convenzione con i soggetti di cui all'articolo 13, terzo comma, della l.r. 86/1983, le riserve naturali inserite nel parco, ivi comprese quelle individuate dal piano territoriale.

2. Con il piano territoriale di coordinamento sono confermate,

ai sensi dell'articolo 169, forme di gestione attiva dei parchi locali d'interesse sovracomunale da parte dei comuni interessati.

CAPO XXI
PARCO SPINA VERDE DI COMO

SEZIONE I
Previsione e disciplina del parco Spina Verde di Como

Art. 175
(Delimitazione del parco)

1. Il parco regionale forestale denominato «parco Spina Verde di Como», istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 4 marzo 1993, n. 10 (Istituzione del parco regionale «Spina Verde di Como»), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:10.000 allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 177, da tabelle con la scritta «parco Spina Verde di Como», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della l.r. 86/1983.

Art. 176
(Finalità del parco)

1. Le finalità del parco, in considerazione dell'importanza della zona per l'equilibrio ecologico delle vicine aree metropolitane, sono:

- a) la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani;
- b) la salvaguardia e la qualificazione delle attività agro-silvo-colturali in coerenza con la destinazione dell'area;
- c) la fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte della popolazione.

Art. 177
(Ente di gestione)

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Drezzo, Parè, Cavallasca, San Fermo della Battaglia, Como e la provincia di Como.

Art. 178
(Statuto del consorzio)

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

- a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
- b) l'istituzione di un comitato scientifico;
- c) forme e modalità di periodica consultazione con scadenza almeno semestrale, anche attraverso la partecipazione alle riunioni dell'assemblea, su invito del presidente del consorzio e senza voto deliberativo, dei rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole;
- d) la disciplina del funzionamento e dei compiti dell'ente di gestione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del d.lgs. 267/2000.

Art. 179
(Direttore)

1. Il direttore tecnico del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.

2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

SEZIONE II
Parco naturale Spina Verde di Como

Art. 180
(Previsione e finalità del parco naturale)

1. Il parco naturale Spina Verde di Como, istituito, ai sensi dell'articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 2 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del parco Naturale Spina Verde di Como), persegue le seguenti finalità:

- a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
- b) tendere alla ricostituzione dell'ambiente, tramite opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio;
- c) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- d) promuovere le attività culturali negli ambiti di intervento dell'ente gestore, nonché la valorizzazione, il recupero e l'utilizzo ecocompatibile dei manufatti storico-culturali presenti;
- e) realizzare la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani.

2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata «parco naturale Spina Verde di Como», allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge; l'individuazione puntuale dei confini è rappresentata nella cartografia catastale in scala 1:2.000 depositata presso la sede dell'ente gestore.

Art. 181
(Gestione del parco naturale)

1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 177.

Art. 182
(Piano per il parco)

1. La tutela dei valori ambientali nonché il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:

- a) agli ambiti agricoli e forestali;
- b) agli ambiti di interesse storico e archeologico;
- c) agli ambiti di tutela geologica, idrogeologica e di recupero ambientale;
- d) agli ambiti ville con parco ed a quelli edificati nonché alle attrezzature di uso pubblico;
- e) ai contenuti di cui all'articolo 143 del d.lgs. 42/2004.

2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 183
(Regolamento del parco)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell'articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 180 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.

2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.

4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.

5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Art. 184
(Divieti)

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

- a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
- b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché introdurre specie estranee vegetali che possano alterare l'equilibrio naturale;
- c) aprire ed esercitare l'attività di cava, di miniera, di discarica, nonché asportare minerali;
- d) modificare il regime delle acque;
- e) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
- f) introdurre ed impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati e fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);
- h) accendere fuochi all'aperto, ad esclusione degli ambiti edificati e per attrezzature di uso pubblico;
- i) sorvolare con velivoli non autorizzati salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- j) transitare con mezzi motorizzati non autorizzati nelle strade di servizio del parco e nei sentieri.

2. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 180, comma 1.

3. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

Art. 185
(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge 394/1991, del d.lgs. n. 42/2004 e della l.r. 86/1983.

2. Fino all'approvazione del piano per il parco naturale si applicano le disposizioni vigenti del piano territoriale di coordinamento del parco regionale Spina Verde di Como, in quanto non contrastanti con le disposizioni dell'articolo 184.

CAPO XXII
PARCO DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE

SEZIONE I
Previsione e disciplina del parco della Grigna Settentrionale

Art. 186
(Classificazione del parco regionale della Grigna Settentrionale)

1. Il parco regionale della Grigna Settentrionale (di seguito denominato parco), istituito, ai sensi dell'articolo 16 bis della l.r. 86/1983, con legge regionale 2 marzo 2005, n. 11 (Istituzione del parco regionale della Grigna Settentrionale), è classificato, a norma dell'articolo 16, comma 1, della predetta l.r. 86/1983, come parco montano.

Art. 187
(Finalità del parco)

1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:
- a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali o di foreste, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;
 - b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio ecologico complessivo del territorio;
 - c) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze storiche dell'antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali;
 - d) la promozione delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'artigianato tipico e di altre attività anche sperimentali idonee a favorire la crescita sociale, economica e culturale delle comunità insediate;
 - e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa, in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

Art. 188
(Confini del parco)

1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, denominata planimetria generale, costituita da n. 1 foglio e allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. I confini del parco sono indicati, ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 86/12983, a cura dell'ente gestore di cui all'articolo 189, da apposita segnaletica, avente le caratteristiche previste dalla deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 1999, n. 42333 (Determinazione delle caratteristiche della segnaletica nei parchi regionali ai sensi della l.r. 86/1983).

Art. 189
(Ente di gestione del parco)

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra la comunità montana Valsassina - Valvarrone - Val d'Esino e Riviera e i Comuni di Cortenova, Esino Lario, Parlasco, Pasturo, Perledo, Primaluna, Taceno, Varenna.

2. Per la costituzione del consorzio e l'approvazione del relativo statuto si applica l'articolo 22 della l.r. 86/1983.

3. Lo statuto individua gli organi del consorzio e le relative competenze in attuazione della l.r. 26/1996, nonché la sede del consorzio ed i centri parco.

4. Lo statuto prevede, inoltre, le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alle attività del parco.

Art. 190 (Strumenti di pianificazione)

1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso i seguenti strumenti di pianificazione del parco, previsti dall'articolo 17 della l.r. 86/1983:

- a) piano territoriale di coordinamento;
- b) piano di gestione.

2. Il piano territoriale di coordinamento è adottato dal consorzio entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità previste dall'articolo 19 della l.r. 86/1983.

3. Il piano territoriale di coordinamento definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali e ambientali, nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:

- a) alle zone con alta valenza naturalistica e paesistica;
- b) alle zone di protezione parziale aventi finalità specifiche, quali quella botanica, biologica, zoologica, forestale e paesistica;
- c) alle zone di promozione economica e sociale, con particolare riguardo alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e alle attività turistiche;
- d) alle aree da destinare a interventi di salvaguardia e di recupero delle risorse naturali, dei beni storici e culturali, degli ambienti degradati;
- e) agli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in generale;
- f) alle aree e ai beni da acquisire in proprietà pubblica per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del parco;
- g) alle modalità di compensazione ambientale relative alle attività umane presenti sul territorio in contrasto con le finalità istitutive del parco;
- h) ai contenuti ed ai criteri propri della pianificazione paesistica, a norma dell'articolo 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.

4. Il piano di gestione contiene, oltre a quanto stabilito dall'articolo 17 della l.r. 86/1983, un documento strategico di indirizzo in cui si individuano, coerentemente con le finalità del parco, gli obiettivi e gli interventi prioritari per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità che vivono nel parco.

Art. 191 (Siti di importanza comunitaria)

1. La gestione dei siti di importanza comunitaria denominati «Grigna Settentrionale – IT2030001» e «Grigna Meridionale – IT2030002» individuati con decreto ministeriale 3 aprile 2000 (Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE 79/409/CEE), è affidata, per le parti ricadenti nel perimetro del parco, al consorzio di cui all'articolo 189.

Art. 192 (Norme transitorie)

1. Fino alla costituzione degli organi consortili le funzioni del-

l'ente gestore sono affidate alla comunità montana Valsassina-Valvarrone-Val d'Esino e Riviera.

2. La sede provvisoria del parco è stabilita presso la sede della comunità montana Valsassina-Val Varrone-Val d'Esino e Riviera.

CAPO XXIII

PARCO NATURALE DEL BOSCO DELLE QUERCE

SEZIONE I

Previsione e disciplina del parco naturale del Bosco delle Querce

Art. 193 (Finalità e delimitazione del parco naturale)

1. Il parco naturale del Bosco delle Querce, istituito, ai sensi dell'articolo 23 della legge 394/1991 e dell'articolo 1, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983, dalla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 21 (Istituzione del parco naturale del Bosco delle Querce), si propone le seguenti finalità:

- a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, flogistiche e vegetazionali dell'area;
- b) monitorare l'ecosistema ricostruito, con particolare attenzione alla zona naturalistica;
- c) promuovere il monitoraggio di dati ambientali con valutazione nel tempo degli effetti sulla salute pubblica;
- d) svolgere attività di informazione ed educazione;
- e) favorire ed incentivare una fruizione pubblica eco-compatibile dell'area, mirata principalmente a riavvicinare la popolazione locale alla zona;
- f) creare una zona che possa diventare parte importante per un corridoio ecologico tra le aree protette esistenti nelle vicinanze;
- g) valorizzare le finalità, gli obiettivi e l'importanza della stazione sperimentale costituita;
- h) valorizzare l'origine storico-ambientale dell'area a seguito della bonifica effettuata dopo la fuoriuscita della nube tossica di diossina.

2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:5.000, denominata «parco naturale Bosco delle Querce», costituita da un foglio e allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge.

Art. 194 (Gestione del parco)

1. La gestione del parco è affidata al comune di Seveso, in convenzione con il comune di Meda, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000; la convenzione prevede anche la costituzione di una commissione tecnico-scientifica.

Art. 195 (Piano per il parco)

1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all'articolo 193, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19 della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione, il recupero, il ripristino dei valori naturali ed ambientali e migliorative per l'ambiente boschivo.

2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

**Art. 196
(Regolamento del parco)**

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell'articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 193 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.

2. Il regolamento è adottato dall'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dello stesso e degli enti territoriali interessati.

3. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'ente gestore in sede di approvazione definitiva del regolamento.

4. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

**Art. 197
(Regime delle aree del parco)**

1. Nel parco naturale si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 60 (Istituzione di vincoli e destinazioni d'uso nell'area bonificata ai sensi della l.r. 17 gennaio 1977, n. 2), fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 172, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

**Art. 198
(Norma finale)**

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le norme della legge 394/1991, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), della legge 2 giugno 1978, n. 339 (Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla Regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976) del decreto legge 10 agosto 1976, n. 542 (Interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 688 e, in quanto compatibili, le norme della l.r. 86/1983.

**CAPO XXIV
PARCO REGIONALE DEL MONTE NETTO**

**SEZIONE I
Previsione e disciplina del parco**

**Art. 199
(Delimitazione del parco)**

1. Il parco regionale del Monte Netto, istituito ai sensi dell'articolo 16-bis della l.r. 86/1983 con legge regionale 8 giugno 2007, n. 11 (Istituzione del parco regionale del Monte Netto) è classificato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l.r. 86/1983, come parco agricolo.

2. I confini del parco regionale e le diverse unità territoriali ed ecosistemiche sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata «Unità territoriali, paesistiche, ecosistemiche», costituita da 1 foglio, allegata al corrispondente atto di cui all'Allegato A della presente legge.

3. I confini del parco sono segnalati, ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 86/1983, a cura dell'ente gestore di cui all'articolo 201, da apposita segnaletica, avente le caratteristiche previste dalla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2004, n. 17173 «L.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche. Determinazione delle caratteristiche della segnaletica nelle aree protette regionali (P.R.S. 9.6.3 - Obiettivo 9.6.3.1)».

**Art. 200
(Finalità del parco)**

1. Il parco regionale del Monte Netto persegue le seguenti finalità:

- la tutela della biodiversità, degli elementi naturalistici di pregio e dell'equilibrio ambientale complessivo del territorio, consolidando la funzione ecologica del Monte Netto in rapporto al sistema ambientale della pianura bresciana e al sistema insediativo di Brescia;
- la salvaguardia delle strutture morfologiche e delle peculiarità geomorfologiche;
- la salvaguardia e la valorizzazione delle rilevanze paesistico-culturali del territorio, delle testimonianze storiche dell'antropizzazione, dei manufatti e dei sistemi insediativi rurali;
- la promozione dell'attività agricola e vitivinicola di qualità legata ad un uso sostenibile e compatibile delle risorse naturali, dei valori e dei caratteri estetici del paesaggio;
- la promozione dell'attività agricola produttiva quale elemento di valorizzazione e qualificazione strategica del territorio, privilegiando le attività di minore impatto ambientale e paesistico;
- l'incentivazione di attività culturali, educative e ricreative collegate alla fruizione paesistica e ambientale.

**Art. 201
(Gestione del parco)**

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra i Comuni di Capriano del Colle, Flero e Poncarale.

2. Per la costituzione del consorzio e l'approvazione del relativo statuto si applica l'articolo 22 della l.r. 86/1983.

3. Lo statuto del consorzio:

- individua gli organi del consorzio e le relative competenze, i criteri di organizzazione nonché le modalità di direzione tecnica e di definizione della dotazione organica, a norma della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali);
- individua la sede del consorzio ed i centri parco;
- stabilisce le modalità di adozione e di approvazione degli atti consortili;
- prevede le forme di partecipazione consultiva delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alle attività del parco.

**Art. 202
(Strumenti di pianificazione)**

1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco, previsti dall'articolo 17 della l.r. 86/1983:

- il piano territoriale di coordinamento;
- il piano di gestione.

2. Il piano territoriale di coordinamento è adottato dal consorzio entro dodici mesi dall'entrata in vigore della l.r. 11/2007 ed è approvato dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dall'articolo 19 della l.r. 86/1983.

3. Il piano territoriale di coordinamento definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali e ambientali nonché agricoli, storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento alle seguenti unità territoriali, paesistiche ed ecosistemiche (UTPE):

- a) il complesso del bosco;
- b) il sistema della coltura specializzata a vigneto;
- c) il contesto della vite familiare;
- d) l'ambiente agricolo;
- e) il sistema fluviale e perfluviale e la rete dei fontanili;
- f) il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico;
- g) il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario;
- h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.

4. Il piano di gestione contiene, oltre a quanto stabilito dall'articolo 17 della l.r. 86/1983, un documento strategico di indirizzo in cui sono individuati, coerentemente con le finalità del parco, gli obiettivi e gli interventi prioritari per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità che vivono nel parco.

Art. 203 (Norme finali)

1. Fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento, e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 11/2007, si applicano nel territorio del parco le prescrizioni e i divieti di cui all'allegato B alla presente legge, salve le disposizioni più restrittive dettate in materia di tutela ambientale da altre leggi regionali o dagli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi.

2. Fino alla costituzione degli organi consortili, le funzioni dell'ente gestore sono affidate al Comune di Capriano del Colle.

3. La sede provvisoria del parco è stabilita presso la sede del Comune di Capriano del Colle.

4. Sono fatte salve le previsioni pianificatorie e programmatiche assunte dai Comuni con atti adottati o approvati precedentemente all'approvazione della l.r. 11/2007, se non in contrasto con le disposizioni della stessa l.r. 11/2007.

5. Sono altresì fatti salvi gli interventi edilizi già assentiti all'atto di entrata in vigore della l.r. 11/2007.

6. In tutti gli edifici esistenti sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo.

7. Le aree a destinazione agricola comprese nel parco possono concorrere alla possibilità di computo ai fini edificatori previsti dall'articolo 59 della l.r. 12/2005, per le opere connesse ad aziende agricole da realizzare esternamente al parco.

8. Per gli impianti tecnologici di interesse generale esistenti, sono ammessi gli interventi finalizzati ad assicurarne la funzionalità. Al fine di consentire un migliore inserimento paesistico-ambientale dei predetti impianti, è altresì ammessa la loro ricollocazione, con l'osservanza della disciplina urbanistica comunale degli indirizzi del piano territoriale paesistico regionale e dei piani di sistema e nel rispetto dei valori paesistico-ambientali tutelati dal parco.

Art. 204 (Norma finanziaria)

1. Alle spese per la gestione del parco di cui al presente capo, nonché per gli investimenti in esso previsti si provvede con le somme appositamente stanziati al bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e successivi, rispettivamente alle UPB 6.4.1.2.299 «Aree protette e tutela dell'ambiente naturale» e 6.4.1.3.158 «Aree protette e tutela dell'ambiente naturale».

TITOLO II NORME ABROGATIVE E FINALI

Art. 205 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- 1) l.r. 9 gennaio 1974, n. 2 «Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del parco lombardo della Valle del Ticino»;
- 2) l.r. 15 luglio 1974, n. 42 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2: "Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del parco lombardo della Valle del Ticino"»;
- 3) l.r. 14 giugno 1976, n. 15 Integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 e successive modificazioni: «Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali di interesse regionale - Istituzione del parco Lombardo della Valle del Ticino»;
- 4) l.r. 20 agosto 1976, n. 31 Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane;
- 5) l.r. 18 agosto 1977, n. 36 Istituzione del parco di interesse regionale dei colli di Bergamo;
- 6) l.r. 24 agosto 1977, n. 43 Modifica alla l.r. 20 agosto 1976, n. 31 Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane;
- 7) l.r. 25 agosto 1979, n. 44 Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 9 gennaio 1974, n. 2 e 14 giugno 1976, n. 15 ed alle norme urbanistiche riguardanti il parco della valle del Ticino;
- 8) l.r. 5 dicembre 1979, n. 71 Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1977, n. 36 «Istituzione del parco di interesse regionale dei Colli di Bergamo»;
- 9) l.r. 5 settembre 1981, n. 57 Proroga ed integrazioni delle misure di salvaguardia previste dall'art. 7 della l.r. 20 agosto 1976, n. 31 «Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane»;
- 10) l.r. 10 agosto 1982, n. 46 Modifiche alla perimetrazione del parco Nord Milano e contributi regionali per l'acquisizione di aree per l'attuazione del piano territoriale;
- 11) l.r. 28 agosto 1982, n. 54 Modifica dell'art. 8 primo comma, della l.r. 5 settembre 1981, n. 57 «Proroga ed integrazioni delle misure di salvaguardia previste all'art. 7 della l.r. 20 agosto 1976, n. 31»;
- 12) l.r. 19 agosto 1983, n. 59 Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia di cui all'art. 6 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 36 - «Istituzione del parco di interesse regionale dei Colli di Bergamo» e all'art. 7 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 31 - «Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane»;
- 13) l.r. 16 settembre 1983, n. 76 Istituzione del parco naturale della pineta di Appiano Gentile e Tradate;
- 14) l.r. 16 settembre 1983, n. 77 Istituzione del parco naturale di Montevicchia e della valle del Curone;
- 15) l.r. 16 settembre 1983, n. 78 Istituzione del parco naturale del Monte Barro;
- 16) l.r. 16 settembre 1983, n. 79 Istituzione del parco naturale dell'Adamello;
- 17) l.r. 16 settembre 1983, n. 80 Istituzione del parco naturale dell'Adda Nord;
- 18) l.r. 16 settembre 1983, n. 81 Istituzione del parco naturale dell'Adda Sud;

- 19) l.r. 16 settembre 1983, n. 82 Istituzione del parco regionale della valle del Lambro;
- 20) l.r. 5 dicembre 1983, n. 89 Modifica all'allegato B) - Relazione descrittiva dei confini della l.r. 16 settembre 1983, n. 79 «Istituzione del parco naturale dell'Adamello»;
- 21) l.r. 19 marzo 1984, n. 17 Istituzione del parco regionale Campo dei Fiori;
- 22) l.r. 8 settembre 1984, n. 47 Istituzione del parco del Mincio;
- 23) l.r. 25 marzo 1985, n. 20 Integrazioni della l.r. 16 settembre 1983, n. 80 Istituzione del parco naturale dell'Adda Nord;
- 24) l.r. 1 giugno 1985, n. 70 Istituzione del parco del Serio;
- 25) l.r. 10 maggio 1986, n. 11 Modifica alla l.r. 1 giugno 1985 n. 70 «Istituzione del parco Serio»;
- 26) l.r. 16 aprile 1988, n. 17 Istituzione del parco dell'Oglio Sud;
- 27) l.r. 16 aprile 1988, n. 18 Istituzione del parco dell'Oglio Nord;
- 28) l.r. 20 dicembre 1988, n. 60 Modifica alla l.r. 22 marzo 1980, n. 33 «Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del parco lombardo della Valle del Ticino»;
- 29) l.r. 15 settembre 1989, n. 56 Istituzione del parco delle Orobie Bergamasche;
- 30) l.r. 15 settembre 1989, n. 57 Istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi;
- 31) l.r. 15 settembre 1989, n. 58 Istituzione del parco dell'Alto Garda bresciano;
- 32) l.r. 23 aprile 1990, n. 24 Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana parco Agricolo Sud Milano;
- 33) l.r. 10 maggio 1990, n. 45 Modifica dell'art. 1, secondo comma, della l.r. 18 agosto 1977, n. 36 «Istituzione del parco di interesse regionale dei colli di Bergamo»;
- 34) l.r. 12 maggio 1990, n. 59 Modifiche alla l.r. 15 settembre 1989, n. 56 «Istituzione del parco delle Orobie Bergamasche»;
- 35) l.r. 6 maggio 1991, n. 11 Integrazione all'art. 3 della l.r. 15 settembre 1989, n. 57 «Istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi»;
- 36) l.r. 26 settembre 1992, n. 34 Modifiche alla legge regionale 15 settembre 1989, n. 57 «Istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi»;
- 37) l.r. 16 febbraio 1993, n. 4 Proroga e modifica delle norme di salvaguardia di cui all'art. 10 della l.r. 15 settembre 1989, n. 57 «Istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi»;
- 38) l.r. 4 marzo 1993, n. 10 Istituzione del parco regionale Parco Spina Verde di Como;
- 39) l.r. 19 gennaio 1996, n. 1 Modifiche delle leggi regionali istitutive dei parchi Valle del Lambro, Oglio Sud, Oglio Nord, Orobie bergamasche, Orobie valtellinesi, Spina Verde di Como, Adda Nord, Adda Sud, Colli di Bergamo;
- 40) l.r. 9 giugno 1997, n. 17 «Commissariamento dei parchi regionali Oglio Nord, Orobie Bergamasche e Spina Verde di Como», restando ferma, valida ed efficace la modifica apportata dal comma 2 dell'art. 4 della predetta legge al comma 9 dell'art. 12 della l.r. 26/1996;
- 41) l.r. 29 novembre 2002, n. 28 Istituzione del parco naturale del Monte Barro;
- 42) l.r. 12 dicembre 2002, n. 31 Istituzione del parco naturale della Valle del Ticino;
- 43) l.r. 1 dicembre 2003, n. 23 Istituzione del parco naturale dell'Adamello;
- 44) l.r. 1 dicembre 2003, n. 24 Istituzione del parco naturale dell'Alto Garda Bresciano;
- 45) l.r. 16 dicembre 2004, n. 35 Istituzione del parco naturale dell'Adda Nord;
- 46) l.r. 2 marzo 2005, n. 11 Istituzione del parco regionale della Grigna settentrionale;
- 47) l.r. 14 novembre 2005, n. 17 Istituzione del parco naturale del Campo dei Fiori;
- 48) l.r. 9 dicembre 2005, n. 18 Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro;
- 49) l.r. 28 dicembre 2005, n. 21 Istituzione del parco naturale del Bosco delle Querce;
- 50) l.r. 2 maggio 2006, n. 10 Istituzione del parco Naturale Spina Verde di Como;
- 51) l.r. 19 ottobre 2006, n. 23 Istituzione del parco naturale Nord Milano;
- 52) l.r. 27 marzo 2007, n. 7 «Istituzione del parco naturale dei Colli Bergamo»
- 53) l.r. 8 giugno 2007, n. 11 «Istituzione del parco regionale del Monte Netto».
- b) sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:
- 1) art. 1 della l.r. 25 agosto 1979 n. 44 «Integrazioni e modifiche delle ll.rr. 9 gennaio 1974, n. 2 e 14 giugno 1976, n. 15 ed alle norme urbanistiche riguardanti il parco della valle del Ticino»;
- 2) art. 38 bis della l.r. 86/1983;
- 3) art. 2 della l.r. 5 novembre 1993, n. 34 «Formazione ed adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento dei parchi da parte della giunta regionale ai sensi dell'art. 19, IV comma, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e proroga delle norme di salvaguardia di cui all'art. 8 della l.r. 16 settembre 1983, n. 82 "Istituzione del parco naturale della valle del Lambro"»;
- 4) commi 2 e 3 dell'art. 3 della l.r. 6 marzo 2002 n. 4 «Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative».

Art. 206 (Norme finali)

1. I risultati e gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni di cui all'art. 205, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse, permangono e restano validi. Tali leggi continuano inoltre ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi attuativi ancora in corso.

2. Restano ferme, efficaci e valide le delimitazioni territoriali dei parchi individuate nelle planimetrie allegate alle leggi istitutive e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

3. La planimetria contenente la delimitazione territoriale vigente di ciascun parco sarà pubblicata, a fini notiziali, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. Gli interventi, i contributi e i programmi regionali per i parchi sono regolati dalla l.r. 86/1983 e dalle altre disposizioni in materia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 16 luglio 2007

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/397 del 3 luglio 2007)

ALLEGATO A

FONTI PLANIMETRIE (DELIMITAZIONE PARCHI)

Parco	Legge istituita	Leggi di modifica
Adamello	L.r. 16.9.1983, n. 79 (BURL 19.09.1983 n. 37, 2° suppl. ord.)	
Adda Nord	L.r. 16.9.1983, n. 80 (BURL 19.09.1983 n. 37, 2° suppl. ord.)	
Adda Sud	L.r. 16.9.1983, n. 81 (BURL 19.9.1983 n. 37, 2° suppl. ord.)	
Agricolo Sud Milano	L.r. 23.4.1990, n. 24 (BURL 27.04.1990 n. 17, 1° suppl. ord.)	
Alto Garda Bresciano	L.r. 15.9.1989, n. 58 (BURL 20.9.1989 n. 38, 3° suppl. ord.)	
Campo dei Fiori	L.r. 19.3.1984, n. 17 (BURL 24.03.1984 n. 12, 1° suppl. ord.)	
Colli di Bergamo	L.r. 18.8.1977, n. 36 (BURL 22.8.1977 n. 33, suppl. ord.)	L.r. 5.12.1979 n. 71 (BURL 7.12.1979 n. 49, 1° suppl. ord.)
Grigna Settentrionale	L.r. 2.3.2005, n. 11 (BURL 4.3.2005 n. 9, 2° suppl. ord.)	
Groane	L.r. 20.8.1976, n. 31 (BURL 25.8.1976 n. 34, 2° suppl. ord.)	L.r. 24.8.1977 n. 43 (BURL 26.8.1977 n. 34, suppl. ord.)
Mincio	L.r. 8.9.1984, n. 47 (BURL 12.09.1984 n. 37, 1° suppl. ord.)	
Monte Barro	L.r. 16.9.1983, n. 78 (BURL 19.9.1983 n. 37, 2° suppl. ord.)	
Monte Netto	L.r. 8.6.2007, n. 11 (BURL 12.06.2007 n. 24, 1° suppl. ord.)	
Montevecchia e Valle del Curone	L.r. 16.9.1983, n. 77 (BURL 19.9.1983 n. 37, 2° suppl. ord.)	
Nord Milano	L.r. 11.6.1975, n. 78 (BURL 12.6.1975 n. 24, 1° suppl.)	L.r. 10.8.1982 n. 46 (BURL 11.12.1982 n. 32, 1° suppl. ord.)
Oglio Nord	L.r. 16.4.1988, n. 18 (BURL 20.4.1988 n. 16, 1° suppl. ord.)	
Oglio Sud	L.r. 16.4.1988, n. 17 (BURL 20.4.1988 n. 16, 1° suppl. ord.)	
Orobie Bergamasche	L.r. 15.9.1989, n. 56 (BURL 20.9.1989 n. 38, 3° suppl. ord.)	L.r. 12.5.1990 n. 59 (BURL 17.5.1990 n. 20, 3° suppl. ord.)
Orobie Valtellinesi	L.r. 15.9.1989, n. 57 (BURL 20.9.1989 n. 38, 3° suppl. ord.)	
Pineta di Appiano Gentile e di Tradate	L.r. 16.9.1983, n. 76 (BURL 19.9.1983 n. 37, 2° suppl. ord.)	
Serio	L.r. 1.6.1985, n. 70 (BURL 5.6.1985 n. 23, 1° suppl. ord.)	L.r. 10.5.1986 n. 11 (BURL 14.5.1986 n. 20, 1° suppl. ord.)
Spina Verde di Como	L.r. 4.3.1993, n. 10 (BURL 9.3.1993 n. 10, 1° suppl. ord.)	
Valle del Lambro	L.r. 16.9.1983, n. 82 (BURL 19.9.1983 n. 37, 2° suppl. ord.)	

Parco	Legge istituita	Leggi di modifica
Valle del Ticino	L.r. 9.1.1974, n. 2 (BURL 10.1.1974, n. 2, suppl.)	
Adamello (parco naturale)	L.r. 01.12.2003, n. 23 (BURL 5.12.2003 n. 49, 1° suppl. ord.)	
Adda Nord (parco naturale)	L.r. 16.12.2004, n. 35 (BURL 21.12.2004 n. 52, 1° suppl. ord.)	
Alto Garda Bresciano (parco naturale)	L.r. 01.12.2003, n. 24 (BURL 5.12.2003 n. 49, 1° suppl. ord.)	
Bosco delle Querce (parco naturale)	L.r. 28.12.2005, n. 21 (BURL 31.12.2005 n. 52, 2° suppl. ord.)	
Campo dei Fiori (parco naturale)	L.r. 14.11.2005, n. 17 (BURL 18.11.2005 n. 46, 2° suppl. ord.)	
Colli di Bergamo (parco naturale)	L.r. 27.3.2007, n. 7 (BURL 30.03.2007 n. 13, 1° suppl. ord.)	
Monte Barro (parco naturale)	L.r. 29.11.2002, n. 28 (BURL 3.12.2002 n. 49, 1° suppl. ord.)	
Nord Milano (parco naturale)	L.r. 19.10.2006, n. 23 (BURL 24.10.2006 n. 43, 1° suppl. ord.)	
Spina Verde di Como (parco naturale)	L.r. 02.5.2006, n. 10 (BURL 4.5.2006 n. 18, 1° suppl. ord.)	
Valle del Lambro (parco naturale)	L.r. 9.12.2005, n. 18 (BURL 13.12.2005 n. 50, 1° suppl. ord.)	
Valle del Ticino (parco naturale)	L.r. 12.12.2002, n. 31 (BURL 17.12.2002 n. 51, 1° suppl. ord.)	

— • —

ALLEGATO B
(art. 203)**I. DISCIPLINA DI TUTELA
DEL PARCO REGIONALE DEL MONTE NETTO**

1. L'area del parco regionale del Monte Netto, così come delimitata nella cartografia allegata alla l.r. 11/2007 è suddivisa nelle seguenti unità territoriali, paesistiche ed ecosistemiche (UTPE):

- a) il complesso del bosco;
- b) il sistema della coltura specializzata a vigneto;
- c) il contesto della vite familiare;
- d) l'ambiente agricolo;
- e) il sistema fluviale e perfluviale e la rete dei fontanili;
- f) il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico;
- g) il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario;
- h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.

a. Il complesso del bosco

1. Comprende il patrimonio boschivo. Tutti gli interventi dovranno essere orientati alla conservazione e alla valorizzazione dei caratteri peculiari.

2. In tale ambito sono ammessi esclusivamente:

- a) interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- b) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione e rimboschimento, di piste

di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche;

- c) per le aree non occupate dal bosco, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura;
- d) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali generali;
- e) le normali attività silvicolture, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali;
- f) le attività del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesistica.

b. Il sistema della coltura specializzata a vigneto

1. Comprende le aree del comparto vitivinicolo proprie della coltura professionale.

2. In tale UTPE è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

3. È ammesso il mantenimento delle attività zootecniche esistenti.

4. Esclusivamente per le aziende vitivinicole, è altresì ammessa la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). Tali interventi dovranno essere realizzati con la massima cura per l'inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale.

5. Per l'edificazione di cui al punto 4, alle aree computate ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 12/2005, devono concorrere superfici coltivate a vite per una quota non inferiore all'ottanta per cento.

c. Il contesto della vite familiare

1. Comprende le aree di particolare valore paesistico, finalizzate al mantenimento ed alla valorizzazione dei caratteri rurali di testimonianza propri di una conduzione dei fondi e di una modalità di coltivazione tradizionale pur consentendo la libera forma di allevamento della vite (forma di allevamento della vite ovvero modalità di sviluppo nello spazio degli organi riproduttivi e vegetativi).

2. In tale UTPE è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura; sono inoltre ammessi il mantenimento delle attività di allevamento zootecnico esistenti, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

3. In tali aree, pur potendo concorrere alla possibilità di computo ai fini edificatori previsti dall'articolo 59 della l.r. 12/2005, non sono ammesse nuove edificazioni. Al solo fine della conduzione agricola-familiare del fondo, è ammessa la realizzazione di rustici agricoli nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) superficie coperta non superiore a metri quadri 12;
- b) altezza media interna non superiore a metri 2,40;

- c) utilizzo di materiali costruttivi locali e tecniche costruttive tradizionali;
- d) distanza delle strade non inferiore a metri 5;
- e) distanza da altri fabbricati non inferiore a metri 10.

d. L'ambiente agricolo

1. Comprende le aree caratterizzate dalla prevalenza di forme dell'utilizzazione del suolo con specifiche finalità di produzione agricola; l'unità è ulteriormente qualificata in sub-unità corrispondenti alle specifiche caratteristiche omogenee in termini di utilizzo del suolo, struttura e tipologia delle attività di conduzione, tipicità dell'interazione agricoltura, ambiente e territorio:

- a) la zona dell'agricoltura professionale della pianura;
- b) la zona agricola ambientale;
- c) la zona agricola periurbana.

2. In tale UTPE è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo. Nella sub-unità dell'agricoltura professionale della pianura e nella sub-unità dell'agricoltura periurbana è ammesso l'allevamento zootecnico; nella sub-unità agricola ambientale è ammesso il mantenimento delle attività di allevamento zootecnico esistenti.

3. Sono altresì ammesse la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

4. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, della l.r. 12/2005, nella sub-zona dell'agricoltura professionale della pianura e nella sub-zona agricola periurbana è ammessa la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari. Nella sub-zona agricola ambientale sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ampliamento degli edifici agricoli esistenti come stabilito nel vigente piano regolatore alla data di approvazione della legge regionale n. 11/2007. Tali interventi devono essere realizzati con la massima cura per l'inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale.

5. Gli interventi di costruzione di nuove strutture e infrastrutture finalizzate alla realizzazione di impianti di allevamento zootecnico sono comunque subordinati alla redazione di un progetto paesistico di dettaglio che attraverso un adeguato impiego della vegetazione riduca l'impatto paesistico degli edifici e integri l'intervento con il contesto. Le specie arboree devono essere scelte con particolare attenzione in relazione alle caratteristiche pedologiche del terreno, alle caratteristiche ecologiche e percettive delle essenze e con riferimento, comunque, a specie autoctone.

6. Nella sub-zona dell'agricoltura professionale della pianura e nella sub-zona agricola periurbana per gli impianti di allevamento zootecnico esistenti che si dotano di certificazione ambientale (ISO 14000/EMAS), oltre agli interventi di cui al punto 4, è comunque ammesso, al fine di eseguire adeguamenti funzionali, un incremento volumetrico pari al dieci per cento massimo della consistenza edificatoria esistente alla data di approvazione della legge istitutiva del parco.

e. Il sistema fluviale e perfluviale e la rete dei fontanili

1. Comprende le aree che costituiscono l'ambito dell'ecosistema di riferimento della fascia fluviale del fiume Mella. Il corso d'acqua, affiancato da residui elementi di naturalità, allo stato attuale presenta precarie condizioni di equilibrio ecologico, condizione che rende opportuna una complessiva riqualificazione ambientale. Comprende altresì le aree che vedono la presenza di aste di fontanile e di un significativo reticolo idrico minore, entrambi elementi costitutivi del passaggio dalla pianura irrigua

semiativa. Il parco promuove azioni di salvaguardia di questi fondamentali elementi che costituiscono il supporto alla costruzione di una rete ecologica diffusa di connessione tra il sistema ambientale del Monte Netto e il resto del territorio.

2. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume o immessi sul suolo e negli strati del sottosuolo, devono rispondere agli obiettivi di qualità disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

3. In tale UTPE gli interventi sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici comunali; al fine di perseguire l'obiettivo di valorizzazione della potenziale utilizzazione fruttiva sostenibile, sono comunque considerate compatibili con le caratteristiche delle aree per infrastrutture ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico, le attività sportive e ricreative di interesse generale, se compatibili con le finalità del parco e di limitato consumo di suolo. È comunque vietata la costruzione di nuovi edifici sia pubblici che privati.

f. Il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico

1. Comprende le aree caratterizzate da una complessiva fragilità ambientale in ragione della presenza di un'attività estrattiva di cava, una discarica, dalla predominanza di utilizzazioni agricole non pregiate e da vegetazione arborea non precisamente adeguata e coerente con le caratteristiche del territorio e del paesaggio.

2. Il parco promuove azioni di tutela integrata, finalizzate al recupero ambientale e alla qualificazione paesistica di tale UTPE.

3. Gli interventi di recupero ambientale devono essere finalizzati, in particolare, a mantenere in sicurezza le aree caratterizzate da potenziale pericolosità, ripristinare l'ecosistema ambientale e i caratteri connotativi del paesaggio, orientare la realizzazione di spazi a verde attrezzato per la fruizione sostenibile del parco.

4. In tale UTPE è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e il mantenimento dell'attività di allevamento esistente, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

5. Le opere di difesa e di regimazione idraulica devono privilegiare il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica e l'impiego di materiali tradizionali e comunque compatibili con le valenze paesistiche del territorio.

6. Per le aree caratterizzate dall'esistenza di impianti vitivinicoli propri della coltura professionale o di pertinenza delle aziende vitivinicole professionali, si applicano le disposizioni di cui alla UTPE denominata «il sistema della coltura specializzata a vigneto».

g. Il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario

1. I centri storici comprendono strutture insediative tipicamente urbane, che hanno evidenti qualità e particolari pregi sotto il profilo storico-culturale e specificatamente architettonico e urbanistico. Costituiscono i luoghi fondativi del territorio urbano e realizzano un'identità culturale da salvaguardare e promuovere. Rilevanza viene data anche a scorci e visuali che consentono di cogliere a distanza le strutture insediative storiche poste sull'orlo di terrazzo del Monte Netto.

2. In tali UTPE di iniziativa comunale gli interventi sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici comunali; al fine di perseguire l'obiettivo di valorizzazione del sistema insediativo

storico al sostegno di servizi territoriali per la promozione dell'identità del parco, sono comunque considerate compatibili con le caratteristiche degli edifici di interesse storico-testimoniale, le attività ricettive specialistiche di supporto all'attività vitivinicola quali degustazione e vendita dei prodotti propri delle aziende comprese nel parco e le attività didattiche specialistiche del settore agricolo.

h. Gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale

1. Comprendono gli ambiti territoriali connotati dalla presenza di tessuti urbani esistenti o di completamento, la cui disciplina è demandata all'iniziativa comunale, nell'ambito delle rispettive competenze pianificatorie e programmatiche.

2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti in dette UTPE sono assoggettati alle disposizioni dei rispettivi strumenti urbanistici comunali.

II. NORME PARTICOLARI DI TUTELA

1. Al fine della tutela dei sistemi di identità territoriali, delle risorse agricole e degli ambiti ed elementi connotativi del paesaggio, si applicano nell'intero ambito del parco le disposizioni di cui al presente punto.

2. Al di fuori degli ambiti del sistema delle cascine di carattere storico documentario di cui alla parte I, punto g, punto 1, si osservano le seguenti prescrizioni:

- non sono ammesse modificazioni dell'andamento altimetrico dei terreni che possano determinare pregiudizio agli elementi geomorfologici che costituiscono le forme caratteristiche del territorio;
- negli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica ammessi, i nuovi manufatti devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 20 metri, misurata a partire dall'orlo superiore della scarpata del crinale laddove individuato nello strumento urbanistico comunale;
- negli interventi di trasformazione edilizia-urbanistica ammessi, i nuovi manufatti devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 50 metri, misurata a partire dal piede della scarpata del crinale laddove individuato nello strumento urbanistico comunale.

3. Nelle aree ricomprese nelle fasce di cui alle lettere b) e c) del punto 2 sono consentiti, qualora non diversamente specificato nelle disposizioni relative alle singole UTPE:

- gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente, con l'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- la realizzazione di opere pubbliche;
- l'utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

4. Al fine di conseguire la tutela della morfologia centuriata, devono essere mantenute e salvaguardate le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione quali le strade, le strade poderali, i canali di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, i tabernacoli agli incroci degli assi stradali, le piantate ed i filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame dei fatti topografici, alla divisione agraria romana. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture per la viabilità e per la canalizzazione a fini irrigui, deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e co-

munque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale determinata dalla centuriazione.

5. Al fine della tutela e della valorizzazione del sistema dei fontanili, elementi qualificanti del patrimonio paesistico del Parco in quanto testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e in quanto elementi di un sistema di elevato valore ecologico e naturalistico, non sono ammessi interventi ed azioni che possano comportare alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del micro-ambiente costituitosi all'intorno. In particolare, non sono consentite opere di urbanizzazione e di edificazione per un raggio di 50 metri dalla testa del fontanile.

6. La viabilità storica con le sue strutture e i suoi arredi rappresenta un patrimonio e una memoria collettiva, per la cui tutela sono da evitare interventi che eliminino o cancellino la permanenza, la continuità e quindi la successiva leggibilità del tracciato.

7. Fatta salva la disciplina vigente in materia di reflui zootecnici, nel parco sono vietati le attività di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti, l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e sottosuolo; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido o gassoso, nelle acque superficiali e sotterranee.

8. Fatte salve le quantità estrattive totali di 1.000.000 mc in 10 anni nell'ambito territoriale estrattivo previsto del vigente Piano della Provincia di Brescia - settori argille, pietre ornamentali e calcari - approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2000 n. VII/120, nel parco è vietato l'esercizio, l'ampliamento e l'apertura di nuove cave. In caso di variazione o revisione del vigente Piano delle attività estrattive della Provincia di Brescia, non potranno essere previsti incrementi della produzione già programmata.

9. Con l'osservanza delle disposizioni regionali vigenti in materia ed in conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale, è consentito l'esercizio dell'attività venatoria in tutta l'area del parco.

10. L'eventuale attraversamento dei terreni da parte di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e di linee telefoniche è consentito previa verifica della compatibilità ambientale che dimostri sia la necessità delle opere stesse sia l'assenza di alternative.

11. Le opere di cui al punto 10 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto naturalistico e paesaggistico delle aree interessate.

III. NORME PARTICOLARI DI VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE CASCINE

1. Al fine di valorizzare la rilevanza paesistico-culturale del sistema delle cascine agricole di valore testimoniale e connotative dell'organizzazione del sistema insediativo per la produzione rurale, è ammessa la riconfigurazione tipologica e funzionale delle cascine esistenti di carattere storico-documentario individuate nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata «Unità territoriali, paesistiche, ecosistemiche», costituita da un foglio e Allegato A alla l.r. 11/2007.

2. Fatta salva l'osservanza delle specifiche norme di settore, sono compatibili con le caratteristiche degli edifici di interesse storico-testimoniale di origine agricola, le attività connesse all'agricoltura, le utilizzazioni per le attività agrituristiche, le attività ricettive specialistiche di supporto all'attività vitivinicola quali degustazione, cantine, vendita dei prodotti propri dell'azienda, le attività didattiche alternative inserite in progetti di educazione ambientale e al territorio quali fattorie didattiche e scuole specialistiche nel settore agricolo.

3. Il progetto ed il conseguente intervento di riconfigurazione tipologica e funzionale di cui al punto 1, dovrà riguardare sia l'edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione unitaria e dovrà essere promossa la conservazione o il ripristino di tutti gli elementi architettonici, interni ed esterni, che abbiano valore storico, artistico o documentario.

4. È inoltre consentito, al fine di eseguire adeguamenti funzio-

nali, l'incremento volumetrico massimo del dieci per cento, elevabile al quindici per cento massimo per interventi finalizzati alla realizzazione di aziende agrituristiche, del volume esistente alla data di approvazione della legge istitutiva del parco. Il volume esistente deve essere individuato sulla base del catasto storico o altro documento probatorio analogo e computato secondo le modalità stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, con esclusione delle superfetazioni aggiunte ai corpi originari.

